

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

530<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi del vice presidente CALDEROLI

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. VII-XXI

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-71

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 73-103

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 105-128



## INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		(992) ROLLANDIN. – <i>Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione</i>
RESOCONTO STENOGRAFICO		(1238) ROLLANDIN ed altri. – <i>Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale</i>
CONGEDI E MISSIONI . . . . .	Pag. 1	(1350) D'AMICO. – <i>Modifiche all'articolo 135 della Costituzione</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . .	2	(1496) MASSUCCO ed altri. – <i>Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale</i>
DISEGNI DI LEGGE		(1653) MARINO ed altri. – <i>Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione</i>
Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:		(1662) TONINI ed altri. – <i>Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione</i>
(2544) <i>Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione</i>		(1678) MANCINO ed altri. – <i>Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione</i>
(252) STIFFONI. – <i>Modifica dell'articolo 67 della Costituzione</i>		(1888) MANCINO ed altri. – <i>Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento</i>
(338) BEVILACQUA. – <i>Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica</i>		(1889) MALAN ed altri. – <i>Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro</i>
(420) MANCINO. – <i>Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo</i>		(1898) NANIA ed altri. – <i>Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione</i>
(448) DANIELI Paolo. – <i>Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario</i>		(1914) D'AMICO. – <i>Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione</i>
(617) EUFEMI ed altri. – <i>Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere</i>		(1919) TURRONI ed altri. – <i>Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo</i>

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione

e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento . . . . .

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 4, 6, 9 e passim
TURRONI (Verdi-U) . . . . .	4, 16, 22 e passim
CICCANTI (UDC) . . . . .	6
MORANDO (DS-U) . . . . .	9, 34, 39
BASSANINI (DS-U) . . . . .	10, 16, 18 e passim
NANIA (AN) . . . . .	10, 21, 43
PASTORE (FI) . . . . .	11, 24
VILLONE (DS-U) . . . . .	12, 15, 16 e passim
DEL TURCO (Misto-SDI) . . . . .	14
GUBERT (UDC) . . . . .	14, 44, 51 e passim
PETRINI (Mar-DL-U) . . . . .	15, 19, 30 e passim
ANDREOTTI (Aut) . . . . .	15, 26
COMPAGNA (UDC) . . . . .	17
PASSIGLI (DS-U) . . . . .	25, 26, 28 e passim
* VITALI (DS-U) . . . . .	32, 33, 60
D'ONOFRIO (UDC), relatore . . . . .	9, 32, 33 e passim
BUDIN (DS-U) . . . . .	47
DATO (Mar-DL-U) . . . . .	47, 63
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	51
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	28

#### Discussione:

(2414) Norme in materia di reati elettorali (Approvato dalla Camera dei deputati e derivante dallo stralcio degli articoli 2 e 3 del testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PASTORE (FI), f. f. relatore . . . . .	64, 65
TURRONI (Verdi-U) . . . . .	65, 66, 67
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	65
CALLEGARO (UDC) . . . . .	66
NANIA (AN) . . . . .	66
VILLONE (DS-U) . . . . .	67
ZANCAN (Verdi-U) . . . . .	67
MORO (LP) . . . . .	68

#### ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2004 . . . . . 68

#### ALLEGATO A

#### DISEGNO DI LEGGE N. 2544:

Emendamenti tendenti a premettere articoli all'articolo 1 . . . . .	73
---	----

Articolo 1 ed emendamenti . . . . .	Pag. 79	<b>GOVERNO</b>	
Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	83	Richieste di parere su documenti . . . . .	Pag. 115
Articolo 3 . . . . .	89	Trasmissione di documenti . . . . .	116
Articolo 4 ed emendamenti . . . . .	90		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 . . . . .	95	<b>GARANTE DEL CONTRIBUENTE</b>	
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2414:</b>		Trasmissione di documenti . . . . .	117
Articolo 1 ed emendamenti . . . . .	100	<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>	
		Trasmissione di sentenze . . . . .	117
<i>ALLEGATO B</i>		<b>CORTE DEI CONTI</b>	
<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .</b>	105	Trasmissione di documentazione . . . . .	117
<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE</b>		<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
Deferimento . . . . .	115	Annunzio . . . . .	68
		Interpellanze . . . . .	118
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Interrogazioni . . . . .	120
Annunzio di presentazione . . . . .	115		
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 16,32.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

**(2544)** *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252)** *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

**(338)** *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420)** *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

**(448)** *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di Statuti speciali alle regioni a Statuto ordinario*

- (617) *EUFEMI ed altri.* – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *ROLLANDIN.* – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *ROLLANDIN ed altri.* – *Modifiche agli Statuti delle regioni a Statuto speciale*
- (1350) *D'AMICO.* – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *MASSUCCO ed altri.* – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *MARINO ed altri.* – *Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*
- (1662) *TONINI ed altri.* – *Norme per la stabilizzazione della forma di Governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *MANCINO ed altri.* – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *MALAN ed altri.* – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*
- (1898) *NANIA ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *D'AMICO.* – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *TURRONI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *BASSANINI ed altri.* – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di Governo, garanzie costituzionali, Statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA.* – *Norme sulla forma di Governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *PASTORE ed altri.* – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*



**(2001) CREMA.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di Governo*

**(2002) CREMA.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

**(2030) DEL PENNINO.** – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

**(2117) BARELLI.** – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

**(2166) PASSIGLI ed altri.** – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

**(2320) MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

**(2404) PASSIGLI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

**(2449) GRILLO.** – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

**(2507) VILLONE e BASSANINI.** – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di Governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

**(2523) MARINI e COVIELLO.** – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di Governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione. Nella seduta antimeridiana è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e di quelli tendenti a premettere ulteriori articoli; proseguono le dichiarazioni di voto sull'emendamento 01.900, di cui è stata chiesta la votazione per parti separate.

TURRONI (*Verdi-U*). Annuncia il voto favorevole all'emendamento del senatore Del Pennino, poiché i partiti devono continuare a determinare la politica nazionale su base democratica. Infatti, nel momento in cui la

riforma realizza una dittatura della maggioranza ai danni dell'opposizione, nonché una dittatura del *premier* rispetto alla propria maggioranza, l'emendamento è indispensabile ad assicurare almeno la democraticità interna ai partiti, tra l'altro carente in due delle componenti della Casa delle libertà proprio per l'eccessiva personalizzazione della *leadership*.

CICCANTI (*UDC*). Pur rilevandone alcuni limiti e contraddizioni, annuncia il voto favorevole all'emendamento in quanto i partiti sono tra i corpi intermedi nei quali si realizza la vita politica del Paese, particolarmente attraverso la selezione delle candidature. Tale rilevante funzione esige che l'attività dei partiti si conformi ai principi democratici, così da restituire al Parlamento la propria autonomia e sovranità, che sarebbero pesantemente compromesse se le vite dei partiti stessi fosse determinata in modo personalistico o in base ad esigenze mediatiche. (*Applausi dei senatori Gubert e Gaburro*).

D'ONOFRIO, *relatore*. Ricorda di aver espresso parere contrario sull'emendamento, ove il presentatore non avesse accolto l'invito al ritiro.

*Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore MORANDO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 01.900, fino alle parole «fonti di finanziamento»; è quindi respinta anche la seconda parte dell'emendamento.*

PRESIDENTE. L'emendamento 01.700/1 è stato ritirato.

BASSANINI (*DS-U*). Esprime voto favorevole all'emendamento 01.700. Nella bozza Amato si sottolinea la necessità di arricchire gli strumenti di partecipazione democratica, nella convinzione che la sovranità popolare non possa essere esercitata solo al momento del voto. Una democrazia è effettiva e piena se ai cittadini vengono offerti molteplici strumenti di partecipazione alla decisione pubblica, anche in campo economico. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Gubert*).

NANIA (*AN*). Il disegno di riforma costituzionale proposto al Parlamento ha per oggetto l'ordinamento della Repubblica ed è per tale ragione che l'emendamento in questione non è connesso ai temi in discussione. Sarebbe opportuno che il centrosinistra evitasse manovre dilatorie e si impegnasse nella definizione di meccanismi che rendano autentica la sovranità attribuita al popolo, in primo luogo rispettando la decisione espressa al momento del voto.

PASTORE (*FI*). Dichiara voto fermamente contrario all'emendamento 01.700, così come al successivo 01.100, che, se approvati, trasformerebbero l'Italia nella Repubblica dei *soviet*. (*Applausi dal Gruppo LP*).

*Il Senato respinge l'emendamento 01.700.*

VILLONE (*DS-U*). Si assiste ad un progressivo azzeramento della funzione di rappresentanza politica svolta dagli organismi assembleari, tanto a livello centrale, quanto a livello periferico, cui i cittadini rispondono con un incremento del movimentismo e della disaffezione istituzionale. Se questa situazione venisse aggravata dall'approvazione del testo licenziato in Commissione dalla maggioranza si ridimensionerebbe anche la funzione di rappresentanza politica del Parlamento, la cui attività ha lo scopo di mantenere le istituzioni vicine alla comunità e di fornire un luogo di compensazione delle tensioni politiche e sociali presenti nel Paese. La democrazia rappresentativa e la partecipazione dei cittadini debbono essere tutelate non solo nel momento elettorale, ma nel corso dell'intero mandato elettivo. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Turroni*).

DEL TURCO (*Misto-SDI*). L'emendamento 01.100, così come l'emendamento 01.700, sulle forme di partecipazione dei cittadini nei luoghi di lavoro, sono espressione di una cultura nella quale non si riconosce e, probabilmente, non si riconoscono neppure quanti hanno avuto una parte nella vita del sindacato. Per tale ragione esprime voto contrario. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, UDC e FI*).

GUBERT (*UDC*). Dichiara voto favorevole all'emendamento 01.100, che, coerentemente al pensiero sociale cristiano, dà voce al bisogno di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini, quale strumento di crescita civile e politica e di coinvolgimento nel costume democratico.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Pur condividendo le riflessioni del senatore Villone sul ruolo delle assemblee elettive, la Margherita ritiene che i principi di democrazia rappresentativa non siano efficacemente tradotti dall'emendamento 01.100 e pertanto voterà contro.

ANDREOTTI (*Aut*). Mentre appare difficile spiegare un voto contrario alla prima parte dell'emendamento, laddove si impegna la Repubblica a favorire e promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini nelle sedi politiche istituzionali, la parte relativa ai luoghi di lavoro risulta quanto meno anomala. Propone pertanto la soppressione delle parole: «e nei luoghi di lavoro,» o, in alternativa, la votazione per parti separate.

VILLONE (*DS-U*). Accoglie la proposta di votazione per parti separate.

TURRONI (*Verdi-U*). Il Gruppo Verdi-U voterà a favore della prima parte dell'emendamento 01.100, lasciando libertà di voto ai suoi membri per quanto riguarda la seconda parte. La partecipazione e il protagonismo dei cittadini in tutte le attività sociali e politiche è elemento fondante della democrazia, ma evidentemente per la maggioranza costituiscono un ostacolo alla libertà d'azione di chi detiene il potere.

COMPAGNA (UDC). Esprime voto contrario all'emendamento 01.100, poiché, a differenza dell'emendamento proposto dal senatore Del Pennino e dell'emendamento 01.1, reca una formulazione estranea all'ambito investito dal provvedimento di riforma costituzionale in esame. E' opportuno evitare il continuo espandersi del testo su questioni di principio.

*Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 01.100, fino alla parola «istituzionali», con conseguente preclusione della seconda parte. Risulta quindi respinto l'emendamento 01.1.*

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 01.6 è volto ad introdurre una norma di principio che, in una società in cui la formazione del consenso avviene per gran parte attraverso i sistemi di comunicazione di massa, rappresenta il fondamento dell'effettivo esercizio della sovranità popolare. Si propone infatti di tutelare il diritto dei cittadini ad un'informazione politica libera e completa, assicurando il pluralismo dell'informazione, il divieto delle posizioni dominanti nonché eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione per partiti e movimenti politici. (*Applausi dei senatori Passigli e Vitali*).

PETRINI (Mar-DL-U). Ancor più nel disegno di nuova architettura istituzionale voluto dal centrodestra, che pone particolare enfasi sull'espressione della sovranità popolare al momento delle elezioni, assume rilevanza la norma di cui all'emendamento 01.6, tendente a garantire un effettivo pluralismo nell'informazione nonché il divieto di posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni. Assunto fondamentale di una democrazia, infatti, è garantire che le opinioni possano liberamente formarsi. A ciò si accompagna necessariamente il principio delle pari condizioni di accesso ai mezzi di informazione per i partiti e i movimenti, a cui sarà successivamente data attuazione attraverso leggi ordinarie.

NANIA (AN). I principi che l'opposizione intenderebbe introdurre appaiono in forte contraddizione in primo luogo con le posizioni assunte in materia di conflitto di interessi, laddove il centrosinistra ha mostrato nella scorsa legislatura di non voler procedere all'approvazione di quella normativa che invece il centrodestra intende portare a compimento, nonché con la scelta operata per un sistema di elezione non accompagnato all'indicazione sulla scheda dei nomi dei candidati dei rispettivi schieramenti, con ciò negando al cittadino non adeguatamente informato attraverso in particolare il mezzo televisivo – si tratta di più della metà della popolazione – un'informazione corretta al momento dell'espressione del voto. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

TURRONI (*Verdi-U*). Il senatore Nania offre un'interpretazione fortemente riduttiva della norma, che invece assume un'importanza fondamentale per un sistema democratico fondato sulla garanzia del pluralismo dell'informazione e del divieto di posizioni dominanti dei mezzi di comunicazioni di massa, tanto più a fronte dell'attuale assetto in particolare del settore televisivo, fonte di gravi squilibri dell'informazione.

PASTORE (*FI*). La norma che l'opposizione intende introdurre presenta carattere prevalentemente strumentale in quanto, riguardo alla parità di accesso ai mezzi di informazione, si tratta di un principio già presente nell'ordinamento, in particolare nella legge sulla *par condicio*, mentre il divieto di posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa comporterebbe, oltre alla materiale impossibilità in un sistema liberista del formarsi di concentrazioni, conseguenze esplosive nel sistema economico considerato che riguarderebbe la maggior parte dei gestori di reti televisive.

PASSIGLI (*DS-U*). Motiva la richiesta di voto segreto chiesta sulla votazione degli identici emendamenti in quanto il loro contenuto è strettamente collegato ai principi sanciti nell'articolo 21 della Costituzione relativamente alla libertà di manifestazione del pensiero, che appare fortemente compressa laddove esistano posizioni dominanti. Tale ultimo concetto peraltro è già ampiamente presente nell'ordinamento.

ANDREOTTI (*Aut*). Richiama l'attenzione sul fatto che, trattandosi di norme costituzionali, occorre garantire la validità delle stesse nel tempo e pertanto va evitata l'introduzione di principi troppo rigidi. (*Applausi dei senatori Compagna, Girfatti, D'Ippolito e Fasolino*).

PRESIDENTE. Non consente il ricorso alla votazione a scrutinio segreto non ritenendo applicabile alla norma di cui agli emendamenti in esame il richiamo all'articolo 21 della Costituzione.

BASSANINI (*DS-U*). Ne prende atto e chiede la votazione con il sistema elettronico.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 01.6, identico all'emendamento 01.600.*

PASSIGLI (*DS-U*). L'emendamento 01.5 intende garantire dall'insorgere di conflitti tra gli interessi privati della persona eletta a ricoprire una carica pubblica e gli interessi generali che, in virtù di tale investitura, deve tutelare ed appare in consonanza con i limiti riconosciuti dalla Costituzione alla proprietà privata allorché si tratti di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. In tal modo peraltro si supera quel contrasto emerso in materia di conflitto di interessi insorgente con la libertà di accesso ai pubblici uffici, garantita dal primo comma dell'articolo

51 della Costituzione, introducendo opportunamente, in una democrazia rappresentativa sempre più influenzata dai mezzi di comunicazione di massa, il principio della separazione tra gli interessi privati e quelli pubblici.

PETRINI (*Mar-DL-U*). In replica alle osservazioni del senatore Andreotti, che sconsiglia di irrigidire con normativa costituzionale i criteri di ineleggibilità e di incompatibilità, ricorda che l'articolo 65 della Costituzione prevede tali criteri per i parlamentari, in armonia peraltro con l'esercizio del diritto di elettorato passivo. Si tratta quindi di estendere a tutte le cariche elettive, soprattutto con riferimento al controllo dei mezzi di comunicazione di massa, i principi elaborati dalla dottrina, a garanzia dell'equità nel confronto e l'esclusione di possibili sovrapposizioni con interessi personali.

*Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 01.5, con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino allo 01.602. Sono altresì respinti gli emendamenti 01.3 e 01.603, tra loro identici.*

VITALI (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo agli emendamenti 1.3 e 1.4, nonostante le personali incertezze iniziali, che sono state superate dopo la presentazione degli emendamenti del relatore. Infatti, le riformulazioni proposte rinviavano comunque ad una legge costituzionale – da varare entro due anni dall'approvazione della riforma in esame – la definizione della normativa transitoria per garantire la contestualità dell'elezione del Senato federale con quella dei Consigli regionali. Poiché tale normativa potrebbe anche non giungere mai in porto, emergono in realtà le contraddizioni interne alla maggioranza tra le istanze della Lega, volte a sbandierare il risultato quanto meno di facciata, e quelle connesse alla tutela dell'interesse nazionale. Di fronte a tale pasticcio, è opportuno lasciare la formulazione vigente dell'articolo 55 della Costituzione in attesa di varare una vera riforma in senso federale del Senato.

MORANDO (*DS-U*). In dissenso dal suo Gruppo, dichiaro il voto contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, ritenendo preferibile una specificazione nei successivi emendamenti all'articolo 3 delle modalità per la contestualità delle elezioni del Senato e dei Consigli regionali. Tra l'altro, a suo avviso tale normativa risponde alle istanze autonomiste poste costantemente dal centrosinistra negli ultimi dieci anni ed è coerente con la riforma del Titolo V della Costituzione. (*Applausi dei senatori Tonini, Soliani e Betta*).

## Presidenza del vice presidente CALDEROLI

D'ONOFRIO, *relatore*. Interviene innanzitutto per scusarsi se questa mattina nella espressione del parere contrario a tutti gli emendamenti, compresi quelli riferiti alla prima parte della Costituzione, le sue parole possono essere state considerate come poco riguardose nei confronti del senatore Andreotti e del lavoro svolto dall'Assemblea costituente, di cui invece la maggioranza conferma le scelte compiute in tema di libertà. Desidera inoltre esprimere la disponibilità a completare il confronto svoltosi in Commissione con l'opposizione, che infatti ha consentito la nomina di un relatore per l'Assemblea, per quanto riguarda la definizione del Senato federale, smentendo la volontà di rinviare alla Camera dei deputati le scelte in ordine alla composizione ed alla contestualità dell'elezione con quella dei Consigli regionali. Pertanto, nel confermare il parere contrario a tutti gli emendamenti, chiarisce che la rigidità dell'intesa della maggioranza riguarda la forma di Governo piuttosto che il Senato federale e le garanzie di carattere generale. (*Applausi del senatore Iervolino*).

*Il Senato respinge l'emendamento 1.3, identico all'1.4.*

VILLONE (*DS-U*). Con riferimento alle osservazioni del relatore, sottolinea che il lavoro compiuto dalla Commissione ha lasciato irrisolti troppi nodi da sciogliere e pertanto il dibattito in Aula deve proseguire in maniera articolata. Nel dichiarare quindi il voto contrario all'emendamento 1.500, che propone il sistema parlamentare monocamerale, ribadisce la convinzione dell'opportunità di modificare la normativa vigente, anche se emerge il contrasto interno al centrosinistra sulla configurazione del Senato. Si confrontano infatti da una parte la concezione di una istituzione federale nazionale e dall'altra – ad esempio nelle posizioni dei senatori Vitali e Morando – di un organo che si giustappone alle istituzioni regionali e quindi viene eletto contestualmente ai Consigli regionali.

*Il Senato respinge l'emendamento 1.500.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 1.800 a 1.502 sono stati ritirati o sono preclusi.

BASSANINI (*DS-U*). Nonostante la convergenza raggiunta in Commissione sulla necessità di un superamento del bicameralismo paritario da correlare alla riforma dello Stato in senso federale, non ritiene di poter votare favorevolmente sull'articolo 1, in quanto il testo nel suo complesso non configura il Senato secondo un modello accettabile, né sotto il profilo delle funzioni né sotto quello della rappresentanza. Il modello proposto

non è infatti assimilabile a quello tedesco, eventualmente allargato alle autonomie locali, nel quale il Senato rappresenta le Regioni, né a quello statunitense dove è rappresentativo dell'elettorato degli Stati e costituisce un effettivo contropotere, né una soluzione mista in grado di conciliare garanzia e rappresentanza dei territori, ma in definitiva si riduce ad un sottoprodotto del ceto politico locale.

NANIA (AN). Con gli ultimi interventi il dibattito ha raggiunto un livello adeguato all'importanza dei temi trattati; in particolare è stata approfondito il tema del rapporto tra Senato federale e territorio, rispetto al quale la soluzione individuata è la contestualità delle elezioni del Senato e dei Consigli regionali e, in via transitoria, la partecipazioni dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome. Alla luce di tale soluzione va riconosciuto al centrodestra ed in particolare alla Lega la volontà di ricercare un collegamento con il territorio restando nell'ambito di un federalismo unitario e paritario.

*Il Senato approva l'articolo 1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (UDC). Gli emendamenti 2.4 e 2.5 garantiscono il principio dell'eguaglianza del voto espresso dai cittadini nell'elezione dei propri rappresentanti attraverso una equilibrata ripartizione della popolazione nei diversi collegi elettorali. L'emendamento 2.3 ripristina il numero di 630 deputati, più rispondente a stabilire uno stretto rapporto tra gli eletti e gli elettori.

TURRONI (Verdi-U). L'assenza di qualsiasi motivazione plausibile alla riduzione a 400 del numero dei deputati, che è il risultato più di demagogici atteggiamenti antiparlamentari ed antipolitici e non risponde all'esigenza di rappresentanza territoriale e di efficienza, ha motivato la presentazione dell'emendamento 2.503, che altrettanto casualmente propone di fissare il numero dei deputati in 500. Con l'emendamento 2.10 si riducono ad otto i deputati assegnati alla circoscrizione Estero, ritenendo incongruo che cittadini di altri Paesi possano decidere su questioni di interesse nazionale.

BUDIN (DS-U). Ritira gli emendamenti all'articolo 2 e agli articoli successivi di cui è primo firmatario.

DATO (Mar-DL-U). L'emendamento 2.505 sancisce il principio del progressivo riequilibrio delle candidature, stabilendo che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Questa norma dovrebbe ispirare tutto l'ordinamento e colmare un pesante ritardo che caratterizza la situazione italiana sotto il profilo della



presenza delle donne nelle istituzioni. Infatti, la timida riforma dell'articolo 51 della Costituzione, benché positiva in quanto consente di attivare specifiche azioni, non ha ancora prodotto alcun effetto. Invita pertanto il Senato a concludere l'esame del disegno di legge di cui è prima firmataria, volto a promuovere l'equilibrata partecipazione di donne e uomini alle cariche elettive. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Gli emendamenti 2.11, 2.800, 2.802, 2.806, 2.807, 2.805, 2.804, 2.804<sup>a</sup> e 2.9 sono stati ritirati

D'ONOFRIO, *relatore*. Invita il senatore Gubert a ritirare gli emendamenti 2.4 e 2.5, che indicano auspici condivisibili ma non traducibili in norme di rango costituzionale. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti, rilevando come il numero dei deputati indicato riprenda criteri emersi in sede di Bicamerale e come, del resto, le alternative proposte risultino altrettanto opinabili. Infine, l'emendamento proposto dalla senatrice Dato, pur facendo riferimento ad obiettivi condivisibili, non sembra applicabile al meccanismo elettorale vigente per la Camera.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti 2.500 e 2.501.*

GUBERT (*UDC*). Ritira l'emendamento 2.4, ma mantiene il 2.5, sottolineando che le proposte indicano vincoli per le successive leggi elettorali al fine di evitare, nei sistemi non proporzionali, l'attribuzione al voto di un peso diverso.

*Il Senato respinge gli emendamenti 2.5, 2.502 e 2.801.*

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 2.3 mantiene l'attuale composizione numerica della Camera dei deputati ritenendo non conveniente ridurre il rapporto tra elettori ed eletti e determinare problemi di rappresentatività e di raccordo dei parlamentari con i loro collegi.

TURRONI (*Verdi-U*). Il numero dei membri della Camera dei deputati proposto dall'emendamento 2.503 è casuale tanto quanto quello proposto dal Governo. Auspica che nei passaggi successivi si effettui una comparazione con i Parlamenti degli altri Paesi per individuare un rapporto ottimale tra eletti ed elettori.

*Il Senato respinge gli emendamenti 2.3 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 2.503 e 2.2), 2.10 (identico al 2.12), 2.803 (sostanzialmente identico al 2.7) e 2.505. Viene quindi approvato l'articolo 2.*

BASSANINI (*DS-U*). In relazione agli interventi svolti a conclusione dell'esame dell'articolo 1, reputa opportuno accantonare l'articolo 3 e, se il relatore è d'accordo, anche l'articolo 4, per consentire una valutazione approfondita degli emendamenti in tema di composizione, struttura e modalità di elezione del Senato federale.

D'ONOFRIO, *relatore*. Concorda con la proposta del senatore Bassanini per quanto riguarda l'articolo 3, mentre ritiene si possa passare all'articolo 4 che individua i requisiti di eleggibilità a senatore proponendo una soluzione lungamente dibattuta in Commissione.

PRESIDENTE. Accantona l'articolo 3. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

TURRONI (*Verdi-U*). L'articolo 4 individua requisiti di eleggibilità alla carica di senatore che da un lato riducono la possibilità delle donne di essere elette, dall'altro introducono limitazioni assurde specie alla luce del precetto costituzionale secondo il quale i parlamentari rappresentano la Nazione ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

VILLONE (*DS-U*). In relazione alla proposta di accantonamento, segnala che l'articolo 4 potrebbe essere l'ambito nel quale risolvere i problemi di incompatibilità delle cariche elettive regionali, provinciali e comunali con la carica di senatore.

D'ONOFRIO, *relatore*. E' opportuno evitare che la norma in esame possa essere interpretata come una cancellazione delle ineleggibilità previste da leggi ordinarie e costituzionali. I contenuti dell'articolo 4 non precludono alcuna delle alternative possibili in relazione alla composizione ed alla struttura del Senato federale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). L'emendamento 4.27 propone la soppressione dell'articolo in considerazione della profonda disomogeneità esistente tra i requisiti, posti in alternativa, riguardanti il ricoprire o l'aver ricoperto cariche elettive in enti territoriali e la residenza nella Regione, elemento a carattere puramente burocratico che non segnala alcun particolare legame con il territorio. Peraltro, si rischia di pregiudicare il contenuto della legge ordinaria in materia di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di senatore in quanto sarà difficile porre limitazioni all'accesso alla carica di senatore per chi ricopre cariche elettive in enti territoriali.

VITALI (*DS-U*). L'emendamento 4.23 è volto a limitare i requisiti per l'eleggibilità a senatore alla sola età e alla residenza nella Regione, sopprimendo il riferimento alle cariche pubbliche ricoperte che, tra l'altro, appare privilegiare nell'elezione al Senato un ceto politico professionale.

PASSIGLI (*DS-U*). Sarebbe preferibile affrontare la materia dei requisiti per l'eleggibilità a senatore dopo l'esame dell'articolo 3, che deciderà in merito alla natura del Senato federale, in quanto, qualora si opti anche per la presenza al suo interno di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, il requisito della territorialità viene naturalmente superato. Peraltro, la riduzione del numero dei senatori, che appare certa, favorirà da parte dei cittadini le elezioni di rappresentanti del territorio piuttosto che di candidati paracadutati nella Regione dai partiti. In tal senso l'emendamento 4.17 propone di limitare i requisiti all'età e alla residenza.

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 4.508 è volto a rafforzare il rapporto tra eletti ed elettori dei singoli territori specificando che il requisito della residenza deve sussistere da almeno cinque anni.

DATO (*Mar-DL-U*). L'emendamento 4.509 segnala il senso di una scelta precisa della Costituzione in direzione di un bilanciamento tra i due sessi nelle liste per le elezioni del Senato federale. È preferibile comunque una soppressione dell'articolo in primo luogo perché rischia di tradursi in una penalizzazione delle donne, stante la scarsa presenza delle stesse nelle cariche elettive in enti territoriali, ed in secondo luogo perché privilegia un ceto politico professionale. Stupisce anzi che la norma sia condivisa da forze politiche della maggioranza che affermano di voler imprimere forti novità rispetto al passato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Bassanini*).

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra seduta.

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(2414) Norme in materia di reati elettorali** (*Approvato dalla Camera dei deputati e derivante dallo stralcio degli articoli 2 e 3 del testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza il relatore allo svolgimento della relazione orale.

PASTORE, *f. f. relatore*. Manifesta l'orientamento favorevole della Commissione sul disegno di legge che depenalizza il reato di falso ideologico in occasione della sottoscrizione delle liste elettorali, derubricandolo a contravvenzione. Ne consegue la necessità di esaminare quanto prima la disciplina della raccolta delle firme per la presentazione delle liste.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

TURRONI (*Verdi-U*). Nel concordare nel merito del disegno di legge, sottolinea l'opportunità di eliminare l'onere della presentazione delle firme per chi è già rappresentato in Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica, passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge e dei relativi emendamenti.

PASTORE, *f. f. relatore*. Si esprime in senso contrario non nel merito ma per la necessità di rinviare la materia riguardante la sottoscrizione delle liste elettorali ad un successivo disegno di legge.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

CALLEGARO (*UDC*). Chiede la votazione per parti separate degli emendamenti 1.3 e 1.4.

TURRONI (*Verdi-U*). Stante la presentazione, insieme con il senatore Magnalbò, di un disegno di legge che riprende il contenuto delle proposte di modifica e di cui auspica un celere *iter* parlamentare, ritira gli emendamenti.

NANIA (*AN*). Sottolinea anch'egli la necessità di un celere *iter* parlamentare del disegno di legge in materia.

VILLONE (*DS-U*). Accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 1.1 (testo corretto), il cui contenuto sarà trasposto in un disegno di legge, di cui sollecita fin d'ora l'*iter* in Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-U*). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

ZANCAN (*Verdi-U*). In dissenso dal Gruppo, è contrario ad un provvedimento che punisce con un'ammenda reati punibili con pesanti pene detentive, in contrasto con il principio fondamentale di giustizia condiviso dai cittadini.

MORO (*LP*). Dichiara il voto favorevole della Lega al provvedimento.

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvia la votazione finale del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 5 febbraio.

*La seduta termina alle ore 20,42.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agogliati, Antonione, Baldini, Bosi, Cirami, Collino, Colombo, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Danzi, De Gennaro, Federici, Guzzanti, Ioannucci, Magnalbò, Mainardi, Malan, Mantica, Manunza, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Ulivi, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6<sup>a</sup> Commissione permanente; Bongiorno e Chirilli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia; Mulas, per partecipare ad una cerimonia.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,34).

### **Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione**

**(252) STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione**

**(338) BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica**

**(420) MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo**

**(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario**

**(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere**

**(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione**

**(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale**

**(1350) D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione**

**(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale**

**(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione**

**(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione**

**(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione**



(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

**(2507) VILLONE e BASSANINI.** – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

**(2523) MARINI e COVIELLO.** – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Procediamo con la votazione dell'emendamento 01.900.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Comprendo le ragioni per cui il senatore Del Pennino, a cui va tutta la mia stima e considerazione, ha presentato questo emendamento. Poco fa, sorridendo con alcuni colleghi, dicevo che il senatore Del Pennino si appresta a celebrare, fra cinque giorni (il 9 febbraio), il 155° anniversario della Repubblica romana, ma nello stesso tempo – ironia della sorte – si trova in una formazione politica all'interno della quale si parla assai poco di Repubblica. C'è un signore che regge quella formazione politica, nella quale è collocato il collega repubblicano Del Pennino, che non è organizzata secondo principi democratici, che non fa congressi, non fa votazioni, nella quale in sostanza c'è una monarchia assoluta.

Comprendo, pertanto, le ragioni che inducono il collega a tentare attraverso questo emendamento – che, preciso subito, condivido – di far sì che i partiti, a cominciare dal suo, siano fondati sulla base di principi democratici.

Non posso far altro quindi che esprimermi a favore di questo emendamento, sottolineando però anche altre due questioni. Mi rivolgo innanzitutto al collega Nania, dicendo che questo emendamento non è fuori

luogo, come egli ha sostenuto nel suo intervento. Questa proposta di modifica, infatti, sottolinea un problema vero presente nel complesso delle modifiche costituzionali proposte, che si riferiscono al patto fra gli italiani e che lo cambiano in favore di uno solo di essi.

In sede di discussione generale, nel corso del mio intervento, ho parlato della cosiddetta Costituzione materiale, la quale ha fatto sì che vi fosse una progressiva sottrazione al Parlamento delle sue prerogative (cioè fare le leggi), a vantaggio del Governo. Oggi infatti legiferiamo principalmente attraverso decreti-legge, che modificano l'ordinamento, pur essendo privi molto spesso di quei requisiti di necessità e urgenza straordinari previsti dalla Costituzione. Legiferiamo attraverso decreti legislativi, con i quali il Governo riceve una delega dalla propria maggioranza, che comprendono ormai un'amplissima serie di materie e che sono sottoposti al solo parere consultivo delle Camere.

Insomma, si è riservato all'Esecutivo un potere che la Costituzione assegnava al Parlamento Camere, Senato e Camera dei deputati.

Accanto a questo, vi è una spiccata, crescente personalizzazione della politica e quindi quello che noi abbiamo di fronte è il tentativo di rafforzare i poteri di una maggioranza, ma soprattutto quelli del suo *leader*, riproducendo in Parlamento la situazione che esiste in due partiti della coalizione che si autodefinisce Casa delle Libertà.

Io, in nome del condono, che è il secondo varato dalla Casa delle Libertà, amo definire quest'ultima «casa abusiva delle libertà», anche perché di essa fanno parte, soprattutto in questo ramo del Parlamento, due colleghi che nei giorni scorsi hanno visto i loro abusi edilizi condannati dalle aule di giustizia o dalle amministrazioni locali.

Quindi, ci troviamo di fronte ad una forte personalizzazione della politica, con la riproduzione di una situazione non democratica che esiste in due partiti della maggioranza nel Parlamento. Il presidente Amato alcuni giorni fa, quando noi presentammo il nostro testo, che era contrapposto a quello della maggioranza, affermò che vi era una dittatura della maggioranza; io sostengo che vi è una dittatura all'interno stesso della maggioranza. Quindi, una maggioranza, un Parlamento che saranno sottoposti al volere del *Premier*, che è anche padrone, padrone del partito che egli ha fondato.

Pertanto, che cosa c'è di meglio, di più opportuno dell'emendamento che ha presentato il collega Del Pennino, che modifica e sostituisce interamente l'articolo 49 della Costituzione, stabilendo che i partiti che devono concorrere a determinare la politica nazionale devono essere organizzati su basi democratiche? Vedete, è stato dichiarato questa mattina che tale riforma è la conclusione delle attività di riforma dell'ordinamento costituzionale. Per quel che ci riguarda, questa riforma è la «soluzione finale» in relazione ai compiti, alle prerogative e al ruolo del Parlamento, concentrandosi nelle mani di una o due persone il potere totale di decisione e di scelta.

Noi quindi riteniamo che i partiti, che sono stati colpiti in questo decennio sempre con maggiori attacchi ed aggressioni, non riconoscendo il

ruolo né le funzioni fondamentali che hanno svolto per oltre cinquant'anni dalla Costituzione repubblicana, abbiano il compito e il dovere di determinare questa politica nazionale su base democratica, soprattutto se questa base democratica sarà garantita. Ma poiché non è stato possibile approvare una legge in precedenza, per i motivi che tanti colleghi hanno elencato questa mattina, riteniamo che queste norme debbano essere comprese all'interno della Costituzione.

Terminati i lavori di questa mattina ho chiesto al senatore Del Pennino la ragione per la quale le parole «con metodo democratico» fossero state tolte dal primo capoverso del suo nuovo emendamento. Egli mi ha spiegato che il metodo democratico, così come risultò dal dibattito della Costituente, si riferiva esclusivamente all'attività che i partiti svolgevano nella determinazione della politica nazionale e non già al loro interno. Quindi, non era quella una norma sufficiente per garantire che questi partiti fossero democratici.

Avrei certamente preferito vi fosse la soppressione della parola «fondamentale», così come aveva illustrato il collega questa mattina, ma devo dire anche all'amico Petrini che le ultime parole, laddove si dice: «compresa la designazione dei candidati alle elezioni, ivi incluse le candidature per l'elezione del Primo Ministro», non significano affatto – almeno dal mio punto di vista, così come leggo il testo – che tali indicazioni avvengono naturalmente al di fuori del Parlamento attraverso l'elezione diretta; possono avvenire anche all'interno del Parlamento – e questo testo lo indica chiaramente – con i metodi tradizionali che abbiamo conosciuto finora.

Per questo ritengo che l'emendamento sia importante, significativo, e se addirittura venisse accolto dalla maggioranza penso ci toglierebbe molte delle «armi»: penso, ad esempio, a quando sosteniamo che stiamo andando verso una democrazia nella quale uno solo comanda e tutti gli altri sono sottoposti al suo volere.

Per questo voteremo a favore dell'emendamento 01.900.

CICCANTI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, questa mattina sull'articolo 1 il relatore D'Onofrio, molto opportunamente, ha richiamato l'attenzione sul primato della sovranità popolare.

In effetti, questa riforma ripropone al centro il primato della sovranità popolare laddove, per esempio, si modifica l'articolo 92 della Costituzione prevedendo un Primo Ministro collegato con i candidati, che è il vero problema che abbiamo di fronte.

Ebbene, se si collega questo concetto con gli altri espressi al secondo e al terzo comma dell'articolo 92 si ha, da una parte, il potere – qui è stato detto – assoluto dello scioglimento della Camera dei deputati da parte del Primo Ministro, dall'altra, però, un potere di scioglimento che

viene generato da un'azione della Camera, per cui quando c'è una divaricazione dell'oggetto unitario della volontà dell'elettorato che è rappresentato dal Primo Ministro, dal parlamentare, dal candidato, è giusto fare ricorso all'elettorato, cosa che con l'attuale legislazione costituzionale non avviene.

Pertanto, quando emerge un conflitto con l'oggetto unitario l'arbitro diretto non è più il Parlamento, il Gruppo parlamentare, o addirittura centri di potere extraparlamentari, ma il corpo elettorale. Quindi, la norma ha una sua razionalità.

Ora, è concepibile una sovranità popolare senza partiti? Discutiamo la riforma della seconda parte della Costituzione, la parte ordinamentale, che ha sullo sfondo i principi della prima parte, riguardanti i diritti e i doveri dei cittadini. Nel caso specifico dell'emendamento del senatore Del Penino, esso riguarda il Titolo IV, cioè i rapporti politici, di cui all'articolo 49.

È stato sostenuto dal relatore che detto articolo è estraneo alla seconda parte, però l'articolo 49 non si può non coniugare con l'articolo 2 della Costituzione, che rientra tra quelli declinati come principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e che riconosce e garantisce i diritti inviolabili del cittadino (quindi, il diritto di parola, di pensiero, di associazione, di vita). Questi diritti inviolabili preesistono all'ordinamento e vengono riconosciuti dal legislatore costituzionale al cittadino nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Abbiamo quindi la formazione sociale nella quale si svolge la personalità del cittadino, dell'individuo.

L'articolo 2 della Costituzione aggiunge poi che i doveri inderogabili di solidarietà politica (e poi economica e sociale) si raggiungono attraverso le formazioni sociali. Vi è quindi la centralità dei corpi intermedi. Non abbiamo perciò un sistema a democrazia diretta, ma una democrazia che si costruisce dal basso, una sussidiarietà «politica e istituzionale», aspetti che non sono in alternativa ma si coniugano insieme. Vi è la centralità di una democrazia fondata sui corpi intermedi, quindi sui partiti, come poi si declina con l'articolo 49.

Ora, questo sistema è stato concepito come alternativa ad una democrazia plebiscitaria. Desidero quindi richiamare i caratteri dell'articolo 49, proprio tenendo conto di questa premessa. L'articolo 49 richiama che la sovranità appartiene al popolo, ma con esercizio nei limiti dell'attuale Costituzione. Si tratta di una sovranità esercitata attraverso i partiti, i quali concorrono, non in senso competitivo, ma nel senso che supportano, con metodo democratico, la definizione della politica nazionale e, direi anche, locale. Qui vi è un problema politico che riguarda tutti noi, che riguarda questa cosiddetta seconda Repubblica.

Nella prima Repubblica avevamo un sistema bipolare che tendeva al bipartitismo DC-PCI; la seconda Repubblica ha invece abolito con *referendum* il sistema delle preferenze, e a tale abolizione dobbiamo farla risalire. Nella seconda Repubblica vi è quindi una volontà popolare che si esprime, è vero, indicando uno schieramento ed un partito, ma non la per-

sona; nella prima Repubblica, invece, si indicavano i partiti e la persona, ma non lo schieramento. Si tratta di coniugare le virtù del primo periodo con quelle del secondo e non di sommarne i vizi, le deformazioni e le discrasie.

Oggi abbiamo un sistema che indica il candidato e la decisione del candidato, quando si è in presenza dei cosiddetti collegi non a rischio, ma sicuri, viene presa a tavolino dai responsabili dei partiti di uno schieramento o dell'altro. Sicché, abbiamo un Parlamento che, per buona metà, è commissariato – mi si passi il termine – dai responsabili dei partiti del centro-destra e del centro-sinistra.

Un Parlamento che oggi deve rivedere le regole di se stesso con questo vizio genetico, per cui è, in qualche modo, anchilosato e limitato, e non può esprimere appieno tutta la sua volontà, che gli deriva proprio da un mandato di sovranità popolare. C'è poca sovranità e questo *deficit* di sovranità dovrebbe pesare sulle decisioni.

Voglio ricordare che il centro-sinistra ha scelto Rutelli quale suo candidato da anteporre a Berlusconi non perché fosse più bravo di Amato, ma per quella cultura del visagismo e della mediacrazia che qui è stata richiamata qualche tempo fa.

Oggi si può anche ironizzare sul *lifting* di Berlusconi, ma ricordo lo scontro elettorale del 2001 che si basava proprio su questo messaggio privo di contenuti nei confronti del popolo italiano e dell'elettorato, e ne hanno esaltato gli aspetti deteriori proprio coloro che hanno candidato Rutelli non per altri meriti se non perché era «bellocchio».

Oggi i partiti vanno alla ricerca di queste forme mediatiche, ma soprattutto sono partiti personalistici. Il tempo non mi consente di riflettere sulla questione, per cui esamino subito l'emendamento presentato all'articolo 49.

Sono d'accordo sul comma 1, ma non condivido particolarmente il comma 2, laddove si parla dei principi fondamentali perché la democrazia è qui intesa in senso funzionale e strutturale e si fa riferimento al principio organizzativo. Non sono poi troppo favorevole al comma 3.

Desidero dire al collega Del Pennino che non condivido il fatto di comprendere la designazione dei candidati e del Primo Ministro, prevista nel comma 4 dell'emendamento in questione, perché è assorbente laddove viene scritto «tutte le fasi di formazione della volontà dei partiti».

Se il senatore Del Pennino vuole prevedere per i partiti la definizione di tutte le fasi, non capisco che cosa c'entra il fatto di comprendere anche quella dei candidati e del Primo Ministro essendo già implicita nella scelta. Altra questione è l'elezione del Primo Ministro.

Non so se sia ammissibile questo emendamento, pur se ammesso, perché anticipa il voto dell'articolo 26 di modifica dell'articolo 92, comma 1. Quindi, non capisco come si faccia a comprendere anche il Primo Ministro se dobbiamo ancora sceglierlo.

È giusto poi che con una norma costituzionale e con legge si definisca l'organizzazione della democrazia dei partiti? Non credo proprio.

Pertanto, per tutte queste ragioni, voterò l'emendamento ma preferirei che fosse depurato dei vizi e dei limiti indicati. (*Applausi dei senatori Gubert e Gaburro*).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 01.900 sarà votato per parti separate e, quindi, procederemo alla votazione della prima parte dell'emendamento, che include i primi tre commi dell'articolo 49, e poi a quella della restante parte, comprendente l'ultimo comma.

Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 01.900, presentato dal senatore Del Pennino, fino alle parole: «fonti di finanziamento».

**Non è approvata.**

MORANDO (*DS-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per evidenziare un aspetto che qualche volta può essere delicato.

Il relatore e il Governo devono esprimere il proprio parere quando vengono posti in votazione gli emendamenti. Sull'emendamento 01.900 vi era parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, certamente. Lei però aveva rivolto al presentatore un invito al ritiro, che non è stato accolto dal senatore Del Pennino.

D'ONOFRIO (*UDC*). Credevo di aver detto – se non l'ho fatto, chiedo scusa – che, qualora non fosse stato ritirato, il parere sull'emendamento era contrario.

PRESIDENTE. Certo, si intende questo.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 01.900, presentato dal senatore Del Pennino.

**Non è approvata.**

Ricordo che l'emendamento 01.700/1 è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.700.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo all'emendamento 01.700.

Nella ormai ben nota bozza Amato si sottolinea la necessità di arricchire e di rafforzare gli strumenti di partecipazione democratica. Vorrei ricordare al relatore, che su questo punto ha centrato il parere sugli emendamenti all'articolo 1, che la sovranità popolare non si esaurisce *uno actu*: una volta ogni cinque anni il popolo vota, elegge il Primo Ministro e gli delega pieni poteri. Questa è una forma molto riduttiva di democrazia e di esercizio della sovranità popolare.

So che la formulazione dell'emendamento del senatore Sodano Tommaso potrebbe incontrare le critiche già avanzate dal presidente Andreotti sul successivo emendamento che ha come primo firmatario il senatore Villone, però vorrei ricordare che la Costituzione contiene principi, indirizzi, norme generali che sono spesso programmatici ma non per questo privi di importanza.

Nel caso specifico, l'emendamento in votazione, come pure il successivo, sottolinea la nostra volontà di una democrazia effettiva e piena in cui siano numerosi e significativi gli strumenti con i quali i cittadini possono partecipare alle decisioni pubbliche e significative le forme di democrazia economica.

Chi sostiene la democrazia e la sovranità popolare non può non volere strumenti di questo genere, non può accettare l'idea che la sovranità popolare si esaurisce in una delega conferita ogni cinque anni, dopodiché il popolo tace per l'intero periodo. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Gubert*).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, l'idea che la Costituzione della Repubblica italiana sia fatta di una partecipazione che si esaurisce nel voto degli elettori ogni cinque anni, con riferimento alle diverse assemblee elette e ai diversi rappresentanti degli esecutivi che vengono scelti, è fuori della realtà.

La nostra Costituzione, dal punto di vista dell'impostazione, è articolata per parti e per titoli. La nostra Costituzione, elaborata senza pensare a ragioni strumentali, di carattere momentaneo o ostruzionistico, denotanti un vizio che viene da lontano, è stata costruita per titoli, ove si parla di rapporti economici e politici e di diritti fondamentali dei cittadini.

La volontà di introdurre in questo momento, in cui si discute di riforma dell'ordinamento della Repubblica, elementi e passaggi che non hanno niente a che vedere con ciò di cui stiamo parlando significa disto-



gliere l'attenzione dal passaggio fondamentale: la costruzione di una sovranità autentica, fondata soprattutto sul rispetto del voto dei cittadini.

Colleghi senatori, prima di pensare a quanta e quale democrazia o a quanta e quale partecipazione è iscritta nella nostra Costituzione, mi sembra opportuno cominciare a pensare se la sovranità esercitata dal cittadino con il voto è vera, impegnativa, responsabile e vincola le forze politiche, la maggioranza e l'opposizione, a rispettarla.

In questo senso l'emendamento 01.700 è del tutto fuori luogo e anzi devo dire, come ha precisato il relatore questa mattina, che partire dal punto di vista che la nostra è una Costituzione che non costituisce, non fonda, non inventa le autonomie, ma le riconosce, significa in questo momento prendere atto del fatto che siamo di fronte ad una Costituzione (quindi, ad una proposta, da questo punto di vista, che la «svolge»), che ritiene un dato di fondo molto importante della democrazia di questo Paese rendersi conto che le autonomie degli Enti locali, degli Enti autonomi non sono inventate dal sistema politico, ma sono un prodotto della ricchezza istituzionale autentica di questo Paese.

Vorremmo che l'opposizione, da questo punto di vista, anziché perdere tempo in discorsi che sono fuori luogo e fuori sede, si impegnasse nel definire meglio la ricchezza di questa democrazia istituzionale che la proposta di riforma riconosce e non costituisce.

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, intendo svolgere solo brevissime considerazioni sull'emendamento 01.700.

Comprendo che si debba discutere ampiamente su certi temi. Mi meraviglio, però, che il senatore Bassanini (e, immagino, il Gruppo dei DS) voti favorevolmente all'emendamento 01.700. Invito dunque i colleghi a leggere il primo e soprattutto il secondo comma di tale emendamento, che probabilmente vuole trasformare la prima Repubblica nella Repubblica dei *soviet*: questo sia chiaro. (*Commenti dal Gruppo DS-U*). Colleghi, vi invito a leggere il contenuto del secondo comma.

Se si trattasse di una dichiarazione utile ad impiegare del tempo, la potrei anche capire; se invece si tratta di una dichiarazione seria, di schieramento politico, sinceramente mi appare incomprensibile, perché va al di là di ogni immaginazione – che almeno io avevo fino ad un minuto fa – delle capacità della sinistra di arrivare ad esiti come quelli indicati nell'emendamento in votazione.

Dichiaro, dunque, il nostro voto fermamente contrario sull'emendamento 01.700. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.700, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.100.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, intanto vorrei assicurare il collega Pastore, perché con ogni evidenza questo mio emendamento non è affatto dei *soviet*, come è ovvio, ma è, al massimo, una proposta modificativa da piccola e media borghesia, tale da non spaventare alcuno.

Vorrei chiedere ai colleghi di smettere di fare, come si sente un po' troppo frequentemente in quest'Aula, quella sorta di gioco a rivendicare colpe e meriti: avete cominciato voi, siete stati voi, no, sono stati quegli altri. Soprattutto, vorrei che la smettessimo con i richiami alla Bicamerale, a una proposta che non vide mai la luce, a una realtà virtuale, mentre questa è la realtà concreta: non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. Guardiamo alla decisione che assumiamo oggi.

Dunque, signor Presidente, perché insistiamo sull'emendamento 01.100? Il senatore Andreotti ha detto oggi che non gli piace. Vorrei dire al presidente Andreotti che anch'io sono, innanzitutto, per la democrazia rappresentativa, che considero una delle forme storicamente più raffinate che l'esperienza delle forme di Governo ha prodotto.

Mi trovo, però, davanti a un problema che il senatore Andreotti ha colto nel suo intervento, quando ha detto che stiamo uscendo dal sistema parlamentare, ma non sappiamo dove stiamo andando. Ha ragione. Stiamo azzerando la funzione della rappresentanza politica: questo è quanto stiamo facendo.

Lo stiamo facendo alla Camera, dove c'è una maggioranza sotto tutela del Primo Ministro e un'opposizione che non conta, perché già adesso non conta, come fanno i colleghi che hanno fatto opposizione la scorsa legislatura e come sappiamo noi.

Lo stiamo facendo al Senato, dove stiamo mettendo in piedi qualcosa di esposto: un senatore è esposto nella sua permanenza in carica ai sussulti di un ceto politico regionale, alle scelte di un presidente di Giunta regionale, alle scelte di un partito di coalizione di maggioranza in un Consiglio regionale che decide di giocarsi una partita ed ovviamente la apre su questo grande mercato, per cui chi ha il potere di crisi oggi non solo mette in gioco se stesso nei Consigli regionali, ma anche tutti i seggi senatoriali.

In Sicilia si apre la crisi per i 90 dell'Assemblea e per i 61 senatori; in Campania per i 60 dell'Assemblea e per i 46 senatori: è un incentivo potentissimo. La convenienza delle crisi sale a dismisura. Mettiamola così: un incentivo all'instabilità. Quindi, stiamo azzerando la funzione della rappresentanza parlamentare, perché queste sono istituzioni che non potranno esercitarla efficacemente.

Ora, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi su un punto. Che cos'è un Parlamento? A che cosa serviamo noi in Parlamento? Lasciamo stare le critiche qualunquistiche. Un Parlamento – permettetemi la similitudine

– è un grande ammortizzatore politico-istituzionale; svolge la stessa funzione che nelle automobili svolgono gli ammortizzatori: tenere la macchina incollata alla strada.

Il Parlamento e le Assemblee rappresentative in genere hanno la funzione di tenere le istituzioni vicino alla comunità; evitano che qualunque scossone mandi fuori strada la macchina e metta sottosopra il circuito politico-istituzionale: a questo servono le Assemblee rappresentative.

Il senatore Andreotti sa che in questo Paese abbiamo attraversato tanti anni difficili, come sa quante volte il Parlamento è stato una valvola di sicurezza del sistema, la sede nella quale le tensioni si sono manifestate e si sono composte perché vi trovavano risposte efficaci. Quante volte, se non avessimo avuto un Parlamento come sede efficiente di rappresentanza politico-istituzionale, la Repubblica avrebbe corso rischi gravissimi! Il senatore Andreotti lo sa, come lo sa chiunque conosca la storia della Repubblica.

Abbiamo già azzerato la funzione di rappresentanza politica in tutte le Assemblee: lo abbiamo fatto nei Consigli comunali, lo abbiamo fatto nei Consigli provinciali, lo abbiamo fatto nei Consigli regionali. Quante volte ci siamo detti: le Assemblee sono in sofferenza, i Consigli non contano nulla, dobbiamo fare qualcosa! Ora, estendiamo la stessa logica al Parlamento della Repubblica. Questo vuol dire che non ci sarà alcun luogo più istituzionale in cui si esprime efficacemente una rappresentanza politica.

Il relatore D'Onofrio diceva oggi: noi non vogliamo la democrazia dei girotondi e delle piazze. Ma, cari colleghi della maggioranza, perché i girotondi? Perché le piazze, se non per il motivo che già oggi si ritiene da parte di tanti che le sedi di rappresentanza politico-istituzionale non siano in grado di ascoltare e recepire le domande che vengono dalla società?

Se diminuiamo ancora la capacità di rappresentanza di questo sistema, moltiplicheremo i girotondi, moltiplicheremo le piazze, facendo l'esatto contrario di quello che il relatore dice di voler fare. Sarà meglio o peggio quello che abbiamo di fronte rispetto a quello che abbiamo oggi?

Aggiungerò, in successivi interventi, altre considerazioni sul sistema dei partiti politici, sull'interesse nazionale; le farò, diciamo così, «a rate» queste mie valutazioni sull'esito ferale che stiamo ponendo in essere per la rappresentanza politica. Lo dico qui ed ora: per questo proponiamo norme che tutelano la diretta partecipazione, che sottolineano che la voce dei cittadini deve arrivare efficacemente a chi detiene il potere, non nel solo momento delle elezioni, ma nel corso del mandato.

Diversamente, l'aderenza alle istituzioni del nostro Paese non riusciremo a garantirla in alcun modo e saremo a rischio domani, assai più di ieri, che gli scossoni di una storia che non si arresta mettano tutti nella grave difficoltà e nell'impossibilità di esercitare le funzioni di rappresentanza o di Governo che siano. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Turroni).*

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Signor Presidente, mi dispiace per il mio collega Villone, perché sarei voluto intervenire sul precedente emendamento 01.700, ma intervengo volentieri ora anche sull'emendamento 01.100 perché entrambi mi sembrano espressione di una cultura nella quale non riesco a riconoscermi.

Non solo, ma, avendo frequentato per trent'anni una grande organizzazione sindacale, sento di poter dire in quest'Aula che nessun mio collega del sindacato, da quelli più importanti che hanno fatto la storia della CGIL a quelli che con me hanno costruito il sindacato nella seconda metà del dopoguerra, si riconoscerebbe in una Costituzione che trattasse il tema dei rapporti tra i lavoratori e lo Stato come fanno questi due emendamenti.

Voglio dirlo adesso: voterò contro, ma non mi basta, questa volta, votare contro: voglio che risulti agli atti parlamentari che non mi riconosco nella cultura che produce emendamenti di questa natura. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, UDC e FI*).

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, a differenza del collega Del Turco, io mi riconosco invece nella cultura della partecipazione. Ho imparato da ragazzo, nelle scuole dell'Azione cattolica, nella FUCI, seguendo il Concilio, che la vera crescita di responsabilità politica si ottiene partecipando, discutendo e valorizzando le scelte collettive, comuni e non semplicemente delegando ad altri in qualche momento elettorale le decisioni.

A me spiace che sia stato espresso parere contrario su quest'emendamento; la motivazione è stata che non è congruente con l'oggetto della nostra discussione; però, nel momento in cui si sottolinea l'aspetto della delega delle decisioni politiche una volta ogni cinque anni, credo invece che richiamare la valenza della partecipazione sia positivo e utile e sottolinei come la democrazia sia una conquista.

Non si può esercitare la democrazia con percentuali di voto che arrivino al 25 per cento della popolazione, come accade negli Stati Uniti d'America. Credo che, se non coinvolgiamo le persone, faremo arretrare il costume democratico, il costume del sentirsi partecipi delle decisioni collettive e lo ritengo un errore.

A me sembra che l'emendamento 01.100 sia ben formulato, lo riconosco nel filone del pensiero sociale e cristiano, anche se forse ha anche altre origini da parte dei proponenti.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, pur condividendo le riflessioni del collega Villone sulla funzione delle assemblee, sul ruolo di ammortizzatore delle tensioni sociali e sulla funzione che hanno svolto nella storia della nostra Repubblica nel districare situazioni di grave tensione sociale, del resto naturali nella vita democratica di un Paese, non pensiamo che questi principi trovino un'opportuna traduzione nel contenuto dell'emendamento 01.100.

Voteremo pertanto contro, come già abbiamo fatto per il precedente.

ANDREOTTI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI (*Aut*). Signor Presidente, chiedo scusa, ma stamattina avevo fatto proprio un rilievo sull'emendamento 01.100 perché diventa difficile, in un certo senso, far rimanere agli atti una votazione contraria a una parte del testo. Infatti, laddove si dice: «La Repubblica favorisce e promuove la effettiva partecipazione dei cittadini, nelle sedi politiche e istituzionali», si introduce un'aggiunta all'articolo attuale e quello che abbonda non nuoce; aggiungendo invece: «e nei luoghi di lavoro», si scrive qualcosa di veramente anomalo.

Pregherei il collega Villone (dal quale in questi anni ho imparato spesso molto) di sopprimere questo piccolo inciso; altrimenti, propongo che l'emendamento 01.100 sia votato per parti separate.

PRESIDENTE. Senatore Villone, intende sopprimere l'inciso cui ha fatto riferimento il senatore Andreotti, oppure preferisce che si voti l'emendamento per parti separate?

VILLONE (*DS-U*). Ringrazio il senatore Andreotti per le sue cortesi parole e chiedo la votazione per parti separate. Mi sembra la soluzione più semplice, di modo che ognuno possa calibrare il proprio consenso come ritiene più opportuno.

PRESIDENTE. Quindi, mantiene inalterato l'emendamento?

VILLONE (*DS-U*). Sì, ma se il Presidente consente, come suggeriva il senatore Andreotti, potremmo votare la prima parte dell'emendamento fino alle parole: «politiche e istituzionali». Credo che questo sia tecnicamente possibile, non penso sia impedito dalla tecnica di votazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Allora votiamo la prima parte e il resto è cassato? Oppure vuole che si voti anche la seconda parte dell'emendamento?

VILLONE (*DS-U*). Mi perdoni, signor Presidente, ma le ho chiesto se è possibile votare l'emendamento per parti separate. Se non è possibile, prego la Presidenza di dirmelo. Preferirei che si votasse l'emendamento per parti separate, ma la Presidenza mi dica se ciò non è possibile.

PRESIDENTE. Se cade la prima parte dell'emendamento, non c'è più il soggetto per la seconda parte. Questo mi pare evidente.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). La votazione per parti separate, richiesta dal collega Villone anche a mio nome, ha come conseguenza che, se viene bocciata la prima parte, non viene votata la seconda.

PRESIDENTE. Volevo fosse chiaro a tutti.

BASSANINI (*DS-U*). Se viene approvata la prima parte, si vota anche la seconda; se invece viene respinta la prima parte, non si vota la seconda.

PRESIDENTE. Però, c'era anche la proposta del senatore Andreotti di eliminare le parole «e nei luoghi di lavoro».

Procediamo dunque alla votazione per parti separate.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti di questo ramo del Parlamento il nostro voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 01.100, proprio perché noi Verdi siamo convinti sostenitori della partecipazione dei cittadini alle scelte che si compiono nelle sedi politiche ed istituzionali.

Noi riteniamo che questo sia l'elemento che caratterizza la sinistra dalla destra: la sinistra riconosce nella partecipazione un valore in più, diversamente da quanto accade nei regimi autoritari, come quello cui voi volete ridurre questo Paese. Noi crediamo nelle democrazie che vedono i cittadini protagonisti non solo al momento del voto, ma anche durante tutta l'attività sociale e politica che riguarda la vita istituzionale di un Paese.

Abbiamo sottoscritto Convenzioni internazionali (penso all'ultima, quella di Aarhus, nel 1998) che prevedono la partecipazione dei cittadini alle decisioni, la loro conoscenza di tutti i processi messi in atto soprattutto in tema ambientale, in materia di salute e diritti.

Come possiamo noi pensare che diritti riconosciuti ormai a livello europeo che abbiamo sottoscritto attraverso la stipula e la ratifica di convenzioni internazionali non trovino poi spazio in nome di un passato, glorioso finché si vuole, ma dove pochi contavano, evidentemente, e non debbano essere riconosciuti nella nostra Costituzione?

Noi riteniamo che questo faccia la differenza tra chi ritiene la partecipazione un fatto positivo sempre e comunque, perché costituisce crescita politica e culturale, capacità di decidere e di scegliere in ogni circostanza ciò che è meglio per tutti rispetto a chi demanda ad altri, a chi ha più possibilità, a chi detiene il potere di scelte fatte in suo nome, decise una volta per tutte al momento del voto.

Voglio ricordare che l'altro grande momento della crescita della sinistra fu quando, seguendo esperienze che, ad esempio, erano maturate all'Isolotto, a Firenze, quando in quel luogo la partecipazione dei cittadini li rendeva protagonisti di ciò che si faceva nella città e nel quartiere, si decise l'istituzione dei quartieri: si stabilì che nelle città dovessero esservi dei luoghi in cui si discuteva e si decideva, attraverso la partecipazione di tutti i cittadini, ciò che sarebbe avvenuto nel territorio in cui essi vivevano. Quello fu un grande momento di crescita politica e culturale. Purtroppo, venne poi lasciato morire dalla burocrazia, che riuscì, negli anni successivi, ad intercettare quel grande slancio, quella grande aspirazione alla partecipazione, all'esserci, al poter contare.

Noi siamo portatori di quel punto di vista, ma ci sono altri che ritengono che il desiderio di esserci e di poter contare sia qualcosa che ostacola il libero fare di chi è depositario delle conoscenze, del potere e di tutto ciò che lo colloca su un gradino superiore agli altri cittadini.

Quindi, sosterremo e voteremo l'emendamento 01.100 nella sua prima parte, mentre sulla seconda i componenti del Gruppo decideranno così come riterranno più opportuno.

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Compagna, naturalmente si esprimerà in termini diversi rispetto al senatore Gubert.

COMPAGNA (UDC). Assolutamente diversi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

COMPAGNA (UDC). Vorrei dichiarare il voto contrario sull'emendamento 01.100 perché, a differenza del collega Gubert, non potendo condividere per ragioni biografiche quel mondo e quella cultura cui ha fatto riferimento il senatore Del Turco, ritengo che la formulazione con esso proposta dell'articolo 49 sia davvero estranea al campo della legislazione costituzionale così intesa in questo provvedimento.

Ritengo, invece, che nella formulazione dell'articolo 49 proposta con un emendamento del senatore Del Pennino e in uno successivo del sena-

tore Magnalbò, vi siano ragioni sufficienti per un ponte tra la Parte I della nostra Costituzione e quella sulla forma di Governo. In questo caso, con il pieno rispetto per il mondo dei valori del senatore Gubert, penso non sia buona regola del legislatore costituzionale espandersi di continuo su materia di principi, altrimenti il disagio manifestato dal senatore Andreotti avrà infinite occasioni di ripetersi in quest'Aula.

Di qui il mio voto convintamente contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 01.100, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole «politiche e istituzionali».

**Non è approvata.**

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 01.100. Metto ai voti l'emendamento 01.1, che si intende ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Bassanini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.6, identico all'emendamento 01.600.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, anche se un po' faticosamente, arriviamo ad una parte centrale del disegno democratico che pensiamo debba oggi essere consolidato in questa operazione di revisione della Costituzione.

Se è vero, come afferma il relatore D'Onofrio, che vogliamo garantire l'effettivo esercizio della sovranità popolare, occorre garantire una condizione di base per l'esercizio della democrazia rappresentativa, cioè che il sistema dell'informazione sia in condizione di dare ai cittadini una informazione libera, completa e pluralistica.

Proponiamo che all'attuale articolo 49 della Costituzione sia aggiunto il seguente comma: «Anche a tal fine, la legge assicura il pluralismo dell'informazione, vieta le posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa, stabilisce per i partiti e per i movimenti politici eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione, e tutela il diritto dei cittadini ad una informazione libera e completa».

Vorrei dire al senatore Nania che la prova che non c'è nessun intento ostruzionistico ma che guardiamo alla sostanza è proprio questo emendamento. La Corte costituzionale ha già derivato questi principi dall'attuale sistema costituzionale, ma li ha derivati in parte, traendoli da una dispo-



sizione dell'articolo 21 che non riguarda specificamente il sistema dell'informazione e della comunicazione politica.

Con questa proposta, nei termini con cui si scrivono principi costituzionali, diamo un preciso fondamento a leggi che garantiscano il pluralismo dell'informazione, combattano o apprestino argini nei confronti dei monopoli o degli oligopoli nel sistema delle comunicazioni, fondino condizioni eque (poi discuteremo di cosa significa «eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione»; collega Pastore, ovviamente i tempi possono non essere uguali per tutte le formazioni politiche ma in relazione alle loro dimensioni, proprio questo significa «eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione»), e soprattutto vogliamo far sì che si appresti una efficace tutela del diritto dei cittadini ad una informazione politica libera e completa. Principi di questo genere dovrebbero essere ovvi.

Come è ovvio che dopo più di cinquant'anni dall'Assemblea costituente (nella quale vorrei ricordare che il tema dei rapporti tra sistema dell'informazione e scelte politiche dei cittadini e competizioni elettorali non si poneva nei termini in cui si pone oggi; siamo nel mondo dei *media*, siamo in un mondo nel quale è facile che le opinioni vengano manipolate), un sistema costituzionale debba porsi il problema, se vuole fondarsi sulla sovranità popolare, di come mettere argini alle manipolazioni, di come sostenere libere scelte degli elettori liberamente e completamente informati.

Ritengo che un voto contrario su un emendamento di questo genere riveli una cattiva coscienza. Perché si dovrebbe votare contro l'affermazione di questi principi? Certo, essi dovranno essere tradotti in leggi e i particolari, i dettagli, potranno essere oggetto di confronto tra le differenti opinioni politiche nel momento della loro traduzione in concreto.

In emendamenti successivi poniamo norme più incisive – le vedremo – come ad esempio quelle che rendono ineleggibili, se non rinunciano al controllo dei loro mezzi di informazione, l'ingegner Carlo De Benedetti, il dottor Cesare Romiti o l'onorevole Silvio Berlusconi.

Ma qui non si tratta di questo; siamo di fronte a norme puramente di principio, che quindi meriterebbero di essere esaminate con un atteggiamento aperto, se aperto è l'atteggiamento della maggioranza come noi, anche contro qualche evidenza, continuiamo a sperare che sia. (*Applausi dei senatori Passigli e Vitali*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questo è un emendamento cui attribuiamo particolare valore perché nel prosieguo di questa riforma vedremo più volte porre un accento enfatico sulla volontà popolare così come la stessa viene espressa nel momento elettorale; si fonda cioè tutto il sistema sull'assunto che la volontà popolare trovi la sua espressione completa nell'atto della votazione.

Si tratta però di un assunto criticabile, perché in realtà l'atto della votazione è, come è stato già anticipato dal senatore Bassanini, un atto estemporaneo, che si svolge una volta ogni cinque anni. Dovremmo anche domandarci quale possa essere l'evoluzione di quella volontà popolare nell'arco dei cinque anni che stanno tra una votazione e l'altra, e dovremmo, quindi, domandarci quali siano il valore e il limite della rappresentanza che con quell'atto si è andata a formare.

Ma di questo parleremo più avanti, ora limitiamoci ad assumere che nell'atto delle votazioni si esprime compiutamente la volontà popolare. Naturalmente, ciò è vero se quell'espressione di voto sottende un'opinione liberamente formatasi; sottolineo la locuzione «liberamente formatasi». L'opinione, la *doxa* platonica è qualcosa di estremamente labile, che si forma nella interazione della cultura e della personalità dell'individuo con le informazioni che riceve; è quindi qualcosa di estremamente legato all'informazione.

Le votazioni si svolgevano anche in Bulgaria. Certo, c'era il monopartitismo, ma vi era anche la possibilità di opporsi; i bulgari invece, secondo il noto aforisma, votavano compattamente a favore del Partito unico. Evidentemente, non erano assolutamente in grado di dare una valutazione compiuta della loro realtà perché ricevevano informazioni del tutto fuorvianti.

Ecco allora che, se vogliamo dare fondamento alla nostra democrazia, dobbiamo assicurarci che l'opinione che l'elettore sottende al proprio voto sia un'opinione liberamente formatasi e, per avere questa certezza, occorre che le informazioni siano state «plurali» (non possiamo dire «corrette» perché la correttezza non è un parametro che possiamo valutare o conformare secondo legge), perché è proprio nella pluralità che l'elettore troverà la correttezza, assumendo quelle informazioni che ritiene confacenti alle proprie cultura e volontà e scartando quelle che, invece, riterrà non confacenti. Il pluralismo dell'informazione è quindi l'assunto fondamentale di una democrazia; senza di esso non avremmo la democrazia, perché il voto espresso sarà stato condizionato.

Dobbiamo temere, quindi, la possibilità di ogni condizionamento e che ci siano posizioni dominanti nel sistema di comunicazione di massa. Dobbiamo stabilire che i partiti e i movimenti politici abbiano equa condizione di accesso ai mezzi di informazione.

Con questo stiamo naturalmente introducendo in Costituzione il principio cardine della *par condicio*. Potremo discutere di come si realizzerà la *par condicio* in un'apposita legge, ma dobbiamo assumere che quel principio è irrinunciabile e ad esso dovremmo dare attuazione attraverso una legge applicativa.

Pertanto, colleghi, vi prego di prestare attenzione a questo emendamento. Nel momento in cui fosse approvato, esso potrebbe costituire una solida base di condivisione sulla quale potremmo – penso compiutamente e positivamente – sviluppare il nostro dibattito per arrivare ad una Costituzione condivisa.

Naturalmente, in assenza di questi presupposti per una corretta formazione dell'opinione pubblica, discutere dei sistemi istituzionali credo sia tempo perso. Quale che sia l'architettura istituzionale che andremo a formare, senza questo fondamento essa sarà assolutamente instabile e precaria.

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, non riesco a capire esattamente, dagli interventi dei colleghi del centro-sinistra, a quali emendamenti di dettaglio essi si riferiscano; in ogni caso, farò un discorso di carattere generale.

Sono consapevole che la politica non è fatta di giudizi assoluti, ma di giudizi comparati. È davvero strano che quando il centro-sinistra – così attento alle parole sul problema del conflitto di interessi – ha governato il Paese, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità una legge sul conflitto di interessi, mentre l'Aula del Senato l'ha affossata.

BASSANINI (DS-U). Non stiamo esaminando l'emendamento sul conflitto d'interessi!

NANIA (AN). Detto questo, mi pare significativo che proprio oggi nella riunione della Conferenza dei Capigruppo si sia deciso di calendarizzare e approvare al più presto la legge sul conflitto di interessi, adempiendo a quello che ci sembra essere un preciso obbligo politico e un dovere istituzionale. La norma potrà piacere o meno, ma è un altro problema. Resta il fatto che il centro-sinistra quando era al Governo non ha approvato una legge sulla quale la Camera dei deputati si era espressa all'unanimità.

Signor Presidente, onorevoli senatori del centro-sinistra, trovo davvero curioso che si parli in un emendamento di una informazione politica libera e completa e che si sviluppi il concetto di una sovranità autentica, dicendo che i cittadini, e quindi gli elettori, debbono essere informati.

Penso che in ogni caso l'elettore debba essere informato e debba rendersi conto, quando vota, per chi vota. Immaginate, ad esempio, un collegio elettorale in cui i candidati del centro-sinistra e quelli del centro-destra si confrontano senza consentire all'elettore, nel momento in cui va a votare, di vedere scritto sulla scheda: collegio X, candidato Y per il centro-sinistra; collegio X, candidato per il centro-destra Z.

Tutti sappiamo – con molto rispetto per la televisione – che circa il 40 per cento degli italiani non vede mai i programmi televisivi. Il centro-sinistra ha sostenuto e sostiene, nella posizione formalmente attribuita alla cosiddetta bozza Amato, che bisogna cancellare dalla scheda il nome del candidato e dichiararlo mesi prima non so a quale platea.

Quindi, si vieta all'elettore, nel momento in cui ritira la scheda e la mette nell'urna, di sapere che per il centro-destra il candidato è A, per il centro-sinistra è B e chi è candidato per il terzo polo, che potrà essere quello di Di Pietro, di Occhetto o di Rifondazione Comunista o di Forza Nuova.

Quindi, da un lato, il centro-sinistra sostiene che l'elettore deve essere informato, dall'altro, invece, lo acceca, non gli fa vedere niente, toglie il nome sulla scheda perché esiste ancora il complesso di chi pensa che si vinca o si perda a seconda che il nome sia Berlusconi, Fini o altro.

Vogliamo costruire una democrazia che funzioni, senza complessi di inferiorità, o vogliamo costruire una democrazia ove, per paura dell'avversario, si arriva a negare l'ovvietà, ciò che la logica ritiene normale, al punto che la proposta di modifica della legge elettorale che elimina l'indicazione del nome sulla scheda porta la firma, per il Senato, di Villone e, per la Camera, dell'onorevole Franceschini? Non dite che volete informare gli elettori; volete, piuttosto, tenerli con gli occhi bendati. (*Applausi dei Gruppi AN e FI*).

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, faccio fatica a seguire il ragionamento del collega Nania non perché egli non esponga chiaramente le proprie ragioni, piuttosto perché riduce ad un solo aspetto la questione assai più rilevante compresa nell'emendamento 01.6, che è stato sottoscritto da tutti i colleghi del centro-sinistra.

Oggi una delle questioni fondamentali è quella della conoscenza, che è uno degli elementi attraverso i quali avviene la crescita morale e civile dei cittadini. Credo che la conoscenza debba svilupparsi attraverso l'acquisizione della maggiore quantità possibile di informazioni e di punti di vista affinché ciascuno determini le proprie scelte nel confronto delle varie posizioni e delle diverse possibilità.

Le scelte non si esauriscono nel momento delle elezioni, nell'espressione di un voto nella cabina elettorale, ma hanno significati molto più vasti, riguardando la vita del nostro Paese e di ciascuno di noi, nel complesso delle attività e dei giudizi che siamo chiamati ad esprimere o riteniamo di esprimere liberamente.

La questione della possibilità di acquisire informazioni da una molteplicità di fonti, per determinare le nostre valutazioni e le nostre decisioni vale anche al momento delle scelte politiche, ma non si esaurisce in questo ambito. Non possiamo pensare che il nostro mondo si concluda nell'espressione della scelta compiuta all'interno della cabina elettorale.

Per questa ragione, riteniamo che l'articolo 49 della Costituzione debba essere riscritto nel modo in cui lo proponiamo: le informazioni devono essere tante e a disposizione di tutti i cittadini e, perché le informa-

zioni siano plurali, la legge deve limitare le posizioni dominanti, con riferimento non solo alla politica ma anche all'economia e a tanti altri ambiti.

Vedete, qui noi possiamo certamente arrivare alla questione politica, quella che interessava al collega Nania. Possiamo certamente sostenere che ci troviamo in un periodo della nostra storia politica e sociale nel quale la comunicazione, ma soprattutto la telecomunicazione, ha assunto un ruolo determinante, debordante: oggi si esiste se si appare in televisione. Ma solo alcuni hanno questa possibilità, questa opportunità; alcuni più di altri (mi viene da dire uno più di tutti, sia perché possiede una buona quantità di questi mezzi sia perché, attraverso le regole che ci siamo dati, dispone degli altri).

Qui, allora, dobbiamo regolarci, perché se vogliamo limitarci all'aspetto della decisione, della scelta sul terreno della politica dobbiamo consentire, invece, a tutti di poter formare le proprie opinioni non solo sulla base di quei messaggi che riesce a darci in maniera ripetuta, reiterata chi detiene tutti i mezzi di informazione, ma anche di altri messaggi.

A questo riguardo, voglio fare un esempio. In quest'ultimo periodo, tutte le mattine, ad «Uno mattina», che è una trasmissione seguitissima, compare, senza alcun contraddittorio, un qualche rappresentante del Governo che illustra e magnifica le straordinarie realizzazioni dell'Esecutivo in carica. Mi permetto di dire che questo modo di fare mi ricorda i Paesi del socialismo reale, laddove – appunto – le grandi realizzazioni dei conduttori, *conducator*, venivano quotidianamente magnificate e venivano fatte vedere solo quelle; non era possibile conoscerne altre.

Ebbene, noi vogliamo evitare che il nostro Paese assomigli sempre di più a questi Paesi che la storia ha consegnato alla sconfitta, le cui ideologie sono state condannate dalla storia. Non vogliamo assomigliare, in maniera caricaturale addirittura, a quelle culture, proprio perché qui c'è qualcuno che materialmente possiede, come gli altri attraverso la politica possedevano, tutti gli strumenti di informazione e di comunicazione.

Nelle scorse settimane abbiamo sentito di un progetto, illustrato dal Presidente del Consiglio, che voleva modificare, mettere mano alla normativa sulla *par condicio* (non so se quella sia una legge buona o cattiva, ma in qualche misura cercava di garantire condizioni analoghe a tutti coloro che si presentavano alle competizioni elettorali). Cancelliamo pure quella; mettiamo, quindi, nella mani di chi dispone di mezzi tutte le possibilità di dare la propria versione dei fatti a chi domani dovrà scegliere con il proprio voto.

Noi non condividiamo questo aspetto (per arrivare all'unica parte che interessava al collega Nania). Noi riteniamo giusto che vi sia un'informazione libera, completa, proveniente da una molteplicità di fonti, accessibile a tutti. Deve essere garantito a tutti i partiti di poter avere gli spazi necessari per far conoscere le loro idee e questo deve essere consentito anche ai movimenti politici.

Riteniamo infatti che attraverso questi strumenti di partecipazione, di conoscenza e di informazione si possa avere, in un Paese come il nostro, una democrazia davvero compiuta e non una democrazia viziata da quella

parola che ho usato all'inizio, una videocrazia, che vede una posizione dominante schiacciare tutte le altre, con la curiosa situazione per la quale chi volesse farsi sentire sarebbe costretto, impiegando delle risorse, a finanziare i propri avversari politici, visto che essi sono i proprietari degli strumenti di informazione.

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, io non svolgerò un intervento di carattere generale, perché di questo tema abbiamo parlato anche in occasione del disegno di legge sul conflitto di interessi, e così via discorrendo; molti colleghi sono intervenuti, tra i quali il collega Nania per quanto riguarda il centro-destra.

Vorrei però invitare i colleghi senatori ad una riflessione proprio sul contenuto dell'emendamento. Infatti, noi stiamo discutendo – ed è stato sottolineato da tanti – una legge di riforma costituzionale e credo che mai come in questa occasione la cura, l'attenzione nella redazione dei testi legislativi, e quindi anche nella redazione degli emendamenti, debba essere massima, non debba prestarsi ad equivoci, non debba soprattutto prestarsi ad esiti probabilmente non voluti, perché non adeguatamente riflettuti, quali quelli che invece verrebbero determinati dall'approvazione di questo emendamento.

Io definisco subito questo un emendamento di propaganda ed esclusivamente strumentale, perché non posso immaginare che chi lo ha formulato non abbia riflettuto sul suo contenuto. Il contenuto si divide in due parti. Una parte è assolutamente superflua, perché già presente nel nostro ordinamento, già presente ad esempio, nella legge sulla *par condicio*, e già affermata dalla Corte costituzionale in varie occasioni, e non mi sembrerebbe opportuno riprodurla in Costituzione, anche sulla base delle giuste riflessioni del relatore.

Ma vi è una seconda parte, o meglio, un rigo di questo emendamento, sul quale richiamo la vostra attenzione, che dispone che la legge vieta le posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa. Credo che qui effettivamente sia sfuggita la penna di mano a chi lo ha redatto, perché è ben vero che un certo fantasma, quello del conflitto di interessi, aleggia su quest'Aula (io lo considero un fantasma non una realtà), però è altrettanto vero che questo emendamento introduce un divieto che va al di là di qualsiasi volontà di colpire quel fantasma, perché in effetti pone nel nulla una serie di situazioni, che io stento a credere che gli estensori dell'emendamento non abbiano considerato.

Noi sappiamo che il concetto «posizioni dominanti» è un concetto economico, che è giuridicamente contenuto o vietato in alcune situazioni per la tutela del mercato dei consumatori. E queste posizioni dominanti sono posizioni purtroppo – lo dico io che sono un liberista – presenti nell'ambito anche di un libero mercato, e sono probabilmente ineliminabili.

Si possono contenere, si possono contrastare, non si possono vietare totalmente. Ma non è questa l'osservazione.

La formulazione che è stata data include in questo rigo dell'emendamento il divieto di posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa – ripeto il divieto assoluto – non solo per quanto riguarda Mediaset (e questo probabilmente era il bersaglio degli estensori), ma anche la RAI, probabilmente anche Sky Italia, ma probabilmente anche Telecom, e probabilmente l'ENEL, qualora decidesse di utilizzare le proprie linee elettriche per trasmettere dati, e così via discorrendo.

Mi sembra quindi che in questo caso si sia voluto colpire un moscerino, o meglio un fantasma, con una bomba atomica. Per questo chiederei agli estensori di rifletterci ed eventualmente ritirare l'emendamento.

PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa, senatore Passigli? In sede di dichiarazione di voto su questo emendamento è già intervenuto per il suo Gruppo il senatore Bassanini.

PASSIGLI (*DS-U*). Per richiedere, se ci accingiamo alla votazione, a nome del prescritto numero di senatori firmatari la richiesta, il voto segreto su questo emendamento e per argomentare le ragioni di tale richiesta, se lei me lo concede.

PRESIDENTE. La richiesta è pervenuta alla Presidenza, argomenti pure.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 21 della Costituzione afferma con molta chiarezza che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

L'emendamento in questione, ancorché presentato come aggiunta all'articolo 49 della Costituzione, non è dubbio che verta – basta leggerlo – su materie toccate dall'articolo 21. L'emendamento infatti dice che «la legge assicura il pluralismo dell'informazione, vieta le posizioni dominanti» (dirò qualcosa su questo punto tra un secondo) «nel sistema delle comunicazioni di massa (...) e tutela il diritto dei cittadini ad una informazione politica libera e completa». È difficile pensare che si possa manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione laddove esistano invece posizioni dominanti.

Le argomentazioni del senatore Pastore in materia di posizioni dominanti francamente sono sorprendenti, perché noi abbiamo una legge sull'editoria, quella del 1981, che già vietava le posizioni dominanti, forse la prima legge *antitrust* del Paese. Dunque, abbiamo il divieto di posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni, è concetto già ampiamente introdotto nell'ordinamento: non si può certo dire che rappresenti una novità

non nota; il fatto poi che sia difficile eliminare le posizioni dominanti attiene a tutt'altra dimensione, non certo a quella del diritto.

Noi vediamo quindi una forte connessione tra quest'emendamento e le materie dell'articolo 21 della Costituzione, su cui l'articolo 113 del nostro Regolamento, al comma 4, indica la possibilità di voto segreto; i venti senatori prescritti dal Regolamento che richiedono tale voto ci sono ed io, signor Presidente, insisto per una votazione a scrutinio segreto.

ANDREOTTI (*Aut.*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI (*Aut.*). Signor Presidente, chiedo scusa, perché, essendo stato a suo tempo nipote ed essendo adesso nonno, so quanto si rischi di essere «rompi». Tuttavia, ritengo di dover sollevare una questione di principio, su cui richiamo la vostra attenzione.

A mio avviso, le cause di ineleggibilità devono essere fissate da leggi ordinarie, non da leggi costituzionali.

PASSIGLI (*DS-U*). Senatore Andreotti, parliamo dell'emendamento 01.6, dove non si parla di ineleggibilità: è sulla libertà di informazione.

ANDREOTTI (*Aut.*). Però sono collegati, abbiate pazienza. In ogni caso, si dice che non possono ricoprire uffici pubblici... (*Alcuni senatori richiamano l'attenzione del senatore Andreotti sull'emendamento in discussione*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di non risolvere in una conversazione i vostri interventi.

ANDREOTTI (*Aut.*). Chiedo scusa. Allora, se mi è consentito, svolgo una dichiarazione di voto che valga anche per dopo, così eviterò di riprendere la parola.

Credo che dobbiamo cercare di restare il più possibile distaccati dalle situazioni presenti. Noi facciamo delle riforme costituzionali, che, quindi, devono valere anche per tempi piuttosto lontani. Mi pare allora che tutte le norme che limitano l'accesso a funzioni pubbliche debbano essere lasciate alle varianti che nel corso del tempo possono aversi.

Lo affermo per due motivi. Il primo è stato già detto: se applichiamo alla lettera la regola del divieto di posizione dominante, prendendo ad esempio una città che è agli onori della cronaca, cioè Parma, chi è proprietario della «Gazzetta di Parma» non potrebbe accedere ad alcuna di queste funzioni.

All'Assemblea costituente si verificò un caso di rigore estremo, quando fu fatto decadere il senatore Visocchi in quanto concessionario pubblico; questi aveva una piccolissima cartiera ad Atina e fu fatto deca-



dere, probabilmente perché era più forte politicamente colui che gli subentrava con la sua decadenza (questo, per la mia esperienza).

Vorrei richiamarvi anche – e concludo – sulla necessità di avere norme certe, nonché ad ottenerne l'applicazione, e invitarvi a stare attenti a non irrigidire le norme stesse.

Tra i miei errori giovanili, c'è stato quello di aver lavorato alla legge sugli spazi obbligatori che i Comuni devono concedere per le affissioni. Devo dire che da allora non c'è stato disordine più accentuato; constatiamo oggi, ad ogni elezione, che quegli spazi non vengono quasi più usati e che c'è un disordine quasi generalizzato.

Se crediamo di regolare con norme addirittura costituzionali questi aspetti specifici, commettiamo, a mio avviso, un grandissimo errore. Questa è la mia convinzione. (*Applausi dei senatori Compagna, Girfatti, D'Ipollito e Fasolino*).

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la richiesta di votazione a scrutinio segreto, ritengo che non ricorrano gli estremi regolamentari. Il voto segreto è disciplinato espressamente da alcuni articoli della Costituzione.

Stiamo trattando l'articolo 49 della Costituzione e, a mio avviso, in questa fattispecie non si configura il richiamo all'articolo 21, anche perché nell'emendamento 01.6 si dice chiaramente che «Anche a tal fine, la legge assicura il pluralismo dell'informazione», cioè si rinvia chiaramente al diritto di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Pertanto, in questo caso non ricorrono gli estremi per un voto segreto.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, prendo atto della sua decisione, che ovviamente rispettiamo e che peraltro è argomentata. Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Contestualmente, vorrei sottolineare che la dichiarazione di voto del senatore Andreotti si riferiva ad un successivo emendamento, che esamineremo tra poco, e quindi non vorrei che incidesse sulla votazione dell'emendamento ora al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 01.6, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 01.600, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 01.5.

PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, questo è l'emendamento di cui ha testé parlato il senatore Andreotti.

Innanzitutto, vorrei sottolineare che il complesso degli emendamenti riferiti a questo articolo ha un obiettivo molto chiaro: quello di assicurare un corretto sistema di rappresentanza, che in una democrazia rappresentativa non si esaurisce nelle istituzioni rappresentative, ma si esplica anche attraverso quelle che facilitano la partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta.

Qui però non è in gioco l'alternativa fra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, cui si collegano altre questioni (la «libertà da» o la «libertà di», a lei ben note). Qui è in gioco un altro aspetto del sistema della rappresentanza: far sì che in una democrazia rappresentativa i rappresentanti, cioè la classe politica, siano dediti all'interesse generale e non distratti dal perseguimento (o devoti ad esso) di interessi particolari, propri o di singoli gruppi.

In questo senso, sta pienamente in un sistema di democrazia rappresentativa l'introduzione di limiti alla rappresentanza, che peraltro già esi-

stono nel nostro ordinamento e sono introdotti con legge ordinaria. Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede casi di ineleggibilità. Credo sia opportuno, onde rispettare le prescrizioni dell'articolo 51 della Costituzione (cioè il libero accesso alle cariche elettive o a quelle politiche in generale), limitare al massimo i casi di ineleggibilità e prevedere semmai casi di incompatibilità. Mi sembra che la giurisprudenza, anche costituzionale, vada nel senso di ampliare i casi di incompatibilità e di restringere i casi di ineleggibilità assoluta.

Stabilire con legge ordinaria «disposizioni idonee» – come recita l'emendamento – «a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale» – ma anche chi è investito di cariche di Governo o di cariche elettive – «deve tutelare» è assolutamente legittimo già con la nostra Costituzione.

Più volte, però, quando si è parlato di conflitto di interessi, è stato sollevato il contrasto che esisterebbe tra il primo comma dell'articolo 51 (la libertà di accesso ai pubblici uffici), e il secondo comma dell'articolo 42 (la garanzia che la Costituzione riconosce alla proprietà privata). Tuttavia, se andiamo a leggere il secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione, vediamo sì che la proprietà è garantita e riconosciuta dalla legge, ma anche che c'è la seguente aggiunta, che leggo testualmente: «che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Quindi, la proprietà non è un diritto illimitato nelle Costituzioni liberali, ma un diritto sottoposto a limiti che la legge può dettare.

Allora, quale potrebbe essere un limite più congruo, più valido di quello che mira ad introdurre una separazione tra l'interesse privato e l'interesse pubblico? In una democrazia rappresentativa sempre più influenzata dai mezzi di comunicazione di massa, che sono il vero grande elemento di formazione del consenso politico, abbiamo la necessità di far sì che chi ne detiene l'uso, la proprietà, il controllo (già definito da numerose leggi) non possa utilizzarli al fine privato di potenziare la propria parte politica, di sostenere il proprio interesse politico, di facilitare il proprio accesso a cariche pubbliche, in altre parole di falsare la libera competizione. La democrazia rappresentativa è basata sulla libera competizione politica in condizioni il più possibile di parità.

Noi tutti sappiamo che gli economisti teorizzano la concorrenza, ma non esiste la concorrenza assoluta. Tutte le democrazie liberali, però, puntano a far sì che non esistano, in economia, posizioni dominanti. In politica è la stessa cosa: noi non possiamo pensare ad una libera formazione del consenso politico – e tutta la nostra Costituzione va in questa direzione – se non esistono le condizioni di una libera informazione, di una informazione veramente pluralistica e, soprattutto, se pensiamo che chi detiene posizioni, anche al di fuori di posizioni dominanti, nella proprietà o nel controllo dei mezzi di comunicazione di massa possa utilizzarli a fini propri, a fini di competizione politica.

Ecco perché, senatore Andreotti, questo articolo risponde appieno allo spirito della Costituzione, non lede nessuno degli articoli né dei precetti della Costituzione vigente, ma l'adeguа ai mutati tempi in cui i mezzi di comunicazione di massa hanno un peso che non avevano nel 1947-1948, in una situazione ben più pluralistica di quella che esiste oggi nei mezzi radiotelevisivi.

Allora, credo che, proprio per prevenire la famosa questione della supposta incostituzionalità dei limiti posti al proprietario di mezzi di comunicazione di massa (dico supposta, perché ho già detto che l'articolo 42, secondo comma, consente di porre limiti alla proprietà), sia opportuno che nella Costituzione vengano specificati questa possibilità e questo desiderio del costituente, quale noi siamo, di prevenire l'insorgere di conflitti tra interessi privati e interesse generale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho riflettuto sulle argomentazioni del senatore Andreotti che sconsigliano di introdurre elementi di rigidità nella Costituzione rispetto ai criteri di ineleggibilità e di incompatibilità. Faccio però osservare che tali criteri sono già espressi in modo molto puntuale all'articolo 65 della Costituzione e sono riferiti specificamente all'ufficio di deputato e di senatore.

Questo emendamento avrebbe, quindi, una doppia funzione: in primo luogo, di estendere questi principi di ineleggibilità e di incompatibilità a tutte le cariche elettive; in secondo luogo, di rinforzare, rendendolo più cogente, un articolo della Costituzione già vigente ma ampiamente disatteso.

Il senatore Andreotti ha fatto l'esempio di quel collega, che non ho mai conosciuto, che tanto tempo fa decadde dal suo ufficio senatoriale per una presunta causa di ineleggibilità, però potrei fare esempi altrettanto significativi di situazioni di chiara ineleggibilità che non hanno trovato applicazione proprio perché il concetto è sempre rimasto ben fermo ma aspecifico.

Sappiamo perfettamente che l'ineleggibilità e l'incompatibilità hanno due funzioni che la dottrina ha codificato in modo indubbio. L'ineleggibilità serve a garantire l'equità della disputa elettorale, del confronto elettorale: nessuno dei contendenti deve essere in una posizione di favore; chi avesse questa posizione di favore viene escluso dalla contesa perché quella posizione la renderebbe poco credibile e la inquinerebbe.

L'incompatibilità, invece, tende a garantire che l'ufficio politico non vada a sovrapporsi ad interessi personali, perché dobbiamo evitare che si possa pensare che la scelta effettuata dal politico, non sia stata, ma possa essere stata inquinata e condizionata da un concomitante interesse personale; non c'è bisogno di dimostrare che ciò sia accaduto per inquinare la vita democratica, basta il dubbio che possa essere accaduto.

È per tali motivi che esistono questi istituti che già il Costituente nel 1947 fissò nella nostra Costituzione in modo assolutamente chiaro. Noi riteniamo di doverli ribadire, di renderli più cogenti e di agganciarli in modo assolutamente indubbio al controllo sui mezzi di comunicazione di massa, collegamento che mancava nel 1948 perché probabilmente non si era ancora capito quale sarebbe stato lo sviluppo di quei mezzi e quale quindi la loro importanza.

Il senatore Andreotti dice: ma se allora fossi il proprietario della «Gazzetta di Parma» non potrei concorrere all'elezione a presidente della provincia di Parma o a senatore del collegio di Parma. Ritengo che questo debba essere e che non ci sia scandalo, perché è assolutamente evidente.

Il senatore Andreotti ha parlato di Parma; a mia volta potrei parlare della mia città, Piacenza, dove c'è un antichissimo quotidiano «Libertà» che ha una posizione assolutamente egemone nell'informazione piacentina poiché riporta tutte le notizie di cronaca che interessano gli abitanti di quella Provincia; l'editrice, oltre ad avere quel quotidiano possiede anche una piccola televisione locale altrettanto seguita dagli abitanti di Piacenza perché racconta cronache locali.

Ebbene, se fossi il proprietario della «Libertà» di Piacenza e di Te-libertà è chiaro che sarei in una posizione di vantaggio evidente nei confronti degli altri concorrenti ad una competizione elettorale e che, quindi, debba essere ben chiara e specificata, anche come principio costituzionale, la mia ineleggibilità. Sarebbe infatti davvero in condizioni di difficoltà colui che volesse avversarmi, avendo io quei mezzi di comunicazione giornalistici e televisivi.

Non trovo che questo sia scandaloso, né che confligga con il principio generale del diritto all'elettorato passivo dal momento che, ripeto, la nostra Costituzione già pone questa «contraddizione»: c'è il diritto all'elettorato passivo, ma vi è anche un limite allo stesso. Infatti, l'ineleggibilità rappresenta un limite a quel diritto, che si conforma in quelle situazioni in cui verrebbe ad alterarsi la competizione elettorale.

Con questo emendamento, come ho detto, estendiamo quel concetto al di là dell'ufficio di deputato e senatore, come è espresso dall'articolo 65, e lo agganciamo in modo molto più preciso, e quindi non più evasivo, al possesso e al dominio dei mezzi di comunicazione di massa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 01.5, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, sino alle parole «deve tutelare».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 01.5 e gli emendamenti 01.601, 01.4 e 01.602.

Metto ai voti l'emendamento 01.3, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 01.603, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

\* VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, insisto sulla richiesta di sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge e quindi di tornare alla formulazione dell'articolo 55 della nostra Costituzione, secondo il quale «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», sopprimendo l'aggettivo «federale» di fianco alla parola «Senato».

Lo faccio, senatore D'Onofrio, non perché io voglia cancellare i caratteri federali del Senato, ma per la ragione opposta.

A me dispiace molto di dover sostenere l'emendamento 1.3; come ho spiegato questa mattina, ho atteso ad aggiungere la mia firma su questa proposta che il relatore ci spiegasse i suoi emendamenti e solo dopo averli letti, a malincuore e dispiacendome, ho deciso di aggiungere la mia firma, di illustrare l'emendamento stesso e adesso svolgo la dichiarazione di voto.

D'ONOFRIO, *relatore*. Non capisco a quale emendamento si riferisca.

VITALI (DS-U). Mi riferisco all'emendamento 1.3, che sopprime l'articolo 1 ripristinando il testo dell'attuale articolo 55, primo comma, della Costituzione che recita: «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.» sopprimendo l'aggettivo «federale».

Ho sostenuto – ed ho presentato anche un disegno di legge con altri colleghi – che è necessario un vero Senato federale. Tutta la mia argomentazione è volta a chiedervi di valutare che qui non siamo di fronte ad un vero Senato federale; a me dispiace molto che non si sia risposto all'argomento che ho sostenuto e che naturalmente ripeterò nel seguito della discussione. Come ho detto, non ho avuto risposta.

L'argomento è il seguente. Se la maggioranza e il relatore sono convinti che occorre dare un carattere federale al Senato, rendendo contestuale l'elezione dei senatori con quella dei Consigli regionali, non capisco per quale motivo non si siano limitati ad accogliere le proposte già presentate che prevedono direttamente la contestualità dell'elezione ed hanno invece proposto un emendamento dove tale contestualità viene subordinata ad una legge costituzionale.

Il relatore ha usato un argomento che – a mio modo di vedere – non convince. Quell'argomento ci parla della difficoltà di fare una norma transitoria. Tale difficoltà sarebbe comunque presente nell'ipotesi della stessa maggioranza. Allora, perché non affrontare subito questo nodo?

Ho presentato all'emendamento del relatore all'articolo 3 due subemendamenti che riprendono, tra l'altro, soluzioni proposte da due autorevoli costituzionalisti – Caravita e Barbera – per la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in cui vi sono due possibili alternative. Sarebbe serio, se la maggioranza volesse davvero rendere federale questo Senato, accogliere quelle proposte.

D'ONOFRIO, *relatore*. I subemendamenti sono all'articolo 3?

VITALI (*DS-U*). Sì, sto argomentando su questo punto. Non mi si può dire che è fuori luogo, perché sto parlando del carattere federale del Senato e, quindi, sto anticipando argomenti che poi svilupperò esaminando gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Subordinare ad una legge di carattere costituzionale, da fare entro due anni dall'approvazione di questa, la possibilità di rendere contestuale l'elezione dei senatori con quella dei Consigli regionali vuol dire – a mio modo di vedere e al riguardo non ho avuto risposta che gradirei ricevere nel corso della discussione – mettere in conto che quella legge potrebbe anche non essere approvata dal Parlamento. È accaduto alla Costituzione del 1948 per l'elezione dei Consigli regionali.

Presidente Andreotti, tutto questo ha il sapore di un accordo interno alla maggioranza, che alla fine si trova di fronte a problemi – come lo stesso senatore Andreotti ha acutamente osservato nel suo intervento – che risolve a discapito del confronto con l'opposizione e della stessa Costituzione.

Se si rinvia a quella legge costituzionale e la legge non si fa, si risolve magicamente il problema. La Lega di Umberto Bossi può sbandierare un risultato che in realtà non ha, perché non c'è scritto che l'elezione è contestuale ma che lo potrà diventare; dall'altro lato, il senatore D'Onofrio può tacitare quelle parti della sua maggioranza che sono preoccupate con gli argomenti che lo stesso senatore Villone ha proposto in questa sede sostenendo che è tutto rinviato ad una legge che si può anche non fare.

Questa è la ragione per cui questo Senato non è federale e la discussione è viziata dalla necessità della maggioranza di trovare preliminarmente accordi al proprio interno prima di avviare un reale confronto con le opposizioni.

Vorrei impiegare qualche minuto per sottolineare un altro aspetto di forte contraddizione. In questo Senato che la maggioranza ci propone ne faranno parte, in base all'ultimo comma dell'articolo 3, i Presidenti delle Giunte regionali e quelli dei Consigli regionali in alcuni casi previsti dagli articoli successivi. Alla fine si capisce che si tratta di un solo caso, quello in cui il Senato viene chiamato – secondo me impropriamente – a giudi-

care nel merito le leggi regionali per esprimersi in materia di interesse nazionale. Si tratta di un altro degli aspetti che rende non federale questo Senato.

La stessa previsione però è contenuta, limitatamente ai presidenti di Regione e per quanto li riguarda «a pieno titolo», anche all'articolo 38. Chiedo se si può scrivere una Costituzione in questo modo, dove la stessa categoria di persone, Presidenti di Giunte regionali, viene citata in due articoli in due modi diversi. Lo chiedo ancora una volta al senatore Andreotti. In Costituente si faceva in questo modo? Non mi pare. Ancora una volta si dimostra il carattere raffazzonato delle proposte che vengono avanzate, non c'è neanche il necessario coordinamento tra gli articoli.

Insisto sul fatto che l'introduzione in Senato di figure come i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti dei Consigli regionali altera, secondo me in modo del tutto improprio, il carattere del collegio e apre la strada ad una richiesta nello stesso senso dei sindaci e dei presidenti delle Province.

Collega Nania, lei si ricorda della Bicamerale, che ha citato varie volte: ad un certo punto – allora ero sindaco – fu avanzata una richiesta di questo genere. Dovete aspettarvela; le associazioni dei Comuni e delle Province l'hanno già avanzata e in questo modo la richiesta sarà legittimata. Perché, infatti, dovrebbero essere presenti soltanto i rappresentanti delle Regioni? Si dà così luogo ad una serie infinita di richieste ulteriori e se vi si accede si complica ulteriormente il carattere del Senato.

A me pare che si tratti di un pasticcio e del resto lo stesso presidente Pera, se non sbaglio, sulla questione del Senato ha inviato una lettera al presidente Berlusconi e al senatore Amato per segnalare l'esistenza di forti incongruenze nel testo votato dalla maggioranza in Commissione.

Mi auguro che si possa continuare a lavorare per rimuovere tali incongruenze. Ma credo che per ragioni di coerenza sia ora necessario sopprimere la parola «federale» accanto alla locuzione «Senato della Repubblica», secondo quanto proposto dall'emendamento in discussione.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, può darsi che non comprenda bene la questione e me ne scuso con il collega Vitali, il quale ha dichiarato il nostro voto favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.4, ma fatico a connettere logicamente gli argomenti.

Come il senatore Vitali, ritengo che la proposta al nostro esame non definisca, né per modalità di elezione né per funzioni, un autentico Senato federale. Per questa ragione ho presentato insieme ad altri colleghi, tra i quali il senatore Vitali, emendamenti volti a modificare la proposta della Commissione nel senso di configurare un Senato effettivamente federale.



Volendo perseguire tale obiettivo, dovrò mantenere in vita in questa sede la definizione del Parlamento composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale; poi, con altre proposte di modifica, cercherò di incidere sulla proposta di Senato federale nel senso di fare in modo che esso sia davvero tale. Se in partenza si elimina l'aggettivo «federale», ci si pronuncia per una soluzione di composizione del Parlamento che esclude il carattere federale del Senato.

Ciò è in patente contraddizione con tutto l'orientamento che il centro-sinistra ha seguito nell'ultimo decennio a proposito del superamento del bicameralismo perfetto, nel senso di dare luogo alla formazione di un'autentica Camera delle Regioni.

Proprio perché sostengo emendamenti, che saranno recepiti nell'emendamento del relatore, volti a modificare la proposta di Senato federale nel senso di conferirgli un carattere autenticamente federale per composizione, per metodo di elezione e per funzioni, difendo in questa sede la dizione «Senato federale» e sono assolutamente contrario, naturalmente a titolo personale, agli emendamenti 1.3 e 1.4, mentre sarò assolutamente favorevole agli emendamenti che abbiamo presentato volti a conseguire l'obiettivo.

È del tutto irragionevole, a mio giudizio, e costituisce un mutamento di linea veramente inspiegabile per il centro-sinistra, l'espressione di un voto contrario all'aggettivo federale, cioè alla creazione di un Senato federale.

Credo che si stia andando *ultra petita*; i molti senatori che in piena legittimità ritengono, come ha detto il senatore Nania, che abbiamo sbagliato, non per il metodo ma per il merito, ad approvare la riforma del Titolo V, cioè ad addentrarci nella trasformazione della Repubblica in un ordinamento federale dando luogo all'esigenza di costituire una vera Camera delle Regioni, possono votare a favore.

Credo invece che coloro i quali ritengono necessaria una Camera federale per dare coerenza al Titolo V, devono sostenere la soluzione proposta – il Parlamento si compone di una Camera politica e di un Senato federale – salvo poi lavorare per imprimere al Senato un carattere effettivamente federale. (*Applausi dei senatori Tonini, Soliani e Betta*).

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione per due ragioni. Mi spiace di non aver chiesto la parola prima del-

l'inizio della discussione sull'emendamento su cui poc'anzi si sono espressi in dichiarazione di voto i colleghi Vitali e Morando e di non averla chiesta dopo l'esito degli ultimi emendamenti che riguardavano la prima parte della Costituzione per fare la seguente considerazione.

Può darsi che questa mattina, quando ho fatto riferimento alla prima parte della Costituzione e ho motivato il mio parere contrario qualora gli emendamenti non fossero stati ritirati, sia stata pronunciata qualche espressione non necessariamente e volutamente doverosamente riguardosa nei confronti del presidente Andreotti: se questo è stato, me ne scuso. Infatti, avevo l'intenzione – che ribadisco – di rassicurare il presidente Andreotti su una questione specifica: non stiamo facendo una nuova Costituzione. Capisco la sua convinzione che, se di questo si trattasse, il metodo dovrebbe essere il più vicino possibile a quello adottato dalla Costituente.

Noi stiamo cambiando una parte relevantissima della Costituzione. La Costituente fissò principi di libertà che rimangono intatti. Era questa la ragione per cui ero contrario a mettere mano alla prima parte della Costituzione, non per una questione di mera tecnica costituzionale, bensì per una scelta radicalmente favorevole al lavoro della Costituente sui temi della libertà.

Si tratta dunque di una scelta politica di fondo. Quando proponiamo di modificare radicalmente la parte organizzativa della Costituzione, ci rendiamo conto che questo cambiamento influenza la prima parte; però, è ancora figlio di quella prima parte, non è un'altra Costituzione.

Quindi, se le considerazioni svolte questa mattina potevano dare l'impressione di una qualche indifferenza alla prima parte di chi propone la modifica della seconda, una indifferenza quindi al lavoro e allo stile della Costituente, e se tale è l'impressione che ho dato, me ne scuso nei confronti della persona e del lavoro svolto allora.

Vengo ora alle considerazioni dei colleghi Vitali e Morando sull'articolo 1, chiedendo loro particolare attenzione: il relatore ha il dovere di ascoltare tutti; in questo caso chiedo la cortesia ai colleghi Vitali e Morando di ascoltarmi.

Sono stati esclusi argomenti importanti. Non ho alcuna difficoltà a dire che i temi della libertà, dell'informazione e dell'eleggibilità sono connessi con le modifiche in esame; tuttavia, onestamente, questi non potevano e non possono far parte di considerazioni parziali sulla prima parte. Si tratta di una valutazione e non di un giudizio di disomogeneità: si riteneva preferibile non «attaccare» la prima parte.

Parlando dell'articolo 1, siamo invece entrando in quella che ritengo una delle tre parti sostanziali del progetto di riforma: la prima riguarda il Senato, nel nuovo contesto; la seconda riguarda le garanzie nel contesto generale; la terza riguarda il Governo. Poi, si può discutere in vario modo.

Continuo ad augurarmi che questa sia una discussione di sostanza. Non avrei infatti alcun interesse – né personale, né di Gruppo, né di maggioranza – ad una ripetizione di votazioni inutili su argomenti vaganti, anziché svolgere un dibattito sulle tre citate questioni di fondo.

Lo dico perché ho avuto l'impressione che il lavoro svolto in Commissione avesse consentito un rapporto con i colleghi dell'opposizione di sufficiente reciproca intesa al punto che, pur assumendo atteggiamenti radicalmente avversi al contenuto che veniva prospettandosi, l'opposizione aveva finito indirettamente per consentire che la Commissione terminasse i lavori e desse mandato al relatore a riferire in Aula.

L'Aula era il luogo per continuare quel confronto, sapendo peraltro che potevano rimanere posizioni molto diversificate su tutte e tre le citate questioni.

Colgo l'occasione per fare una considerazione, signor Presidente, dopo aver letto alcuni resoconti di giornali. Nel presentare gli emendamenti, ho detto che essi erano frutto di un accordo rigido della maggioranza; ebbene, più di uno ha interpretato la mia affermazione come si trattasse di un accordo imm modificabile. No, così non è.

Intendevo dire che vi era un accordo rigido della maggioranza, nel senso che la maggioranza era compatta e unita su quegli emendamenti, sapendo che vi è la volontà di completare un lavoro che in Commissione non era stato fatto su quei tre versanti: dare innanzitutto corpo al Senato federale, che poteva ritenersi non tale alla luce del lavoro della Commissione; in secondo luogo, dare corpo e completare il sistema di garanzie, discutendo temi che in Commissione erano stati volutamente lasciati all'Aula. Ho aggiunto che non ritenevo probabile che si ridiscutesse della forma di governo, perché la logica dell'antiribaltone seguita dalla maggioranza è una logica rigida, fermo restando che se ne può continuare a discutere.

Sul Senato federale, quindi, ho presentato un emendamento a nome della maggioranza perché si è ritenuto di dover sciogliere il nodo sulla natura federale del Senato, sapendo che, se non lo avessimo fatto, sarebbero rimaste aperte quattro possibilità, lasciando – in questo caso sì – alla Camera dei deputati di scegliere il modello di Senato (se federale di un tipo o dell'altro, modello tedesco o modello americano), o di non scegliere nulla.

Non avevamo alcuna intenzione di rimettere alla Camera la decisione sul Senato, non perché riguarda noi senatori, ma perché ci sembra improprio che i colleghi della Camera affrontino il problema del Senato in quanto tale, mentre è opportuno che affrontino il problema del modello che adottiamo rispetto alla funzionalità complessiva del sistema.

Ecco perché tendo a ritenere che tutti gli emendamenti all'articolo 1 portano alla scomparsa del Senato in quanto tale, di qualunque Senato (penso all'emendamento 1.500 dei senatori Marino, Muzio e Pagliarulo). Si parla infatti soltanto dell'Assemblea nazionale dei deputati, non c'è più un'assemblea denominabile Senato.

Escludo ciò non perché questa sia di per sé una proposta impresentabile, ma perché è figlia di un'ipotesi istituzionale che non condividiamo. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 1, perché innegabilmente si sostanzia della volontà di eliminare l'aggettivo «federale».

Se lo si fa in via di principio, ovviamente sono contrario, perché in via di principio vogliamo un Senato federale; se lo si fa perché la formula, adottata nell'articolo 3, della contestualità dell'elezione con quella dei Consigli regionali è considerata puramente declamatoria. Affronterò la questione in sede di esame dell'articolo 3, non avendo avuto ancora modo di prendere visione di tutti i subemendamenti.

Non ho alcuna difficoltà ad ammettere che subemendamenti (qualcuno in particolare tra quelli presentati) che tendessero alla definitività, dal punto di vista del relatore, non incontrano una resistenza pregiudiziale. Ecco perché il parere contrario sull'emendamento 1.3 si basa sul fatto che esso nasconde l'eventualità di non volere un Senato federale; per questo sono contrario. Quando arriveremo all'articolo 3, vedremo se l'emendamento del relatore è di pura facciata o di sostanza. Siccome vogliamo che sia di sostanza, cerchiamo di capire in che termini la sostanza esiste.

Ecco perché mi permetto di confermare il parere contrario sull'emendamento 1.1. Sono lieto di aver potuto cogliere l'occasione per spiegare le ragioni della mia avversione agli emendamenti aggiuntivi alla parte seconda della Costituzione, soprattutto rispetto alle considerazioni del presidente Andreotti; mi sembra infatti di cogliere, da questo punto di vista, un tipo di ragionamento che non vorrei in nessun modo lasciar cadere. (*Applausi del senatore Iervolino*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.4, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto su quest'emendamento, nonché per rispondere alle considerazioni che adesso svolgeva il relatore D'Onofrio, che abbiamo credo tutti ascoltato con attenzione. (*Il senatore D'Onofrio conversa con il senatore Nania. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, credo che il collega Villone richieda la sua attenzione.

VILLONE (*DS-U*). Non volevo interferire, per così dire.

Abbiamo ascoltato con attenzione quanto ora diceva il relatore. Vorrei dire pacatamente che qualche sussulto che stiamo registrando in Aula, qualche lungaggine, qualche complessità dibattimentale inutile deriva an-

che dal fatto – mi perdoni il relatore se lo dico, peraltro, ripeto, in maniera assolutamente pacata – che dalla Commissione noi abbiamo rinviato all’Aula troppi nodi non sciolti.

Questo l’abbiamo detto, per la verità, anche in Commissione, dove abbiamo insistito più volte perché ci fosse una maggiore definitività o, per lo meno, una migliore approssimazione del prodotto della Commissione alle scelte definitive; la definitività, ovviamente, in un lavoro di Commissione per definizione non c’è mai, però, se il lavoro di Commissione è molto vicino a quello che si può prefigurare come ultimo prodotto, il dibattito in Aula va di solito spedito.

Noi ci siamo portati dietro troppi nodi non sciolti. Ecco perché stiamo un po’ faticando ed ecco perché, come coglie giustamente il relatore, stiamo qui anticipando parti di dibattito che in realtà andrebbero più proiettati verso il successivo articolo 3 che non su questo.

Approfitto di quest’emendamento perché mi consente di esprimere quella posizione che io ritengo debba essere espressa con chiarezza. Come giustamente ha colto il relatore, questo è un emendamento che va nel senso di un sistema monocamerale. Una scelta legittima, ma che io non condivido, perché condivido la posizione del relatore che debba esserci un Senato e che questo Senato debba essere effettivamente un elemento di un sistema fortemente rinnovato rispetto a quello attuale.

Vorrei che fosse chiaro: qui nessuno (per lo meno collettivamente) gioca a lasciare le cose come stanno, perché siamo tutti consapevoli che non si possono lasciare come stanno. Partiamo da questo assunto.

Il vero contrasto che si sta delineando qui (e mi perdoni il relatore, credo di non doverlo dire a lui, che ha tutti gli strumenti per capirlo) è tra un Senato che sia un’istituzione federale sì, ma effettivamente nazionale, e un Senato che perde la sua connotazione di istituzione nazionale per essere una sorta di giustapposizione di pezzi del sistema politico regionale.

Queste sono le due logiche presenti nel dibattito in questa sede. Esse sono evidenziate, per quanto riguarda il centro-sinistra (non voglio entrare nelle questioni interne alla maggioranza), da un lato, nella posizione sostenuta da me e, dall’altro, nella posizione sostenuta legittimamente dal collega Vitali, dal collega Morando e con loro credo da non più di cinque o sei (non credo di offendere nessuno dicendo che non si va oltre questo numero) componenti del centro-sinistra che sono favorevoli alla contestualità. (*Commenti del senatore Morando*). Il collega Morando contesta i miei numeri, poi li verificheremo nelle votazioni.

MORANDO (*DS-U*). Ognuno ha i suoi di numeri.

VILLONE (*DS-U*). Io so che questo è il contrasto. Vedo che nel centro-sinistra, nella bozza Amato, nelle proposte presentate c’è una larga prevalenza di posizioni contrarie alla contestualità.

Sono state presentate soluzioni alternative: quella della presenza dei presidenti delle Regioni nel Senato a pieno titolo; quella di far cadere

le incompatibilità fra cariche elettive regionali, provinciali, locali e l'elezione alla carica di senatore; quella dell'elezione in circoscrizione unica regionale; tutte opzioni (vorrei richiamare l'attenzione del relatore) sicuramente funzionali – e io dico in miglior modo, in modo più efficace funzionali – a quel risultato che dice il collega D'Onofrio.

Questo per chiarire che qui nessuno fa la battaglia a perdere, per dire «non ci piace, non lo vogliamo». Non è questo il contesto.

Sottolineo ancora che la vera differenza, in questo dibattito, è tra chi vuole un Senato che sia un'istituzione effettivamente nazionale, pur meritando la qualifica di federale, e chi non vuole un Senato che sia un'istituzione effettivamente nazionale e che interpreta il sistema federale in modo diverso (anch'esso legittimo, beninteso), consistente nella giustapposizione di pezzi del sistema politico regionale.

Ciò ha conseguenze notevoli. È ovvio che nel Senato istituzione nazionale è possibile, come la maggioranza propone, riversare un interesse nazionale per il momento della verifica, mentre nell'altro caso ciò non è possibile; inoltre, per i partiti nazionali c'è un impatto diverso nell'una o nell'altra soluzione.

Questo è l'arco della discussione che abbiamo davanti, che mi sembra molto importante, nella quale nessuno gioca a perdere tempo. Stiamo semplicemente ponendo sul tavolo opzioni diverse, risposte seriamente diverse ad un problema che tutti riconosciamo. Mi auguro che riusciremo a confrontarci in modo aperto su queste proposte, perché sono tutte risposte al medesimo problema. Non credo che ce ne sia una che per definizione o pregiudizialmente possa essere definita in questo momento giusta o sbagliata.

Ho cercato di argomentare in altri interventi perché preferisco, per esempio, la composizione mista alla contestualità, e lo farò ancora. Chiedo però al relatore e alla maggioranza di valutare pacatamente, seriamente e senza emotività gli argomenti che vengono presentati, in vista di un risultato che nessuno vuole che sia pregiudizialmente rigettato.

Dichiaro ovviamente il voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 1.800, 1.801 e 1.802 sono stati ritirati. A seguito della reiezione degli emendamenti 1.3 e 1.4, tra loro identici, sono preclusi gli emendamenti 1.501, 1.1, 1.2 e 1.502.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, come ricordava giustamente il relatore, nel confronto vivace, serrato e sotto molti profili approfondito, in sede di Commissione, si verificò – e fu un punto importante – una convergenza vera intorno alla prima scelta, quella di un superamento serio, non puramente formale, del bicameralismo paritario.

Andiamo verso una diversa struttura del Parlamento, correlata con la riforma della forma dello Stato in senso federale. Possiamo discutere a lungo (e sappiamo, collega D'Onofrio, che è anche materia di valutazioni diverse in dottrina) su quali siano i connotati della forma di Stato federale e se con i connotati che ha assunto e che assumerà la nostra forma dello Stato rientriamo o meno nel *genus* dello Stato federale. Ci sono opinioni diverse; d'altra parte, sussistono in dottrina diversi parametri che giustificano il fatto che si possa arrivare anche a conclusioni diverse.

In correlazione con questo, dobbiamo rivedere la struttura del nostro Parlamento. Peraltro, i bicameralismi puramente paritari sono al mondo una rarità assoluta, forse addirittura quello italiano è un caso unico, quindi occorre differenziare in modo serio e reale la struttura, i compiti, le funzioni, la figura, la missione dei due rami del Parlamento.

Questo articolo 1 era, per così dire – poi spiego perché uso l'imperfetto – la norma di chiusura di questa ristrutturazione del nostro sistema bicamerale. A prima vista, quindi, il voto favorevole sull'articolo 1 doveva essere scontato.

Questo voto, però, diventa difficile oggi, a questo punto, perché dei vari modelli possibili di ricostruzione di un diverso ruolo del Senato rispetto alla Camera, quale ci avviamo a scegliere?

Se prendiamo il testo della Commissione più gli emendamenti che il relatore ci ha proposto, la Camera è l'organo di rappresentanza politica, gestisce il rapporto di fiducia con il Governo, esprime o revoca la fiducia. La Camera, quindi, ha il fondamentale ruolo politico in rappresentanza della sovranità popolare. La Camera ha la generalità, o dovrebbe avere, a nostro avviso, la generalità della funzione legislativa fatta salva – noi riteniamo – una parte dei provvedimenti legislativi in relazione ai quali condivide con il Senato la funzione legislativa, quelli che restano in funzione paritaria.

Noi, come abbiamo detto più volte, riteniamo migliore – lo esamineremo più avanti – uno schema binario: leggi bicamerali nelle quali ha senso che sia coinvolto il Senato, in relazione alla sua struttura e alla sua missione, e leggi invece a prevalenza Camera, dove la Camera politica, quella coinvolta nel rapporto maggioritario e nel rapporto fiduciario, deve avere l'ultima parola.

Ebbene, in relazione a questo abbiamo lavorato – il relatore giustamente lo accennava – su diversi modelli possibili. Avevamo davanti un'ipotesi di *Bundesrat*, cioè un Senato essenzialmente di rappresentanza delle istituzioni territoriali, nel caso tedesco i *Länder*, quindi le Regioni; nel caso italiano, forse, data la natura del sistema delle autonomie del nostro Paese, si sarebbe dovuto allargarlo anche ai rappresentanti delle autonomie locali.

Avevamo davanti anche il modello del Senato americano, altro Stato federale. Nel Senato americano i territori, cioè gli Stati, sono rappresentati in quella Camera attraverso l'elezione diretta di senatori, due per ogni Stato, ciascuno dei quali è eletto dall'intero corpo elettorale dello Stato. C'è dunque un collegio che è rappresentativo dell'intero Stato. Ora, dal momento che i due senatori dello Stato non sono mai eletti nella stessa tornata elettorale, perché l'elezione è sfalsata, ciascuno di loro, sia il senatore *senior* sia il senatore *junior*, rappresenta l'elettorato dell'intero Stato.

Il Senato americano è forte di questa rappresentanza territoriale diretta ed è autorevole; ha funzioni che su molti punti si distinguono da quelle della Camera, anche se non nella funzione legislativa; svolge una funzione che spesso è anche quella del contropotere.

Il Presidente degli Stati Uniti, anche quando il Senato ha una maggioranza del suo partito, non è mai sicuro di aver in tasca l'approvazione di quella Camera, anche perché non la può condizionare con la questione di fiducia, non la può condizionare con l'esercizio del potere di scioglimento. Ha un potere di veto sulle leggi, che però è un potere puramente negativo e che è perfettamente compensato dall'*advise and consent* del Senato sulle nomine dei Ministri, degli ambasciatori, dei capi delle Agenzie federali e dei giudici della Corte suprema. Anche il Senato ha un potere di veto sulle scelte del Presidente quando attengono a nomine.

Avevamo il modello *Bundesrat*, avevamo il modello Senato americano, abbiamo lavorato anche su una ipotesi di «commistione» fra questi modelli, avere cioè un Senato che fosse insieme organo di garanzia, contropotere e organo di rappresentanza dei territori, cosa difficile ma su cui alcuni passi avevamo fatto.

La formula della composizione mista, che – vorrei ricordare – nasce dal Comitato dei settantacinque della Costituente che propose un Senato formato per due terzi di senatori eletti direttamente e per un terzo di rappresentanze delle Regioni e delle autonomie, cosa era se non un tentativo – per così dire – di conciliare nel Senato le funzioni che sono più caratteristiche del Senato americano con quelle proprie in qualche modo del *Bundesrat*, rappresentanza territoriale ma anche rappresentanza diretta dei territori attraverso l'elezione di rappresentanti autorevoli?

Ci siamo dichiarati fin dall'inizio – avendo nelle nostre file diverse preferenze, come si è visto per tutta la giornata – disposti a ragionare su un Senato federale dell'un modello, su un Senato federale dell'altro modello ed anche su una ipotesi che conciliasse i due modelli.

Oggi, però, la domanda è: allo stato, cosa ci consente di dire, nel momento in cui dobbiamo votarlo, questo nuovo articolo 1? Che abbiamo davanti un Senato che realmente realizza il superamento in positivo del modello del bicameralismo paritario verso un bicameralismo che abbia però un senso, un Senato che non sia il sottoprodotto dei ceti politici locali, l'organo nel quali si mettono per un periodo di giubilazione – per così dire – quelli che si vogliono pensionare nel ceto politico locale?



Temo che ormai non resti nulla di quel disegno; allora, allo stato dico francamente che mi riesce molto difficile votare a favore di un articolo che pure all'inizio aveva riscosso un consenso quasi unanime.

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, con questi ultimi interventi del relatore D'Onofrio e degli esponenti del centro-sinistra il dibattito assume una dignità e uno spessore che per la verità abbiamo sempre ricercato e dei quali vogliamo dare atto: riflessioni molto attente, molto approfondite, che per noi che abbiamo lavorato sul versante di centro-destra su questi argomenti rappresentano la ripetizione di un confronto che si è avuto anche all'interno della Casa delle Libertà.

Questi mi sembrano il tono e il modo giusti per confrontarsi, anche perché, se abbiamo detto in più occasioni, probabilmente a voce alta, che non si può distinguere sull'asse destra-sinistra fra riformatori e conservatori, questo mi pare il momento opportuno per ribadire tale aspetto.

Mi sembra che un punto comune al centro-destra e al centro-sinistra sia la necessità che si dia vita ad un Senato – si passi la parola – federale che non sia la ripetizione, che non sia la stessa cosa – e su questo mi pare che tutti siamo d'accordo – della Camera dei deputati. Questo mi pare un primo punto fondamentale, a meno che non si voglia arrivare all'ipotesi monocamerale, ma sarebbe un'altra storia.

Ho ascoltato con molta attenzione ciò che ha detto il senatore Villone e ne apprezzo l'impostazione: egli giustamente ribadisce quella che è stata la «posizione» del disegno di legge del Governo di una elezione che, a mio avviso impropriamente, il senatore Villone definisce nazionale ma che in effetti altro non è che contestuale, se ho capito bene, o che vive – per così dire – di trascinarsi sulla elezione della Camera dei deputati e che in un certo senso veda il collegamento alla territorialità nella presenza quali senatori di «nomina», dei Presidenti delle Regioni.

Tanto per capirci, sarebbe la proposta di mediazione del senatore Calderoli dopo che l'Ulivo – in questo caso commettendo a mio avviso un errore – sollevò un putiferio sulle cosiddette assemblee di coordinamento o super-assemblee.

Sarebbe bastato dire che non si poteva percorrere quella strada, anche perché noi avevamo correttamente posto il problema di quale dovesse essere il collegamento con il territorio, e approfondire ulteriormente questo argomento, come si conviene quando si scrivono le regole che valgono per tutti.

Tuttavia, la proposta del senatore Calderoli di collegare al territorio il Senato che si elegge in uno con la Camera dei deputati, pur essendo federale, con la presenza dei Presidenti delle Regioni potrebbe essere un percorso possibile.

Vi è poi l'altra posizione, che ha proseliti anche all'interno del centro-sinistra, della contestualità, cioè di ricercare l'elemento del collegamento con il territorio nella contestualità.

Sono stato un po' spaventato – il relatore parla a tal proposito di emendamenti antipánico – dalla riflessione svolta dal senatore Villone, il quale si è chiesto se, nel caso in cui un Presidente di Regione, per un motivo qualunque, si dimetta dopo che si è votato per il Senato, occorra ripetere la votazione, magari dopo un mese, se la contestualità è legata all'elezione regionale.

A questo punto mi sembra che il dibattito entri veramente nel vivo e ritengo che l'approfondimento su questi temi sia importante e fondamentale, perché bisogna dare atto al centro-destra (e per questo ho svolto questo intervento) e – lo voglio dire con forza – alla Lega su questo terreno, di essersi dimostrati sempre disponibili a cercare l'elemento di collegamento con il territorio.

La Lega non può essere attaccata continuamente accusandola di voler spezzare l'unità del Paese. Bisogna dire che, da questo punto di vista, occorre un approfondimento per vedere nella ricerca di un federalismo unitario – concetto ribadito dal ministro Bossi nella sua replica alla discussione generale – quale sia la soluzione che funzioni meglio.

In questo senso, ritengo che l'approfondimento giovi a tutti e che, se si finisse di lanciare *slogan* propagandistici approfondendo nel merito questi problemi, forse potremmo trovare tutti insieme una soluzione che renda il nostro non soltanto un Senato federale, ma anche un Senato funzionante in maniera unitaria e paritaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, ho presentato due emendamenti con il medesimo obiettivo, che è quello di riaffermare l'uguaglianza dei cittadini nel momento del voto, ed un altro che invece riguarda un diverso argomento.

Nel testo attuale si prevede che il suffragio sia universale e diretto, ma nulla si dice affinché ciascun voto abbia lo stesso peso. Credo sia molto importante ribadire che nell'elezione di un rappresentante il voto di una persona vale quanto quello di un'altra, cioè che non vi sono cittadini i quali, avendo scelto il campo per così dire sbagliato, che perde, sono rappresentati in maniera meno adeguata rispetto a quelli che hanno invece indovinato il campo giusto, che vince.

Noi sovrapponiamo il problema della rapidità della decisione o del formare la maggioranza a quello dell'uguaglianza dei cittadini quando eleggono i propri rappresentanti. La democrazia ideale era quella diretta;

si passa alla democrazia rappresentativa che vede la partecipazione del voto e credo sia importante che il numero di voti necessari per eleggere un deputato non sia diverso.

Ci sono meccanismi diversi per rappresentare i territori. Quando si tratta di rappresentare il popolo italiano il rapporto deve essere diretto, tant'è vero che una norma prevede l'esistenza di un rapporto tra rappresentanti eletti e popolazione delle circoscrizioni.

Affermare il principio di uguaglianza credo sia molto importante e ritengo lo sia ancora di più rispetto al principio che occorre determinare *a priori* una maggioranza ed una minoranza.

Nella democrazia il valore della determinazione dell'uguaglianza è più forte del valore della rapidità della decisione, perché quest'ultimo per la formazione della maggioranza è garantito anche da altri sistemi. I sistemi autoritari sono in grado di garantire la rapidità delle decisioni. Ciò che caratterizza la democrazia è invece il principio secondo cui ad un uomo corrisponda un voto, ciascuno conta come gli altri nel determinare le scelte. Ho proposto quindi questi due emendamenti che tendono ad introdurre il principio generale testé evidenziato.

Con l'emendamento 2.3 intendo mantenere il numero di 630 membri per la Camera dei deputati. Si è voluto ridurlo a 400 e non so con quale logica. Probabilmente chi lo ha suggerito non ha chiaro in testa il rapporto molto stretto tra il collegio e i rappresentanti.

Se si sa che cosa vuol dire avere un rapporto stretto di rappresentanza reale – era uno dei motivi per i quali si è anche proposto il collegio uninominale – ci si accorge che, ampliando i collegi, si indebolisce il rapporto tra elettori ed eletti. A chi giova questo? Credo non giovi ad alcuno, né alla democrazia né alla rappresentanza. Non giova neanche alla vicinanza che deve esserci tra i cittadini e i loro rappresentanti.

Ritengo pertanto utile mantenere l'attuale configurazione del rapporto tra rappresentanti ed eletti.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, abbiamo presentato due emendamenti all'articolo 2.

Il primo riguarda il numero dei deputati, mentre il secondo concerne la rappresentanza all'interno del Parlamento dei deputati assegnati alla circoscrizione estero. Voglio soffermarmi brevemente sul primo emendamento.

Non ho niente contro il numero 400, ma nessuno finora è stato in grado di spiegarmi per quale ragione è stato scelto tale numero. Il senatore Gubert ha testé dato una spiegazione. Si può essere d'accordo o meno con le ragioni per le quali egli ritiene necessario ed opportuno mantenere il numero di 630 deputati in ragione della maggiore rispondenza di ciascun eletto con il territorio dal quale egli trae i suoi voti.

Si tratta comunque di una motivazione accettabile, nobile e significativa ma, dall'altra parte, non ne ho trovata alcuna, se non quella di dire che dobbiamo ridurre. Anche questa può essere una motivazione impor-

tante, ma per quale motivo è stato scelto il numero 400? Vorrei capirlo. Per quale motivo non si è parlato di 300, di 600 o di 500?

Allora, con i miei colleghi ho presentato un emendamento che fissa il numero in 500 deputati, numero altrettanto gratuito così come lo è il 400. Consentitemi di sottolineare che purtroppo questo numero è frutto di una stagione nella quale abbiamo visto i nemici del Parlamento agitarsi nel Paese, sostenuti in questo da molti rappresentanti politici e anche da molti di noi che hanno ritenuto giusto e opportuno che la politica venisse colpita e quindi necessario ridurre anche i parlamentari, così come le riforme che stiamo facendo continueranno a ridurre le loro prerogative ed i loro compiti.

Considero questi atteggiamenti demagogici, profondamente sbagliati. Se il numero dei parlamentari deve essere determinato in ragione della loro rappresentanza nei confronti del territorio e delle funzioni che sono chiamati a svolgere, tale numero deve essere determinato sulla base di valutazioni che vengono effettuate in relazione a queste due funzioni.

Signor Presidente, questa sera dopo le ore 20,30 saremo chiamati ad intervenire su un altro errore che è stato compiuto proprio per assecondare spinte demagogiche. Saremo cioè chiamati a porre rimedio a talune violazioni che si sono determinate in relazione alle sottoscrizioni delle candidature durante le elezioni.

Il desiderio di sottoporre al cittadino elettore la propria faccia mentre il candidato andava a raccogliere firme si è rivelato un sistema inutile e burocratico: alcuni hanno raccolto effettivamente le firme, mentre altri hanno fatto ricorso a metodi diversi, pescando i nomi negli elenchi telefonici o poco più. Quella norma non serviva a nulla, era assolutamente velleitaria e priva di efficacia e sarebbe stato meglio sopprimerla definitivamente.

La norma che saremo costretti a correggere questa sera per risolvere talune situazioni è ispirata dalla stessa demagogia alla quale risponde l'indicazione di 400 deputati e 200 senatori. Entrambe le questioni sono state risolte con un numero individuato casualmente, per il semplice intento di operare una riduzione.

Abbiamo presentato un emendamento perché si potesse discutere anche di questo. Ricordo che stiamo discutendo una proposta che, a mio avviso inopinatamente, non nasce da un'iniziativa parlamentare bensì da un'iniziativa del Consiglio dei ministri.

Ebbene, saremmo disposti a ritirare il nostro emendamento qualora il relatore o il rappresentante del Governo dimostrino che il numero 400 non è frutto della demagogia, del caso, di una scelta estemporanea, ma risponde ad autentiche esigenze di adeguata rappresentanza nei confronti del territorio e di un Parlamento capace, per dimensioni, di affrontare i temi che deve esaminare.

Quanto al secondo emendamento che intendo illustrare, ricordo che nella scorsa legislatura abbiamo fatto una battaglia durissima contro la modifica della Costituzione che ha consentito la previsione di deputati e senatori eletti in circoscrizioni estere.

Noi riteniamo che debba essere chiamato a votare per l'elezione del Parlamento chi vive all'interno del Paese. Siamo stati favorevoli alla proposta del Vice presidente del Consiglio di consentire la partecipazione alle elezioni amministrative ai cittadini di altri Paesi che svolgono la propria attività lavorativa in Italia e pagano le tasse. Abbiamo presentato progetti di legge per consentire ai cittadini stranieri di partecipare alle elezioni di quartiere.

Siamo favorevoli al fatto che chi paga le tasse in un Paese abbia il diritto di esprimersi sul modo con cui i denari vengono impiegati all'interno dello stesso. Riteniamo, quindi, che, dal momento che i cittadini italiani pagano le tasse in questo Paese, devono essere loro, se qui vivono e risiedono, a decidere in che modo quei denari vanno impiegati. Riteniamo assolutamente sbagliato che i cittadini che stanno in altri Paesi, che magari hanno il doppio passaporto, vengano a decidere di questioni che si esauriscono all'interno di questo Paese.

Per questo abbiamo presentato un emendamento che cerca di correggere l'errore che è stato commesso, anche questo, sulla base di una spinta assolutamente demagogica, che non abbiamo mai condiviso. Riteniamo, quindi, che si debba ridurre il numero dei parlamentari.

Qualora ci venga dimostrato che quel 400 cui ho fatto riferimento prima è un numero sensato, in qualche modo appropriato per risolvere i problemi che la Costituzione assegna al Parlamento, noi chiediamo che comunque di tale numero non facciano parte i senatori eletti nella circoscrizione estero; qualora ne debbano fare parte, allora il numero complessivo dovrebbe rimanere di 400, dunque a tale numero di parlamentari che compongono il Senato dovrebbe essere detratta la quota dei parlamentari eletti nella circoscrizione estero.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, sono firmatario di un emendamento che è stato evidentemente presentato in circostanze in cui prevaleva una volontà ostruzionistica. Ritiro pertanto l'emendamento 2.802 e i successivi emendamenti a mia firma o di cui io sia primo firmatario, buoni o cattivi che siano.

PRESIDENTE. Senatore Budin, questo criterio vale solo per gli emendamenti presentati all'articolo 2 o anche per le proposte modificative presentate ai successivi articoli?

BUDIN (*DS-U*). Anche per i successivi.

DATO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, noi abbiamo fatto una riforma dell'articolo 51 della Costituzione per la verità assai timida: talmente timida che non ha ancora prodotto effetto alcuno.

Anzi, dopo l'approvazione della riforma dell'articolo 51, abbiamo avuto nelle elezioni amministrative, una quantità di candidati donne inferiori al numero delle elette uscenti (come nel caso, ad esempio, delle elezioni a presidente di Provincia).

Ci rallegriamo che sia stata varata questa assai timida riforma costituzionale, perché consente azioni positive: a nostro avviso le impone, le rende doverose; sono norme attuative e adeguate politiche a supporto della facilitazione di un ingresso più numeroso di donne nella vita istituzionale.

Intendo solo far presente che in precedenza, anche in questa legislatura, proposte più compiute erano state avanzate per riformare l'articolo 51. Teniamo presente che in altri Paesi vengono costituzionalizzati dei principi: addirittura, la Francia ha inserito nella Costituzione l'obbligo che i candidati siano per il 50 per cento donne; il Belgio ha costituzionalizzato invece il criterio di un terzo.

Ciò che l'emendamento 2.505 propone, e che non è assimilabile a nessuna idea di quote, è una norma di garanzia; pertanto è legittimamente attesa da noi e da gran parte dell'opinione pubblica, che questa ottenga il rango costituzionale.

Nell'emendamento 2.505, come potete notare, non si usa mai il termine «donna»; si dice soltanto che i candidati di ogni lista non devono essere per oltre due terzi appartenenti allo stesso sesso.

Quindi, si adotta soltanto una norma di garanzia per il criterio di accesso alle candidature, che è ben diverso da un criterio di quote analogo a quello adoperato negli Stati Uniti, dove si prefigura già un risultato finale, determinandosi che una certa percentuale degli eletti (o dei vincitori di un concorso) debba appartenere ad una categoria tutelata. Il mio emendamento 2.505, invece, si configura – ripeto – soltanto come norma di garanzia.

Vorrei richiamare la vostra attenzione sull'interesse estremo e trasversale in ogni senso che nel Paese vi è in questo momento in relazione alla coscienza che la troppo scarsa presenza di donne nelle istituzioni costituisce non una ingiustizia nei confronti del genere femminile, ma una gravissima anomalia del sistema rappresentativo, che per l'appunto non è assolutamente tale sotto il profilo più elementare, quello della divisione dei sessi.

Voglio anche ricordare che proprio oggi l'onorevole Bondi di Forza Italia ha annunciato una conferenza stampa per presentare i disegni di legge ordinaria per il riequilibrio delle candidature. Accolgo veramente con gioia questa iniziativa, ma non mi spiego perché le forze politiche – e anche Forza Italia naturalmente – non si siano impegnate in questa Camera per concludere rapidamente l'*iter* di un disegno di legge presentato dal presidente Amato e da me, e assegnato alla 1ª Commissione, che prevede, appunto, un criterio assai moderato di riequilibrio delle candidature e che, secondo un'opinione davvero diffusa, sarebbe urgente approvare in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee.

Vorrei inoltre sottolineare che siamo praticamente gli ultimi in Europa, a tratti superati dalla Grecia, e che questa situazione è anomala ed imbarazzante. La presenza di donne nelle istituzioni rappresentative italiane, e nel Parlamento in particolare, pone l'Italia al sessantanovesimo posto. Ma non è tanto impressionante questo; è impressionante notare

quali sono i Paesi che ci precedono, moltissimi dei quali noi consideriamo arretrati e poco democratici.

Propongo quindi l'accoglimento di questo criterio, che ritengo davvero propedeutico ad altre decisioni che verranno assunte con questa riforma costituzionale. Ne parleremo in seguito. Ci sono comunque articoli che non si pongono minimamente il problema di essere assolutamente penalizzanti nei confronti della possibilità di avanzare candidature femminili.

Sappiamo che tutto questo attiene a un dovere preciso dei partiti politici, che sono di fatto i monopolisti del meccanismo delle candidature; l'unica cosa che si può fare, accanto alle battaglie all'interno dei partiti, è certamente fissare un principio che ispiri tutto il nostro ordinamento. Quindi, inserire una norma – ripeto – di garanzia nella Costituzione mi sembrerebbe cosa assai equilibrata.

È vero che tante altre cose possono essere fatte e non vengono fatte per incoraggiare la partecipazione femminile: cito soltanto, per esempio, gli scarsi finanziamenti per l'apertura di asili nido pubblici e tutte le altre politiche pubbliche che consentirebbero alla donna di emanciparsi davvero dal lavoro di cura della famiglia e di partecipare alla vita pubblica; credo però che, fermi restando tutti i versanti su cui bisogna impegnarsi, introdurre in questa riforma, in questo millennio, in questo Paese, in questo momento un principio di garanzia che aiuti progressivamente a riequilibrare le candidature (e soltanto di candidature stiamo parlando e non di elezione) sia cosa saggia, matura, doverosa e persino tardiva. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa: temo di non avere capito bene quali sono gli emendamenti ritirati.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, sono stati ritirati gli emendamenti 2.11, 2.800, 2.802, 2.806, 2.805, 2.804, 2.804a e 2.9.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è negativo su tutti gli emendamenti. Ritengo però di dovermi soffermare su alcuni di essi perché, pur essendo proceduralmente sufficiente un parere contrario, occorre qualche parola in più in quanto sono stati illustrati emendamenti molto significativi e l'articolo 2 riguarda la nostra valutazione della composizione della Camera dei deputati, che indichiamo in 400 deputati.

In particolare, sugli emendamenti 2.4 e 2.5 dico al senatore Gubert che è evidente che si tratta di auspici, non possono essere testo di una norma costituzionale. Dire all'emendamento 2.4: «garantendo la massima corrispondenza possibile, a livello nazionale» oppure, al 2.5: «garantendo la massima eguaglianza possibile dei suffragi necessari per l'elezione di ciascun deputato» significa esprimere un auspicio, un desiderio, che potrebbe far parte di un esame formale della legge elettorale.

È vigente in Italia una legge elettorale maggioritaria la quale prevede che ogni seggio deve corrispondere ad un numero di abitanti racchiuso entro un minimo e un massimo: quello è il massimo possibile. Se lo si ritiene insufficiente si può tentare di operare una modifica di quella legge.

Quindi, emendamenti che indicano auspici o desideri li condivido come tali, ma non li ritengo idonei a formare oggetto di norma costituzionale.

Invito pertanto al ritiro degli emendamenti 2.4 e 2.5; se mantenuti, esprimo parere contrario.

Passo ad altri emendamenti. È ovvio (lo dico a chi si è espresso in questi termini), che il numero 400 non è un valore, per così dire, astratto. Si è operata una scelta che per qualche aspetto ha caratteristiche costituzionalmente necessitate.

Si è scelta una logica di riduzione, valutata anche nel corso dei lavori della Bicamerale presieduta dall'onorevole D'Alema. Non c'è nessuna intenzione di fare riferimento alla responsabilità di quella Bicamerale, ma questo è il criterio che allora – al termine di una lunghissima discussione – fu considerato prevalente e ad esso ci si è attenuti: 400 deputati e 200 senatori.

Non vi è però alcuna ragione al mondo per cui questi numeri debbano essere quelli definitivi. Tuttavia, i colleghi che hanno indicato altri numeri non hanno saputo indicare ragioni cogenti per le quali scegliere quei numeri e non questi. Ci troviamo di fronte, quindi, a criteri largamente imprevedibili; stante questa imprevedibilità, preferisco la proposta del Governo.

Vorrei fare qualche considerazione in più sull'emendamento presentato dalla senatrice Dato. Lei sa che sono particolarmente sensibile ai problemi della eguaglianza dei sessi in materia elettorale; tuttavia, l'emendamento 2.505 presuppone un modello elettorale che non è in vigore oggi.

Pertanto, la formula contenuta nell'emendamento («In ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati») non può essere adottata per le elezioni alla Camera dei deputati, dove la presenza di una quota proporzionale prevede una lista di candidati bloccata magari a due. Inoltre, dove si applica il sistema maggioritario, non c'è lista di candidati.

Allora, occorre capire se si ha in mente il vecchio sistema proporzionale (come quello che è in vigore per i Comuni e, in qualche modo, per le Province e le Regioni), dove c'è la lista dei candidati, e in questo caso la modifica proposta avrebbe un senso. In una norma costituzionale però non si può fare riferimento ad un'esigenza di parità già soddisfatta con la legge costituzionale, facendo riferimento ad uno specifico sistema elettorale che non è in vigore oggi e potrebbe non esserlo domani.

Pertanto, esprimo parere contrario per una specifica insufficienza di questo emendamento rispetto all'obiettivo – che pure condivido – che si vuole raggiungere.



Confermo, in conclusione, il mio parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e ritengo di avere sufficientemente motivato le ragioni della mia contrarietà nei confronti di qualche emendamento in particolare.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.11 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.501, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 2.800 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.4. Senatore Gubert, accoglie l'invito del relatore a ritirarlo?

GUBERT (*UDC*). Ringrazio innanzitutto il relatore per essersi soffermato in particolare sugli emendamenti 2.4 e 2.5.

Vorrei precisare però che non si tratta di pii desideri, ma di vincoli alle successive leggi elettorali. Questi vincoli mettono in evidenza il fatto che le leggi elettorali che si discostano dal sistema proporzionale ledono sostanzialmente il principio di uguaglianza dei cittadini.

Ritengo che si tratti di un principio fondamentale, che si aggiunge a quello del suffragio universale diretto su base regionale. Il suffragio universale vuol dire che tutti votano; il fatto che sia diretto significa che tutti votano personalmente; ma poi come si fa la conta del peso di ciascun voto? Ciascun voto conta ugualmente per eleggere i rappresentanti? I sistemi non proporzionali introducono un peso diverso a seconda se la persona cui si è dato il voto entra nella maggioranza presunta o meno. È chiaro che questo sarebbe un vincolo al sistema elettorale.

Sono uno dei pochi a ritenere che è molto meglio una rappresentazione della realtà anche complessa, piuttosto che una semplificazione forzata dando la maggioranza degli eletti a una minoranza nel Paese. Credo che la maggioranza si debba costruire nel Parlamento, facendo i conti con tutte le diversità e le complessità esistenti nel Paese. In questo modo si fanno Governi stabili, non diversamente.

Allora, per venire incontro al suggerimento del relatore, ritiro il primo di questi due emendamenti, che mi sembra quello più legato ad un proporzionale a livello nazionale e mantengo l'emendamento 2.5, a testimonianza di un orientamento che si fa carico del principio di egua-

glianza e della complessità che c'è nella società, che non ama scorciatoie per la formazione delle maggioranze.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.502, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.801, presentato dal senatore Brutti Paolo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.3.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, mentre sulla prima parte il relatore ha dato una risposta, sulla proposta di modifica del numero «quattrocento» non si è espresso, dicendo che si rifà alla proposta del Governo. Mi chiedo quali siano le ragioni di questa riduzione.

PRESIDENTE. Mi sembra che il relatore abbia dato una precisa risposta e, a sua volta, si sia chiesto il perché dei numeri diversi indicati, senatore Gubert.

GUBERT (*UDC*). Ho fatto la mia valutazione, signor Presidente, e non capisco se conviene al nostro Paese indebolire il rapporto diretto che esiste tra elettori ed eletti. In questo modo creiamo un sistema con meno rappresentanti e rendiamo il sistema stesso ancora più maggioritario, perché si riducono i collegi e quindi ci sarà un'accentuazione del maggioritario. Si rende così ancora più difficile il rapporto settimanale (non so se lei intrattiene rapporti settimanali con il collegio, signor Presidente, io sì) con il collegio in cui si è eletti.

Non capisco pertanto quale sia il valore che ispira la riduzione del numero dei rappresentanti. È un valore che ha a che fare con la democrazia e la libertà, o è un valore che ha a che fare con la mortificazione del Parlamento?

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Gubert, fino alla parola «quattrocento».

**Non è approvato.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.3 e gli emendamenti 2.503 e 2.2.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.12, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 2.802 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.803, presentato dal senatore Brutti Paolo, identico all'emendamento 2.7, presentato dal senatore D'Amico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.505, presentato dalla senatrice Dato.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 2.806, 2.807, 2.805, 2.804, 2.804a e 2.9 (testo 2) sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi dispiace che l'emendamento 2.503 sia risultato precluso a seguito della mancata approvazione della prima parte dell'emendamento 2.3 del senatore Gubert.

A questo punto, vorrei dire che mi dispiace che questo emendamento non sia stato votato, ma le parole del relatore, senatore D'Onofrio, che ringrazio, non hanno fatto altro che confermare quello che io avevo detto e cioè che il numero che io ho proposto con quell'emendamento derivava dal caso e il relatore ha detto che, così come deriva dal caso il numero che io ho proposto, nell'identica maniera è stato determinato il numero proposto al nostro esame di 400.

Allora io mi auguro, signor Presidente, che questa dichiarazione possa servire, eventualmente, nei prossimi passaggi parlamentari a fare una valutazione anche in maniera comparativa con altri Parlamenti, questo sì.

L'altro giorno sono intervenuto – lei ricorderà – nel dibattito dicendo che era stato usato il plagio e la *contaminatio*, rifacendomi ad un romagnolo di un tempo, Plauto.

Dicevo dunque che casomai occorre rifarsi ad esperienze di altri Parlamenti per vedere qual è il rapporto ottimale che noi possiamo pensare anche in Paesi analoghi al nostro, che hanno una cultura e una tradizione come la nostra, per determinare un rapporto magari più equilibrato fra i rappresentanti del popolo e i cittadini che delegano i medesimi a rappresentarli all'interno del Parlamento.

Ritengo che sarebbe preferibile una strada come questa, oppure qualche altro criterio, piuttosto che un'indicazione lasciata al caso, perché credo, Presidente, che i numeri non debbano essere dati così, senza alcuna argomentazione a sostegno, ma vi debba essere un criterio che fa sì che quel numero rappresenti effettivamente l'esigenza che quel criterio ha definito e sostenuto.

Poiché lei aveva detto che il mio emendamento era precluso, la ringrazio per avermi consentito di esprimere questi concetti augurandomi che negli ulteriori passaggi di questa riforma della Costituzione si riesca a trovare una soluzione migliore per questo problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, sentiti gli interventi che si sono svolti circa venti minuti fa, al termine dell'esame dell'articolo 1, in particolare quelli del relatore e del collega Nania che rispondevano motivatamente ad alcune nostre osservazioni, penso sarebbe opportuno a questo punto procedere nei nostri lavori accantonando temporaneamente l'articolo 3 e lasciando al relatore valutare se con esso accantonare anche l'articolo 4, e passare direttamente all'articolo 5, in modo da avere un momento di riflessione, leggendo emendamenti e subemendamenti, sulla questione indubbiamente nodale della struttura della composizione del Senato e del modo di elezione dello stesso.

Possiamo procedere su articoli successivi che non sono condizionati strettamente dalla scelta che dobbiamo fare sul Senato e consentirci in questo modo un momento di riflessione ed anche una lettura attenta degli emendamenti e dei subemendamenti, perché nessuno di noi, impegnati prima a scriverli e poi a discutere oggi, ha avuto modo di leggere attentamente il complesso di questi testi; lo stesso relatore ci diceva lealmente e onestamente che non aveva ancora avuto modo di valutare approfonditamente i subemendamenti.

Questa è la proposta che sottoponiamo all'attenzione della maggioranza: se accantonare l'articolo 3 procedendo sul 4, o se invece accantonare anche quest'ultimo è decisione che rimettiamo naturalmente alla valutazione del relatore.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, credo sia molto opportuno che un'approfondita discussione sul criterio di composizione del Senato richieda il tempo e il contesto necessari, che non sarebbero più consentiti anche per il tempo che abbiamo davanti.

L'accantonamento mi sembra pertanto una decisione assolutamente opportuna, sapendo che con esso non si decide un rinvio indefinito, si può decidere di affrontarlo intanto per capire tutti i subemendamenti – sono un'enorme quantità – già domattina.

Adesso, nel tempo residuo possiamo esaminare l'articolo 4 che, sebbene sia connesso in qualche modo alla struttura, tratta però dei criteri di eleggibilità a senatore.

Poichè abbiamo discusso molto in Commissione di tali criteri e alla fine abbiamo trovato una soluzione che in qualche misura soddisfa le esigenze che erano state rappresentate in ordine alla formulazione iniziale, mi auguro che la discussione non ripeta soltanto il dibattito in Commissione sull'articolo 4 su cui si può procedere rapidamente.

Se le decisioni che si assumeranno sull'articolo 3 saranno talmente dirompenti rispetto all'articolo 4, lo valuteremo, ma non credo vi sia una connessione di questo tipo.

Propongo pertanto di accantonare l'articolo 3, che riguarda la struttura del Senato, e suggerisco di passare all'esame dell'articolo 4 e relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Potremmo procedere dunque con l'esame dell'articolo 4 e dell'articolo 5, mentre per l'articolo 6 vi sono dei collegamenti con l'articolo 3, ma credo che a quel punto l'ora ci verrà in aiuto.

L'articolo 3 e i relativi emendamenti sono pertanto accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'articolo 4, come i colleghi ricorderanno, riguarda i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

La senatrice De Petris è intervenuta in discussione generale con particolare riguardo a questo articolo sia perché esso limita la possibilità per le donne di essere rappresentate nel Senato, sia perché consente ad un ceto politico di riservare a sé medesimo la carica di senatore.

Non consideriamo positivamente il meccanismo individuato, anzi lo contestiamo duramente. Se abbiamo ben accolto la proposta che è stata introdotta rispetto al testo licenziato dal Governo di riportare a quarant'anni l'età dei senatori, non possiamo certamente ritenere che vi possa essere come requisito per poter esercitare l'elettorato passivo quello di aver ricoperto cariche pubbliche elettive in enti territoriali, locali o regionali,

all'interno della Regione, oppure di essere stati eletti deputati o senatori nella Regione stessa.

In tal modo si riserva la possibilità di candidarsi al Senato a persone che sono state sindaco di un Comune «polvere» e la si nega ad un cittadino che, pur risiedendo in un'altra Regione, è nato o ha lavorato in quella realtà regionale, della quale magari conosce profondamente, per sua cultura o per sue attività, le attività economiche, i rapporti sociali e tutto quel che in essa si svolge.

Ebbene, a questa persona è precluso candidarsi, in quanto non è stato eletto consigliere comunale nel Comune con 150 abitanti, non risiede in quella Regione, non è già stato eletto senatore o deputato in quella Regione oppure perché non vi risiede alla data di indizione delle elezioni.

Mi pare una limitazione assurda, perché non è questa la maniera con la quale si lega un eletto ad un territorio, né il metodo che consente di eliminare la possibilità, che taluni hanno ritenuto deprecata, non certamente da me, che i cittadini italiani si candidino in parti del territorio non corrispondenti al luogo di nascita e di residenza.

Soprattutto, mi pare un errore fondamentale perché il testo come è definito riguarda sostanzialmente in maniera prioritaria i ceti politici locali, che non per essere tali hanno le caratteristiche richieste a un cittadino che venga chiamato a ricoprire l'incarico di senatore. Anche la questione della residenza mi pare assolutamente limitativa.

Mi paiono tutte questioni limitative anche perché, signor Presidente, voglio richiamare la sua attenzione su quel che afferma un altro articolo della Costituzione, il quale prevede che i deputati e i senatori – poi interveniamo ancora noi stessi in questa modifica – rappresentano la Nazione e compiono questo loro alto incarico senza vincolo di mandato.

Allora per quale motivo, rappresentando la Nazione ed esercitando questa funzione senza vincolo di mandato, sono obbligato ad essere stato in precedenza eletto in un determinato territorio o ad essere residente, alla data delle elezioni, in quello stesso territorio? In questo caso non rappresenterei più la Nazione.

Se questa è la vostra intenzione, non siamo affatto d'accordo. Pensiamo che un cittadino possa rappresentare la Nazione senza vincolo di mandato indipendentemente dal luogo nel quale risiede e indipendentemente dal fatto che abbia o meno ricoperto cariche pubbliche elettive.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, ciò limita enormemente le possibilità per le donne di essere rappresentate all'interno del Senato. Già in quello attuale sono presenti in numero assai limitato ed ancor più limitato è purtroppo quello delle colleghe presenti nelle amministrazioni locali e regionali.

Se questo diventa un meccanismo, non solo tutti i cittadini che hanno compiuto i quarant'anni hanno la possibilità di essere eletti in Senato ma, poiché potranno essere eletti solo coloro che hanno ricoperto cariche elettive ed essendo inferiore la percentuale delle donne presenti nelle amministrazioni locali e regionali, sarà sempre più ridotta anche la possibilità per le donne di poter essere elette all'interno del Senato.

Quindi, l'emendamento in esame va addirittura a contrastare quel disegno di legge presentato dal presidente Amato e dalla senatrice Dato che cerca di riequilibrare la presenza femminile, che vede vergognosamente il nostro Paese al livello più basso rispetto a tutti i Paesi occidentali ed europei.

Abbiamo pertanto presentato emendamenti che cercano di eliminare i gravissimi difetti della norma così come è stata presentata, richiedendo la soppressione sia dell'intero testo sia di quella sua parte che limita i diritti delle donne.

Per tali motivi, chiediamo l'approvazione dei nostri emendamenti, ritenendo che comunque quanto è attualmente previsto dalla Costituzione sia sufficiente a garantire uguali diritti per tutti i cittadini chiamati ad essere candidati per questa importante istituzione.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per svolgere una considerazione in merito a quanto poc'anzi si è deciso.

Il collega D'Onofrio ha suggerito – non mi sono opposto proprio per non dare la sensazione di voler creare ritardo – di partire dall'articolo 4. Segnalo però al relatore – questo è essenzialmente il motivo per il quale prendo la parola – che forse l'articolo 4 potrebbe essere uno dei luoghi appropriati per una delle possibili soluzioni del problema della composizione del Senato, nell'ipotesi in cui si volesse prevedere in Costituzione il principio che non deve esserci incompatibilità fra le cariche elettive regionali, provinciali e comunali con la carica elettiva in Senato.

Segnalo questo punto al relatore perché, in realtà, in Commissione non ce ne siamo occupati. Ci siamo soffermati sui due aspetti dell'età e della limitazione dell'elettorato passivo, poi superata con il criterio della residenza. Adesso – si può essere d'accordo o no – abbiamo un'età di quarant'anni e la residenza come criterio di chiusura generale.

Se approviamo l'articolo 4 chiudiamo forse uno dei possibili luoghi appropriati per una soluzione del problema; richiamo l'attenzione del relatore perché, definendo l'articolo, sia mantenuta aperta l'opzione nell'ambito del confronto di cui abbiamo parlato.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il collega Villone per avermi consentito una precisazione opportuna.

Le regole di ineleggibilità e di incompatibilità, comprese quelle riguardanti i sindaci e i presidenti di Provincia rispetto alla candidatura a

parlamentare nazionale, sono oggi richiamate dall'articolo 65 della Costituzione, al quale faremo riferimento in una fase successiva.

In questa sede non stiamo definendo ineleggibilità nuove o da sopprimere; vorrei evitare il sospetto che questa norma cancelli le ineleggibilità previste da leggi ordinarie o da leggi costituzionali. Quando affronteremo il tema che l'articolo 65 in quanto tale mantiene, daremo per scontato che, con l'articolo 4, non stiamo modificando e rinnovando le regole di ineleggibilità e di incompatibilità e non chiudiamo alcuna delle alternative possibili.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, siamo particolarmente critici nei confronti di questo articolo. Rileviamo innanzitutto la disarmonia fra i diversi requisiti che definiscono l'eleggibilità alla carica di senatore. Da una parte, vi sono coloro che ricoprono o hanno ricoperto cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali all'interno della Regione o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione; dall'altra parte, come alternativa, coloro che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

Si tratta di due requisiti assolutamente disarmonici. È come se in un bando di concorso stabilissimo che possono parteciparvi coloro che possiedono la laurea in medicina o, in alternativa, il diploma di scuola media superiore. Delle due l'una: o la laurea in medicina qualifica specificamente la funzione, e allora ha senso introdurla quale requisito di ammissione, oppure non la qualifica, per cui è sufficiente il diploma e non si capisce perché la laurea in medicina sia prevista come alternativa. Se basta essere residenti nella Regione, che senso ha specificare tutto il resto?

Se invece è elemento qualificante l'aver ricoperto un ufficio pubblico ai fini di un mandato elettorale, quell'aspetto deve rimanere assolutamente qualificante, senza essere posto in alternativa con un requisito banale come la residenza. Ferma restando questa disomogeneità e analizzando i due diversi criteri, sono da svolgere altre riflessioni. La residenza è fatto puramente burocratico. Sappiamo che si può cambiare residenza in funzione di esigenze lavorative che possono portare lontano dal luogo cui si rimane legati per cultura, per tradizione e, magari, anche per legami familiari. Non si capisce perché non sarebbe eleggibile colui che, lavorando in una banca o essendo ufficiale dell'esercito o per altra circostanza, abbia trasferito la propria residenza lontano dal luogo in cui è comunque radicato.

Non si capisce davvero. E non si capisce, ad esempio, perché non potrebbero candidarsi in un collegio senatoriale personaggi illustri, che in qualche modo hanno raggiunto una popolarità nel campo della cultura, dell'imprenditoria o in qualunque altro settore ma che, proprio per questa loro popolarità, risiedono lontani da una Regione o da una Provincia che comunque li riconoscerebbe come splendidi rappresentanti della realtà locale. La residenza è - ripeto - fatto burocratico.



Non dimentichiamo, poi, che le nostre Regioni hanno una entità territoriale abbastanza ridotta: non siamo gli Stati Uniti d'America e non c'è la differenza esistente fra l'Arizona e l'Ohio. Le nostre Regioni hanno confini estremamente permeabili. Per esempio, io abito a Piacenza: il confine regionale dista meno di un chilometro da piazza Cavalli (in cui c'è il Municipio della città); essendo una città sul Po, quest'ultimo rappresenta il confine con la regione Lombardia.

Capirete, dunque, che vi sono molti piacentini che risiedono a Milano per motivi di lavoro e molti altri che abitano al di là del Po ma sono piacentini, in quanto frequentano la realtà sociale e culturale di Piacenza, e non si capisce per quale motivo non possano candidarsi a Piacenza.

Del resto, non è una situazione rara, in Italia: i confini sono estremamente diffusi e situazioni del genere sono molto frequenti. Ribadisco, dunque, ancora una volta che la residenza è fatto puramente burocratico, che non qualifica in alcun modo una effettiva rappresentanza o, diversamente, una mancanza di rappresentanza.

D'altra parte, come abbiamo detto, signor relatore, c'è anche il problema di coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche. Lei sostiene che ciò non pregiudica quanto andremo a definire, poi, all'articolo 65, ma che definiremo con legge ordinaria; però, a questo punto, attenzione.

Infatti, a parer mio, si determina un elemento di contraddizione che potrebbe sollevare delle questioni. Se un articolo della Costituzione stabilisce che sono candidabili, eleggibili a senatori coloro che ricoprono cariche pubbliche, come potrà una legge ordinaria stabilire che il sindaco di quella città che ricopre una carica pubblica è ineleggibile al collegio senatoriale? Se così sarà, è evidente che i sindaci di tutte le città, medie e medio-piccole, saranno incentivati alla candidatura ed enormemente favoriti rispetto agli altri concorrenti e candidati, per la loro posizione, per quei motivi per cui la legge ordinaria ha ritenuto non fossero candidabili sindaci di città superiori a 20.000 abitanti.

Stiamo ben attenti, allora, perché – secondo me – affermare nella Costituzione, all'articolo 58, che quei sindaci sono eleggibili pone poi un problema di costituzionalità rispetto alla legge che andrà a stabilire i criteri di ineleggibilità.

Attualmente, qualcuno potrebbe anche dire che è sacrosanto che i sindaci accedano al Senato regionale, perché più di tutti hanno una rappresentanza; questo però cambia completamente la natura del Senato (se vogliamo che sia quella, specifichiamolo) e, d'altra parte, muta anche la natura della disputa elettorale, perché è chiaro che in quest'ultima non potremo più far riferimento a criteri di pari accessibilità alla disputa stessa: è chiaro che ci saranno coloro che sono favoriti.

Per questi motivi, sono del tutto contrario all'articolo 58 e chiedo al relatore di valutare attentamente gli emendamenti che possano migliorare o sanare queste situazioni; per conto mio, sarei anche favorevole ad una soppressione dell'articolo stesso.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, interverrò sinteticamente perché il senatore Petrini ha sviluppato una serie di argomenti che mi convincono.

Il mio emendamento 4.23 ha, a mio avviso, un valore essenziale nel sopprimere tutti quei riferimenti alle cariche pubbliche già ricoperte. È pur vero che lascia un riferimento ai cittadini che sono residenti nella Regione (capisco gli argomenti che ha svolto il senatore Petrini), ma a me pare francamente che la cosa più importante, relativamente all'articolo 4, sarebbe sopprimere tali riferimenti; su questo mi pare che siamo totalmente d'accordo. Sono infatti riferimenti che non aggiungono nulla a quanto la stessa maggioranza con questo articolo propone.

Se ci riferisce, infatti, a tutti quei cittadini che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni, vuol dire che tutti possono essere candidati, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno ricoperto cariche pubbliche. Se, in più, si mantiene questa formulazione relativamente alle cariche pubbliche, si dà l'idea di voler formare una sorta di ceto politico professionale, che in modo privilegiato ha l'accesso al Senato della Repubblica, cosa secondo me del tutto inopportuna.

Ricordo, fra l'altro, al relatore che nel corso delle audizioni in Commissione delle associazioni delle categorie economiche sono venute parecchie critiche a questo articolo per tale accesso privilegiato.

Quindi, sostengo il mio emendamento 4.23, ma comunque sia, al di là della lettera di tale emendamento, ritengo che la cosa fondamentale, d'accordo con il senatore Petrini, sia eliminare il riferimento alle cariche pubbliche ricoperte.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, affrontare la materia dei requisiti per l'eleggibilità a senatore senza aver prima definito la natura del Senato, e cioè il complesso dell'articolo 3, su cui abbiamo, giustamente a mio avviso, concordato di approfondire la riflessione, è comunque difficile.

È comunque difficile perché, se nel futuro Senato saranno presenti rappresentanti delle autonomie, e quindi se optassimo, o se opteremo, per una composizione mista (non voglio qui riaprire una discussione, che abbiamo in parte già svolto e che sicuramente riprenderemo quando esamineremo l'articolo 3, su pregi o difetti della composizione mista; come avete potuto vedere, all'interno del nostro stesso Gruppo vi sono opinioni apertamente diverse sul punto), se nel futuro Senato saranno presenti i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie in virtù della loro carica (presidenti di Regioni, sindaci di grandi città, non entriamo nel merito di questa possibile composizione), il requisito della territorialità sarà in larga misura già soddisfatto perché gli esecutivi delle Regioni, e al limite i sindaci delle grandi città, cioè i governi del territorio, saranno presenti.

Apparirebbe quindi, in questo caso, del tutto ingiustificato insistere su requisiti che colleghino o cerchino di collegare (ne parlerò tra poco) i senatori elettivi al territorio di provenienza. Infatti, anche senza riaprire la

questione generale, è chiaro che, quando si rappresentano vastissimi territori in uno Stato nato federale su grandi dimensioni, come gli Stati Uniti d'America, il collegamento è molto forte, per il ridotto numero dei senatori che rappresentano uno Stato, per la eterogeneità, la diversità degli Stati tra di loro, per il fatto che sono eletti – come ricordava prima il senatore Bassanini – «sfalsati» e rappresentano l'intero territorio; cioè, il collegio è l'intero territorio, ed è un territorio molto vasto.

Lì ha un senso parlare di territorialità, come ha un senso parlare di territorialità anche per quei sistemi in cui una federazione raggruppa Nazioni diverse per lingua, per tradizione storica, per religione. Certo, i Cantoni svizzeri sono vicini l'uno all'altro, ma c'è profonda diversità tra il Cantone di Ginevra e il Cantone di Berna (almeno storicamente c'è stata, e si spiega): lingue diverse, in taluni casi religioni diverse.

Nel nostro caso, invece, il requisito della territorialità, soprattutto se fossero presenti rappresentanti dei governi e degli esecutivi regionali delle grandi città, è formale e facilmente aggirabile. Tutti noi sappiamo, ad esempio, che il Monte dei Paschi di Siena – e analogamente altre banche – aveva e ha nello statuto una norma secondo cui il provveditore, cioè l'amministratore delegato, deve risiedere nel territorio senese. Così, l'interessato prende la residenza in quel territorio; vi sono stati presidenti e provveditori che certamente con Siena avevano avuto pochi, scarsi od occasionali rapporti in passato, ma che soddisfacevano il requisito della residenza.

Quindi, senza voler negare la necessità di ancorare il Senato alla dimensione della rappresentanza territoriale, credo si debba in realtà ricercarla attraverso altre vie.

Vedete, se giungiamo alla riduzione del numero dei senatori elettivi (e mi sembra che questo sia comunque un punto su cui vi è ampia convergenza), la riduzione stessa del numero dei senatori fa sì che vi siano un fortissimo interesse locale a presentare candidati locali e una resistenza nei confronti di candidati «paracadutati» in certe aree del territorio (come sicuramente è avvenuto in passato, direi più per la Camera che per il Senato, proprio per i numeri, che sono diversi).

Quando si elegge su un certo territorio un vasto numero di persone, si può far posto a candidati che non sono di quel territorio, che non sono in taluni casi nemmeno conosciuti dagli elettori che li devono votare: solo la mallevadoria del partito garantisce la loro elezione, specie dopo la soppressione delle preferenze. Tuttavia, nel momento in cui si riduce drasticamente il numero, aumenta la resistenza naturale – in tutte le forze politiche, in tutto lo schieramento – nei confronti dei candidati che vengono dall'esterno.

Considererei quasi superfluo non l'obiettivo del legame territoriale, ma l'introduzione di requisiti facilmente aggirabili e che comunque in realtà contano meno del fatto che, riducendo il numero degli eletti, lo stesso territorio provvede da solo a difendersi rispetto a candidati – diciamo – estranei o troppo estranei.

Non ripeterò quanto è già stato detto sul fatto che insistere in una casistica di accesso comporta poi, in taluni casi, o che si lascino le maglie della rete troppo aperte, oppure che ciò diventi discriminatorio rispetto a qualcuno che magari ha risieduto o è nato oppure ha mantenuto contatti con quel territorio, ma poi non ricade in nessuno dei casi contemplati dalla norma.

L'emendamento 4.17, da me presentato, mantiene come requisiti l'età e la residenza (che è più a futura memoria che a garanzia del passato, cioè garantisce che l'eletto manterrà una presenza nel territorio), che credo siano sufficienti, per cui si possono lasciar cadere tutti gli altri.

Ripeto: se andiamo verso una composizione mista, sicuramente l'esigenza di territorialità è soddisfatta dalla presenza dei governi locali nel Senato; se invece andiamo verso una composizione puramente elettiva, la sola riduzione del numero dei senatori garantisce maggiore volontà dei territori di non aprire le porte a candidati esterni.

GUBERT (*UDC*). Richiamo innanzitutto l'attenzione del relatore sull'obiezione fatta, cioè se approvando questo articolo – dove si dice che sono candidabili coloro che ricoprono cariche pubbliche – non ci sia un'interferenza con le norme successive in materia di incompatibilità ed ineleggibilità.

Vorrei spiegare il motivo per cui ho presentato l'emendamento 4.508. Il deterioramento del rapporto tra elettore ed eletto si verifica certamente quando, in forza di un sistema elettorale che consente di eliminare le preferenze e di stabilire una preminenza del partito sulla realtà locale, vengono candidate persone del tutto estranee alla realtà locale stessa.

Ciò accade già in maniera diffusa nell'attuale sistema uninominale e credo che questa sia una lesione del diritto dei cittadini di sentirsi rappresentati, anche se magari essi ingoiano quanto viene loro proposto dal partito al quale danno fiducia.

Se si vuole eleggere un rappresentante della popolazione regionale per costituire un Senato delle Regioni, al di là di ciò che verrà deciso sull'articolo 3, mi sembra un po' debole il criterio della semplice residenza. Come ha detto poco fa il collega Passigli, oggi non è così difficile ottenere la residenza, soprattutto se non si è poveri cani ma persone importanti, per cui c'è sempre un sindaco compiacente che in un attimo consente di ottenere la residenza.

È giusto tutto ciò? Non è meglio evitare questi pericoli di manipolazione della residenza reale e prevedere un congruo periodo che impedisca tale manipolazione? Ho proposto un termine di cinque anni, ma si può ragionare su un diverso numero di anni. È importante però che la residenza non sia stata assunta il giorno prima, perché in tal caso sarebbe una presa in giro della legge, della Costituzione e dell'elettorato.

È necessario un rapporto di identificazione tra l'eletto e il territori da cui egli proviene, se si vuole che rappresenti veramente il territorio. Questo rapporto di identificazione si crea con il tempo e con varie condizioni, non semplicemente attraverso un rapporto di utilità, che deriva dall'avere

un mandato da espletare. Non si può considerarlo alla stregua del mandato di un professionista, se vogliamo che sia rappresentata la Regione; deve essere un mandato della gente del posto.

Ritengo allora che tale aspetto vada riconsiderato e spero che il relatore e il Governo ci ripensino, altrimenti ci presteremmo a giochetti che sminuiscono il significato del Senato federale.

DATO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ringrazio il relatore per le cortesi risposte che mi ha dato e sono sinceramente convinta del suo impegno in ordine al perseguimento di un serio riequilibrio delle candidature e delle presenze dei due sessi nelle istituzioni. Tuttavia, ritengo che una norma di questo tipo debba prescindere dalla legislazione elettorale vigente e comunque credo che affermarlo, per quanto concerne le liste, sia già utile.

L'emendamento 4.509 indica il senso di una scelta precisa della Costituzione in direzione di un bilanciamento tra i due sessi nelle liste per le elezioni del Senato federale.

Vorrei però anche dire che la mia opinione, come dal primo emendamento che ho presentato a questo articolo, è favorevole a una soppressione totale dell'articolo stesso e questo per più ordini di ragioni.

In primo luogo, per quanto attiene alla discriminazione nei confronti delle candidature femminili, come voi sapete, essendo state storicamente discriminate le donne, nel nostro Paese, dai meccanismi governati dai partiti, di fatto la loro presenza tra coloro che hanno già ricoperto cariche in istituzioni elettive è bassissima. Quindi, ridurremmo drammaticamente nell'elettorato passivo la quota di donne che può competere per il Senato.

Ora, poiché non sono una costituzionalista, sarei veramente molto attenta nel ritoccare i criteri con cui si definisce il diritto all'elettorato passivo. Davvero credo che sia una scelta grave ed importante che non può essere affrontata con questa leggerezza.

Inoltre, quel che mi fa meraviglia è che forze politiche – penso, per esempio, a quella del Ministro per le riforme – che hanno voluto caratterizzarsi per una esaltazione del «nuovismo» e del ricambio della classe politica, possano proporre un meccanismo di questo tipo che, ahimè, sa davvero di difesa di vecchi dinosauri di una classe politica che si accaparrano una quota di candidature.

Vedete, per i politologi, per esempio, il grado di continuità o di discontinuità di una classe politica è un elemento molto importante per comprendere alcuni processi di cambiamento politico, di innovazione e transizione. Qui questo dato verrebbe forzato e io credo davvero che questo non risponda alle aspettative che anche parte di voi hanno generato sostenendo esigenze di «nuovismo».

Vorrei anche fare un esempio: siamo in tempi di globalizzazione, facciamo convegni, gruppi di studio su questi temi. È davvero sorprendente e a volte un po' ridicolo pensare ad una differenziazione così rigida tra le varie Regioni.

Voglio portare il mio esempio, non avrei nulla da temere perché essendo già stata eletta, potrei essere riproponibile: pensi, signor Presidente, che sono stata eletta in una Regione nella quale non sono nata e non sono residente, nella quale però ho insegnato per vent'anni all'università, nella quale ho svolto il ruolo di assessore che incide in modo non indifferente nella vita della comunità, tant'è vero che sono stata assolutamente accolta ed eletta. Il mio partito, che ha presentato una persona che era percepita come estranea, nel proporzionale ha ottenuto meno della metà dei voti che solitamente ottiene non facendo eleggere il candidato proposto. Questo a supporto di quanto è stato sostenuto della capacità di scelta e di autodifesa del territorio laddove si percepisce davvero una candidatura imposta.

Ecco, un meccanismo così rigido e discutibile non so quali elementi rassicuranti introduca proprio nella selezione della nostra classe politico-istituzionale. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Bassanini).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già comunicato nella seduta antimeridiana, dobbiamo ora passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Vi do ora qualche informazione sul prosieguo dei lavori odierni. Sul disegno di legge n. 2414, di cui al successivo punto all'ordine del giorno, vi sarà una breve relazione da parte del presidente Pastore e un solo intervento, che credo si traduca nella consegna di un testo scritto, dopo di che voteremo gli emendamenti e procederemo con le dichiarazioni di voto finale, rinviando la votazione finale alla seduta antimeridiana di domani.

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(2414) Norme in materia di reati elettorali** *(Approvato dalla Camera dei deputati e derivante dallo stralcio degli articoli 2 e 3 del testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2414, già approvato dalla Camera dei deputati e derivante dallo stralcio degli articoli 2 e 3 del testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri.

Il presidente Pastore, facente funzioni di relatore, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PASTORE, *f. f. relatore*. Signor Presidente, sostituisco il relatore, assente per impegni istituzionali all'estero.

È uno strano destino che tocchi proprio a me riferire l'orientamento favorevole della Commissione – che quindi porto in quest'Aula – sul disegno di legge, che, per le note vicende relative all'autenticazione delle firme, sostanzialmente depenalizza, derubricando il reato da delitto a contravvenzione, il falso ideologico in occasione della sottoscrizione delle firme elettorali e in ambiti anche analoghi.

Rassegno queste brevi considerazioni, dovendo però invitare l'Aula e i colleghi interessati a farsi carico – io per primo, ma sono convinto che anche gli altri saranno d'accordo – di rivedere immediatamente e complessivamente la disciplina della raccolta delle firme per il semplice motivo che con questa norma l'autenticazione delle firme viene praticamente eliminata, per cui è come se fossero state di fatto abolite dal nostro sistema.

In quest'ottica, naturalmente esprimo il parere favorevole della Commissione e lo presento all'attenzione dell'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, sarò brevissimo; non consegnerò neanche il testo scritto, che era altrettanto breve.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti che cercano di togliere di mezzo – l'ho già detto nel corso dell'esame del disegno di legge sulla riforma della Costituzione – quella vera e propria finzione che sono ormai diventate le firme.

Sarebbe opportuno che, oltre a produrre questa sanatoria, così come giustamente ha illustrato il presidente Pastore, eliminassimo anche l'onere, per chi è rappresentato in Parlamento e ha già ottenuto il consenso dei cittadini, di doversi impegnare a raccogliere le firme, che in molti casi vengono raccolte con sistemi cui siamo costretti a porre rimedio attraverso queste sanatorie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono replicare, passiamo all'esame dell'articolo unico, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *f. f. relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati, ma non nel merito, solo perché il provvedimento è urgente. Essi infatti potrebbero formare oggetto di un intervento legislativo che regoli la materia in maniera più organica.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

CALLEGARO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, sugli emendamenti 1.3 e 1.4, presentati dal senatore Turrone, vorrei chiedere la votazione per parti separate. Per quanto concerne il primo, la prima parte potrebbe terminare con le parole «uno dei due rami del Parlamento».

La stessa cosa vale per l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, quanto sto per dire non ha a che vedere con la votazione per parti separate. Il provvedimento in esame però è stato già approvato dalla Camera dei deputati e un'eventuale sua modificazione determinerebbe un suo rinvio all'altro ramo del Parlamento.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, accetto la proposta formulata dal collega Callegaro. Mi rendo conto della situazione, ma chiedo che comunque questi emendamenti vengano posti in votazione.

Tuttavia, desidero rendere noto che, insieme al senatore Magnalbò, ho presentato un disegno di legge che rispecchia questi emendamenti e che annuncio chiederemo venga dichiarato prioritario – non conosco la procedura esatta – in modo tale che possa essere discusso prima della campagna elettorale che si aprirà tra breve.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, dopo quanto dichiarato dal presidente Pastore, che è il presidente della Commissione di merito, credo vi sia lo spazio per un ritiro degli emendamenti.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, accolgo la sua richiesta e quindi ritiro gli emendamenti da me presentati.

NANIA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (*AN*). Signor Presidente, desidero associarmi alla richiesta di portare al più presto all'attenzione dell'Aula il citato disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Nania, a questo punto mi pare si tratti di una volontà assolutamente trasversale.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, la situazione, se ho ben capito, è che tutti ritirano i propri emendamenti. Per quanto mi riguarda, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento 1.1 (testo corretto) da me presentato. Accolgo l'invito del senatore Pastore.

Oggi è vigente una legislazione che, in realtà, incentiva l'irregolarità, per come è strutturata la contestualità della raccolta delle firme e della presentazione delle candidature e per la difficoltà a tutti nota di chiudere le liste.

Riteniamo quindi opportuno dare una soluzione strutturale al problema; abbiamo presentato un emendamento il cui contenuto riverseremo in una proposta di legge che anche noi chiediamo al presidente Pastore di trattare sollecitamente in Commissione.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, passiamo alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, di necessità, virtù: il mio Gruppo voterà a favore, con l'eccezione del collega Zancan, che esprimerà un voto in dissenso.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, la norma in esame prevede che vengano sanzionati con un'ammenda che va da 500 a 2000 euro, quindi suscettibile di oblazione con poco più di 700 euro, 16 reati per i quali è prevista sanzione detentiva con pena da 3 a 10 anni, spesso da 1 a 6 anni. In sostanza, si tratta di reati sanzionati con pena detentiva.

Non sempre il falsario sanzionato con pena detentiva è un delinquente. Spesso ci sono reati di falso per vanità. Quindi, penso che la sanzione per i reati di falso da 1 a 6 anni non sia un fatto grave.

Ora decidiamo che il fatto avvenuto in occasione elettorale, per dirla in termini economici, valga 700 euro. Cari colleghi, ciò non risponde al criterio fondamentale di giustizia secondo cui i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge.

Signor Presidente, cortesi colleghi, credo che per questo testo di legge valga quanto ha detto un uomo politico francese appartenente allo stesso raggruppamento politico dell'uomo politico Juppé che è stato appena condannato. Egli ha affermato che spesso la vita politica è indietro di venti anni rispetto alla vita del Paese concreto.

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole della Lega al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che la votazione finale del disegno di legge n. 2414 avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 5 febbraio 2004**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVI-LACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis* e 98-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum

popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

*(Voto finale con la presenza del numero legale).*

## II. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (2686) *(Relazione orale)*.

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (2716) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*.

## III. votazione finale del disegno di legge:

Norme in materia di reati elettorali (2414) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale)*.

ALLE ORE 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,42).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)**

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE ARTICOLI  
ALL'ARTICOLO 1

**01.900**

DEL PENNINO

**Respinto. Votato per parti separate**

*Premettere il seguente articolo:*

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale.

L'ordinamento interno dei partiti, che disciplina la loro struttura ed il loro funzionamento, deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia.

La legge disciplina il finanziamento dei partiti e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza ed il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge definisce altresì il contenuto minimo degli statuti dei partiti stabilendo le disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, ivi incluse le candidature per l'elezione del Primo Ministro».

**01.700/1**

BASSANINI

**Ritirato**

*All'emendamento 01.700, al comma 1, al capoverso «Art. 49», al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «con particolare riferimento alle questioni sociali, ambientali e di genere» e al secondo periodo sopprimere la parola: «amministrativi».*

---

**01.700**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01

All'articolo 49 della Costituzione, sono aggiunti i seguenti commi:

1. Con legge della Repubblica si stabiliscono le forme aggiuntive di partecipazione democratica dei cittadini, con particolare riferimento alle questioni sociali, ambientali e di genere. Dovranno avere gli strumenti necessari ad una reale e volontaria partecipazione alla formazione degli atti amministrativi degli enti locali, alla definizione e all'attuazione degli stessi.

2. La legge stabilisce le forme di partecipazione democratica nei luoghi di lavoro. Ai lavoratori dovrà essere garantita una effettiva partecipazione decisionale alla definizione degli atti inerenti l'organizzazione e le modalità produttive, la retribuzione e le norme di regolamentazione dei rapporti tra l'impresa e i lavoratori, la piena libertà di scelta sulle forme di rappresentanza, sull'espressione della stessa, con criteri di pari dignità e riconoscimento tra le parti sociali».

---

**01.100**

VILLONE, BASSANINI

**Le parole da: «Premettere il seguente» a: «istituzionali» respinte; seconda parte preclusa**

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01.

1. All'articolo 49 della Costituzione, è aggiunto il seguente comma:

"La Repubblica favorisce e promuove la effettiva partecipazione dei cittadini, nelle sedi politiche e istituzionali e nei luoghi di lavoro, alle



scelte comunque attinenti all'esercizio di diritti costituzionalmente protetti"».

---

**01.1**

BONGIORNO, MAGNALBÒ

**Respinto (\*)**

*Premettere il seguente Capo:*

## «CAPO 0.I

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE PRIMA  
DELLA COSTITUZIONE

1. All'articolo 49 della Costituzione, è aggiunto il seguente comma:

"I partiti disciplinano il proprio ordinamento garantendo l'eguale concorso di tutti i cittadini associati alla formazione delle proprie scelte politiche."».

---

(\*) Ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Bassanini

---

**01.6**BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,  
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO**Respinto**

*Premettere il seguente articolo:*

## «Art. 01.

1. All'articolo 49 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"Anche a tal fine, la legge assicura il pluralismo dell'informazione, vieta le posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa, stabilisce per i partiti e per i movimenti politici eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione, e tutela il diritto dei cittadini ad una informazione politica libera e completa".

---

**01.600**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Id. em. 01.6***Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01.

1. All'articolo 49 della Costituzione, è aggiunto il seguente comma:

"Anche a tal fine, la legge assicura il pluralismo dell'informazione, vieta le posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa, stabilisce per i partiti e per i movimenti politici eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione, e tutela il diritto dei cittadini ad una informazione politica libera e completa."».

**01.5**BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,  
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO**Le parole da: «Premettere» a: «tutelare» respinte; seconda parte preclusa***Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01.

1. All'articolo 51 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare.

In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengano la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area territoriale interessata."».

**01.601**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Precluso***Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01.

1. All'articolo 51 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare.

In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengano la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area territoriale interessata."».

---

**01.4**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

**Precluso***Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01.

1. All'articolo 51 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare."».

---

**01.602**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Precluso***Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01.

1. All'articolo 51 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare."».

---

**01.3**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

**Respinto***Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01.

1. All'articolo 51 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengano la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area territoriale interessata."».

---

**01.603**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Id. em. 01.3**

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01.

1. All'articolo 51 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengano la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area territoriale interessata."».

---

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA  
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Senato federale della Repubblica)*

1. L'articolo 55, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

---

## EMENDAMENTI

**1.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.4**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

**Id. em. 1.3**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.500**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento è costituito dall'Assemblea nazionale eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

**1.800**

BRUTTI Paolo

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera federale dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione"».

**1.801**

BRUTTI Paolo

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera federale dei deputati e del Senato federale della Repubblica"».

**1.802**

BRUTTI Paolo

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – L'articolo 55, secondo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere federali nei soli casi stabiliti dalla Costituzione"».

**1.501**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.3 e 1.4***Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

**1.1**

MANZELLA, PASSIGLI

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.3 e 1.4**

*Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Senato», sopprimere la parola: «federale».*

*Conseguentemente apportare la stessa modifica a tutte le altre parti del disegno di legge.*

---

**1.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.3 e 1.4**

*Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Senato», sopprimere la parola: «federale».*

*Conseguentemente apportare la stessa modifica a tutte le altre parti del disegno di legge.*

---

**1.502**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 1.3 e 1.4**

*Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Senato», sopprimere la parola: «federale».*

*Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere la parola: «federale».*

---



## ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 2.

**Approvato***(Camera dei deputati)*

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

## EMENDAMENTI

**2.11**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

**Ritirato***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.500**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«All'articolo 56, secondo comma della Costituzione, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "quattrocento" e la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

  
\_\_\_\_\_

**2.501**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli articoli 56, 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati».

---

**2.800**

BRUTTI Paolo

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso articolo 56, sostituire con il seguente:*

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero».

---

**2.4**

GUBERT

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la massima corrispondenza possibile, a livello nazionale, fra distribuzione dei suffragi e distribuzione dei deputati.».*

---

**2.5**

GUBERT

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la massima eguaglianza possibile dei suffragi necessari per l'elezione di ciascun deputato.».*

---

**2.502**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 1, «Art. 56» ivi, richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La legge elettorale garantisce la rappresentanza sociale e politica insieme ai criteri di stabilità del Governo».*

---

**2.801**

BRUTTI Paolo

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso articolo 56, sostituire secondo comma con il seguente:*

«La Camera dei deputati è composta da trecentoquindici deputati e dai sei deputati eletti dalla circoscrizione estero».

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «per quattrocento» con le seguenti: «per trecentoquindici».*

---

**2.3**

GUBERT

**Le parole da: «Al comma 1» a: «quattrocento» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo e nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «seicentotrenta».*

---

**2.503**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», al secondo comma, sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «cinquecento».*

---

**2.2**

FALCIER

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «quattrocento», con l'altra: «quattrocentosettantacinque».*

---

**2.9**

PASSIGLI

**V. testo 2**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «duecento».*

---

**2.9 (testo 2)**

PASSIGLI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola «quattrocento» con l'altra «trecento»; conseguentemente, nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «trecento».*

---

**2.10**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole: «e dai dodici deputati assegnati alla» con le parole: «, di cui otto eletti nella» e nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento» con la parola: «trecentonovantadue».*

---

**2.12**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

**Id. em. 2.10**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole: «e dai dodici deputati assegnati alla» con le parole: «, di cui otto eletti nella» e nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento» con la parola: «trecentonovantadue».*

---

**2.802**

BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso articolo 56, sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 30 anni di età».

---

**2.803**

BRUTTI Paolo

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso articolo 56, sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 21 anni di età».

---

**2.7**

D'AMICO

**Id. em. 2.803**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel terzo comma, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «ventuno».*

---

**2.505**

DATO

**Respinto**

*Al comma 1, articolo 56, ivi richiamato, al terzo comma aggiungere il seguente periodo: «In ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati».*

---

**2.806**

BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso articolo 56, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Ai lavori della Camera dei deputati partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle giunte e dei consigli o assemblee delle regioni ed i Presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**2.807**

BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso articolo 56, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Ai lavori della Camera dei deputati partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle regioni ed i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**2.805**

BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso articolo 56, dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«I deputati e gli organi della corrispondente regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione».

---

**2.804**

BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso articolo 56, dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«L'elezione della Camera dei deputati è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei deputati».

---

**2.804a**

BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso articolo 56, dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«I deputati durano in carica cinque anni».

## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

**Accantonato**

*(Elezione del Senato federale della Repubblica)*

1.L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

I senatori durano in carica sei anni.

Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

## ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 4.

*(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

## EMENDAMENTI

**4.4**

DATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.11**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI, DATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.25**BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,  
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.600**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---



**4.27**

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.19**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.800**

CHIUSOLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 25 anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

**4.23**

VITALI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 58», con il seguente: «Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e sono residenti nella Regione».*

---

**4.24**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 58», con il seguente: «Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età».*

---

**4.760**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 58», con il seguente: «Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età».*

---

**4.801**

CHIUSOLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto 35 anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

---

**4.802**

CHIUSOLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto 40 anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

---

**4.500**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Sono eleggibili a Senatori tutti gli elettori che abbiano compiuto 40 anni di età. Sono altresì eleggibili a Senatori quei cittadini che ricoprono incarichi di governo regionale, comunale e provinciale e, in caso di elezione, non sono incompatibili con lo stesso».*

---

**4.501**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Al comma 1, capoverso Art. 58, dopo le parole: «Sono eleggibili a senatori» sopprimere le parole: «di una Regione».*

---

**4.502**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «trentacinque».*

---

**4.503**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «trentacinque».*

---

**4.12**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Al comma 1, dopo le parole: «40 anni di età», aggiungere le parole: «hanno superato un esame di educazione civica».*

---

**4.504**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», al primo comma sopprimere le parole da: «e hanno» fino alla fine del comma.*

---

**4.505**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI, DATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le parole da: «e hanno ricoperto» fino alla fine del comma.*

---

**4.7**

EUFEMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole: «hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali e regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o».*

---

**4.10**

D'AMICO

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole: «hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali e regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o».*

---

**4.17**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole: «hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali e regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o».*

---

**4.22**

TONINI, MORANDO, GUERZONI, VIVIANI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole: «hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali e regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o».*

---

**4.506**

DEL PENNINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 58» ivi richiamato, sopprimere le parole: «hanno ricoperto» e le parole: «stati eletti».*

---

**4.8**

EUFEMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole: «all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione».*

---

**4.507**

FALCIER

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire le parole: «o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni» con le seguenti: «e siano residenti nella Regione da almeno cinque anni consecutivi».*

---

**4.508**

GUBERT

*Al comma 1, all'art. 58, ivi richiamato, dopo le parole: «risiedono nella Regione» inserire le seguenti: «da almeno cinque anni».*

---

**4.509**

DATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, il seguente comma: «In ciascuna lista di candidati alle elezioni per il Senato federale della Repubblica, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati».*

---

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 4****4.0.5**BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,  
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per

la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni politiche"».

---

#### 4.0.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni politiche"».

---

#### 4.0.2

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

---

**4.0.701**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

---

**4.0.4**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa"».

---

**4.0.704**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa"».

---

**4.0.3**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista alle elezioni politiche"».

---

**4.0.702**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista alle elezioni politiche"».

---



**4.0.1**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,  
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

---

**4.0.703**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

---

## DISEGNO DI LEGGE

**Norme in materia di reati elettorali (2414)**ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro»;

b) all'articolo 106, le parole: «con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90:

1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di

tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro»;

2) il quarto comma è abrogato;

b) all'articolo 93:

1) le parole: «, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro».

## EMENDAMENTI

### 1.2

TURRONI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) Dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: "Art. 18-ter. Sono esentati dalle sottoscrizioni previste dal comma 4 dell'articolo 18 e dal comma 1 dell'articolo 18-bis, i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare"».

**1.3**

TURRONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis. Sono esentati dalla sottoscrizione di cui al comma 6 i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata, abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare"».

---

**1.4**

TURRONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono esentati dalle sottoscrizioni previste dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e dall'articolo 9, comma 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare».

---

**1.1 (testo corretto)**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. I termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia elettorale per la presentazione di candidature o di liste di candidati sono anticipati di sette giorni. I termini previsti dalle medesime disposizioni restano invece fermi per la presentazione delle sottoscrizioni a sostegno delle medesime candidature o liste di candidati. Se entro quest'ultimo termine non vengono presentate le sottoscrizioni nel numero prescritto dalla legge vigente, la candidatura o la lista dei candidati si danno per non presentate.

4. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 3, i reati di cui all'art. 100, terzo comma, all'articolo 90 terzo comma, e all'articolo 93, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificati dai precedenti commi 1 e 2, sono puniti con la pena della reclusione fino a tre anni».

---



Allegato B

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 2544. Emm. 01.6 e 01.600, Bassanini e altri, Dentamaro e altri.	225	224	004	089	131	113	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno  
 R = Richiedente la votazione e non votante  
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0530 del 04-02-2004 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA.C	F	
AGOGLIATI ANTONIO	M	
AGONI SERGIO	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	
AMATO GIULIANO	F	
ANDREOTTI GIULIO	A	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BALBONI ALBERTO	C	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	F	
BARELLI PAOLO	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	
BASSANINI FRANCO	F	
BASSO MARCELLO	F	
BASTIANONI STEFANO	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	
BATTAGLIA GIOVANNI	F	
BATTISTI ALESSANDRO	F	
BEDIN TINO	F	
BERGAMO UGO	C	
BETTA MAURO	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	
BIANCONI LAURA	C	
BOBBIO LUIGI	C	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	
BONATESTA MICHELE	C	



Seduta N. 0530 del 04-02-2004 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	M	
BOREA LEONZIO	C	
BOSCKETTO GABRIELE	C	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	C	
BRUNALE GIOVANNI	F	
BUCCIERO ETTORE	C	
BUDIN MILOS	F	
CADDEO ROSSANO	F	
CALDEROLI ROBERTO	C	
CALLEGARO LUCIANO	C	
CALVI GUIDO	F	
CAMBER GIULIO	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARRARA VALERIO	C	
CARUSO ANTONINO	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CHERCHI PIETRO	C	
CHINCARINI UMBERTO	C	
CHIRILLI FRANCESCO	M	
CHIUSOLI FRANCO	F	
CICCANTI AMEDEO	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	
CIRAMI MELCHIORRE	M	
COLETTI TOMMASO	F	
COLLINO GIOVANNI	M	
COLOMBO EMILIO	M	
COMINCIOLI ROMANO	C	
COMPAGNA LUIGI	C	

Seduta N. 0530 del 04-02-2004 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CONSOLO GIUSEPPE	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	
CORRADO ANDREA	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	
COVIELLO ROMUALDO	F	
COZZOLINO CARMINE	C	
CREMA GIOVANNI	F	
CURTO EUPREPIO	C	
CUTRUFO MAURO	M	
D'ALI' ANTONIO	M	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	
DANIELI PAOLO	C	
DANZI CORRADO	M	
DATO CINZIA	F	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	
DELL'UTRI MARCELLO	C	
DELOGU MARIANO	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	
DEL TURCO OTTAVIANO	F	
DEMASI VINCENZO	C	
DE PAOLI ELIDIO	F	
DE RIGO WALTER	C	
DE ZULUETA CAYETANA	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	
DONATI ANNA	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	
FABBRI LUIGI	C	
FALCIER LUCIANO	C	

Seduta N. 0530 del 04-02-2004 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
FALOMI ANTONIO	F	
FASOLINO GAETANO	C	
FASSONE ELVIO	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	M	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	
FISICHELLA DOMENICO	P	
FLAMMIA ANGELO	F	
FLORINO MICHELE	C	
FORLANI ALESSANDRO	C	
FORMISANO ANIELLO	F	
FORTE MICHELE	C	
FRANCO PAOLO	C	
FRANCO VITTORIA	F	
GABURRO GIUSEPPE	C	
GAGLIONE ANTONIO	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GASBARRI MARIO	F	
GENTILE ANTONIO	C	
GIRFATTI ANTONIO	C	
GIULIANO PASQUALE	C	
GRECO MARIO	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	
GRUOSSO VITO	F	
GUASTI VITTORIO	C	
GUBERT RENZO	F	
GUBETTI FURIO	C	
GUERZONI LUCIANO	F	
GUZZANTI PAOLO	M	
IERVOLINO ANTONIO	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	
IOVENE ANTONIO	F	

Seduta N. 0530 del 04-02-2004 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
IZZO COSIMO	C	
KAPPLER DOMENICO	C	
KOFLER ALOIS	A	
LABELLARTE GERARDO	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LAURO SALVATORE	C	
LIGUORI ETTORE	F	
LONGHI ALEANDRO	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	
MAGISTRELLI MARINA	F	
MAGNALBO' LUCIANO	M	
MAINARDI GUIDO	M	
MALABARBA LUIGI	F	
MALAN LUCIO	M	
MANCINO NICOLA	F	
MANFREDI LUIGI	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	M	
MANZELLA ANDREA	F	
MANZIONE ROBERTO	F	
MARANO SALVATORE	C	
MARINO LUIGI	F	
MARITATI ALBERTO	F	
MARTONE FRANCESCO	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	
MEDURI RENATO	C	
MELELEO SALVATORE	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	
MICHELINI RENZO	A	

Seduta N. 0530 del 04-02-2004 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MINARDO RICCARDO	C	
MODICA LUCIANO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	
MONTALBANO ACCURSIO	F	
MONTI CESARINO	C	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORO FRANCESCO	C	
MORRA CARMELO	C	
MORSELLI STEFANO	C	
MUGNAI FRANCO	M	
MULAS GIUSEPPE	M	
NANIA DOMENICO	C	
NESSA PASQUALE	C	
NIEDDU GIANNI	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	
NOVI EMIDDIO	C	
OGNIBENE LIBORIO	C	
PACE LODOVICO	C	
PALOMBO MARIO	C	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	
PASTORE ANDREA	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	
PEDRIZZI RICCARDO	M	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	
PELLICINI PIERO	C	
PERUZZOTTI LUIGI	C	
PESSINA VITTORIO	C	
PETRINI PIERLUIGI	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	

Seduta N. 0530 del 04-02-2004 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PIANETTA ENRICO	C	
PIATTI GIANCARLO	F	
PICCIONI LORENZO	C	
PILONI ORNELLA	F	
PIROVANO ETTORE	C	
PIZZINATO ANTONIO	F	
PONTONE FRANCESCO	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	
RAGNO SALVATORE	C	
RIGONI ANDREA	F	
RIPAMONTI NATALE	F	
RIZZI ENRICO	C	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	
RONCONI MAURIZIO	C	
ROTONDO ANTONIO	F	
RUVOLO GIUSEPPE	C	
SALERNO ROBERTO	C	
SALINI ROCCO	C	
SALVI CESARE	F	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	
SAPORITO LEARCO	M	
SCARABOSIO ALDO	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	
SCOTTI LUIGI	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	C	
SOLIANI ALBERTINA	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	
STANISCI ROSA	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	

Seduta N. 0530 del 04-02-2004 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SUDANO DOMENICO	M	
TAROLLI IVO	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	
TESSITORE FULVIO	F	
TIRELLI FRANCESCO	C	
TOFANI ORESTE	C	
TOGNI LIVIO	F	
TOIA PATRIZIA	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	
TRAVAGLIA SERGIO	C	
TREDESE FLAVIO	C	
TREMATERRA GINO	C	
TUNIS GIANFRANCO	C	
TURCI LANFRANCO	F	
TURRONI SAURO	F	
ULIVI ROBERTO	M	
VALDITARA GIUSEPPE	C	
VALLONE GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	M	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VITALI WALTER	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VIZZINI CARLO	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	
ZANDA LUIGI ENRICO	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	
ZICCONI GUIDO	M	

Seduta N. 0530 del 04-02-2004 Pagina 9

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	



**Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68,  
secondo e terzo comma, della Costituzione, deferimento**

Con lettera del 16 gennaio 2004, pervenuta il successivo 31 gennaio 2004, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici relativi ad utenza privata del senatore Costantino Garraffa, nell'ambito di un procedimento penale (n. 14314/2003 I R.G.) sorto da denuncia sporta dal medesimo senatore (*Doc. IV*, n. 3).

La richiesta è stata deferita, in data 3 febbraio 2004, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma primo, e 135 del Regolamento.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Sen. Dato Cinzia

Disposizioni urgenti per le protezioni antisismiche delle scuole elementari (2727)

(presentato in data **04/02/2004**)

Sen. Malabarba Luigi, Sodano Tommaso

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728)

(presentato in data **04/02/2004**)

Sen. Passigli Stefano, Bassanini Franco, Falomi Antonio, Boco Stefano, D'Andrea Giampaolo Vittorio, Dentamaro Ida, Villone Massimo, Sodano Tommaso, Manzella Andrea, Marino Luigi, Marini Cesare

Attribuzione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dei poteri di Commissione di inchiesta sulla reale indipendenza e autonomia dal Governo del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva (2729)

(presentato in data **04/02/2004**)

Sen. Calvi Guido, Fassone Elvio, Ayala Giuseppe Maria, Maritati Alberto  
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace (2730)

(presentato in data **04/02/2004**)

**Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 2 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare in ordine

alla relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 335)

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 febbraio 2004. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 336)

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 marzo 2004. Le Commissioni permanenti 1ª, 2ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

### **Governo, trasmissione di documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale:

al dottor Teodoro Raffaele Bilanzone, al dottor Renato Colio e al dottor Claudio Criscuolo nell'ambito del Ministero della difesa;

alla dottoressa Gabriella Pergola nell'ambito del Ministero della giustizia;

al dottor Massimo Provinciali nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti;

e dell'incarico di reggenza della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero delle attività produttive al dottor Francesco Saverio Leone.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 15 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 2002, del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente.

### **Garante del contribuente, trasmissione di documenti**

Il Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 16 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nell'ambito della politica fiscale per l'anno 2003 (*Doc. LII-bis*, n. 5).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 29 gennaio 2004, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza (n. 49 del 20 gennaio 2004), depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).

Detto documento (*Doc. VII*, n. 121) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 8ª Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

La Corte dei conti - Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali - ha inviato, in data 14 gennaio 2004, copia della deliberazione n. 1/2004, con cui è stata approvata la programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2004.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª ed alla 14ª Commissione permanente.

### Interpellanze

ZANDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e della giustizia.* – Premesso che:

come precisato dal Consiglio di Stato la disciplina vigente (legge 6 agosto 1990, n. 223), ai fini dei limiti congiunti dell'affollamento quotidiano e orario, considera le «telepromozioni» una forma di pubblicità televisiva e, pertanto, le sottopone ai medesimi limiti di legge in materia di affollamento orario;

nel corso degli ultimi anni, ed in particolare dal 2003, le emittenti private del gruppo Mediaset hanno più volte adottato la pratica di programmare le telepromozioni superando i limiti di affollamento orario stabiliti dalla legge in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati di bilancio;

in questo contesto il disegno di legge recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo, la cosiddetta «legge Gasparri», rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica il 15 dicembre 2003, introduce delle modifiche alla citata legge 6 agosto 1990, n. 223, il cui effetto finale è quello di imputare al solo limite dell'affollamento giornaliero le forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi;

risulta evidente che la previsione contenuta nel disegno di legge Gasparri è volta a sanare i comportamenti illeciti ripetutamente messi in atto dalle emittenti private del Gruppo Mediaset, fornendo al contempo conferma di tale perdurante illiceità di comportamento. D'altra parte, non essendo entrata in vigore l'attesa disposizione di «sanatoria», le stesse emittenti continuano a tutt'oggi ad incorrere in violazioni delle norme vigenti in materia di limiti alla programmazione delle telepromozioni;

infatti, secondo quanto risulta dai dati registrati dalle società per la rilevazione della pubblicità che svolgono in modo imparziale tali funzioni per inserzionisti e reti, nel periodo tra il gennaio 2003 e il novembre dello stesso anno si sarebbero verificati, proprio attraverso le telepromozioni, continui e consistenti «sforamenti» dei limiti di affollamento orario stabilito per la pubblicità, in violazione della normativa vigente in materia, da parte delle emittenti private del Gruppo Mediaset;

in particolare, risulta che nel suddetto periodo su Canale 5 l'affollamento pubblicitario medio nelle ore comprese tra le 12.00 e le 13.00, tra le 16.00 e le 17.00 e tra le 19.00 e le 20.00 è stato costantemente superiore a quello consentito dalla legge, raggiungendo addirittura punte del 26 per cento; per quanto riguarda Italia 1, gli «sforamenti» si sono concentrati nella fascia oraria tra le 20.00 e le 21.00; infine, per quanto riguarda Rete 4, il superamento dei limiti si è realizzato prevalentemente nella fascia oraria che va dalle 12.00 alle 13.00, tra le 13.00 e le 14.00 e tra le 14.00 e le 15.00;

tale violazione sistematica delle norme vigenti imporrebbe di applicare le sanzioni previste per il caso di reiterazione;

rilevato inoltre che:

con riferimento alle interruzioni di film l'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che «la trasmissione di opere audiovisive (...) di durata programmata superiore a quarantacinque minuti può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.»;

al fine di eludere la suddetta disposizione nella programmazione di film, le emittenti commerciali hanno adottato la pratica di inserire tra il primo e il secondo tempo un breve programma informativo (per esempio il Meteo), al fine di giustificare un'interruzione pubblicitaria aggiuntiva al di fuori di quelle previste dalla norma;

per censurare tali violazioni delle disposizioni vigenti in materia, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato provvedimenti di diffida nei confronti della Società RTI, società di *broadcasting* del Gruppo Mediaset, responsabile della programmazione delle emittenti Canale 5, Italia 1 e Rete 4;

per tutta risposta la società RTI ha, da un lato, impugnato il provvedimento dell'Autorità e, dall'altro, ha manifestato l'apparente volontà di adeguarsi all'indirizzo espresso dall'Autorità Garante, inserendo nella programmazione di trasmissioni di durata superiore ai quarantacinque minuti un nuovo brevissimo programma informativo (TG.COM); secondo la RTI, infatti, i due brevi programmi (Meteo e TG.COM), collocati in testa e in coda all'interruzione pubblicitaria, configurerebbero un nuovo programma inserito all'interno del film e, come tale, suscettibile di ulteriori interruzioni con *spot* pubblicitari;

in effetti, tale soluzione non elimina la violazione di legge, avendo come unico scopo l'elusione delle norme in materia di interruzioni pubblicitarie dei film, stante il carattere meramente strumentale dei due programmi informativi, inseriti al solo fine di aggiungere una o più interruzioni pubblicitarie rispetto a quelle consentite dalla legge; per di più, il cosiddetto programma TG.COM si configura, nella sostanza, come la promozione di un prodotto informativo della stessa emittente;

tenuto, inoltre, conto che:

risulta, altresì, sistematicamente violata la norma contenuta nell'articolo 3, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo la quale «la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli» degli avvenimenti sportivi;

è facilmente constatabile, infatti, che gli *spot* vengono inseriti, in particolar modo nel corso delle partite di calcio, non soltanto negli intervalli, ma addirittura durante le fasi del gioco, con una capziosa ed illegittima interpretazione del termine «intervalli»;

nel corso di altri eventi sportivi, quali le corse automobilistiche o le corse motociclistiche, gli *spot* vengono inseriti anche interrompendo l'e-

vento sportivo, adducendo come giustificazione a tale pratica l'assenza, per tali eventi, di intervalli autonomi o pause naturali,

si chiede di sapere:

di quali informazioni il Governo disponga circa l'effettiva osservanza delle norme vigenti in materia di telepromozioni, di interruzioni pubblicitarie di film, di interruzioni nel corso di eventi sportivi da parte delle emittenti private;

se non ritenga di dover assumere delle iniziative volte a garantire il rispetto, da parte delle stesse emittenti, dei limiti e delle modalità di programmazione e messa in onda degli *spot* pubblicitari e delle telepromozioni, tenendo conto, a tal fine, delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223;

se non ritenga che i telespettatori abbiano il diritto di usufruire di programmi televisivi che non siano continuamente interrotti con messaggi pubblicitari la cui mole e frequenza oraria è del tutto illecita e per ciò stesso intollerabile;

se non ritenga che i bilanci delle Società emittenti – i quali ricomprendono le voci relative ai ricavi pubblicitari ottenuti attraverso le violazioni di legge sopra descritte – non debbano considerarsi inficiati nella loro legittimità e pertanto esposti ai rilievi e alle censure delle competenti autorità, non esclusa l'Autorità giudiziaria.

(2-00507)

## Interrogazioni

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CORTIANA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei Ministri ogni tre anni, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, deve convocare una conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza;

come richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, art. 1, le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa;

rilevato che:

all'inizio del 2003 venne riunita, per la prima ed ultima volta, la Consulta degli operatori e degli esperti;

si disse loro che il semestre di Presidenza europea non era il momento adatto per convocare la Conferenza nazionale;

siamo nel 2004 e, ancora, non si è avuta alcuna convocazione a riguardo;

evidenziato che:

il Governo vuole proporre modifiche importanti alla legislazione antidroga;

la logica vorrebbe che uno strumento istituzionale nato, appunto, per "individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa" venisse utilizzato;

ciò, evidentemente, dovrebbe essere fatto dopo aver consultato i soggetti pubblici e privati attivi in questo settore, secondo le forme istituzionalmente previste addirittura nella stessa riforma proposta dall'attuale Governo,

si chiede di sapere:

se la situazione esposta in premessa risulti veritiera ai Ministri in indirizzo;

quali azioni si intenda porre in essere relativamente alla situazione di assenza dei necessari strumenti, previsti per il buon esito legislativo;

per quali motivi, a fronte di innovazioni legislative come quelle recenti, non si sia ritenuto opportuno convocare detta conferenza.

(4-06058)

*FABRIS. – Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:*

che la legge delega n. 85 del 22 marzo 2001 introduceva, per la prima volta in Italia, il principio dell'idoneità alla guida del ciclomotore, consentendo al nostro Paese di allinearsi alla maggior parte degli altri Stati europei;

che tra le modifiche al nuovo codice della strada recentemente varate dal Parlamento è previsto che sia la scuola pubblica a garantire il rilascio gratuito del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore (il cosiddetto patentino), e tale provvedimento è destinato ad impegnare naturalmente il mondo delle scuole;

che il decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 fissava le modalità per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, il cosiddetto «patentino», stabilendo che i corsi abilitanti possano essere frequentati, a pagamento, nelle autoscuole, e gratuitamente nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria;

che, in particolare, il citato decreto prevede che «(...) ai fini dell'organizzazione dei corsi le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale (...);»

che l'entrata in vigore delle modifiche previste da tale decreto era stata più volte spostata dal Governo e finalmente fissata al 10 gennaio 2003;

che il decreto-legge n. 236 del 25 ottobre 2002 posticipava di 6 mesi la data di attuazione delle modifiche di cui al decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, che viene quindi rinviata al 30 giugno 2003;

che il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 sancisce definitivamente l'obbligo del «patentino» per la guida del ciclomotore e le modalità per il suo conseguimento, così come previste dal decreto legislativo del 15 gennaio 2002;

che l'obbligo di possedere il certificato per circolare sulle strade decorre già a partire dal 10 luglio 2004;

che, al riguardo, la Direzione generale per lo *status* dello studente, le politiche giovanili e le attività motorie del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero dell'istruzione ha emanato le "Linee guida" sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore obbligatorio per i minorenni dal 10 luglio 2004;

che tali Linee guida, nel paragrafo relativo agli "utenti", stabiliscono che: "partecipano agli esami le studentesse e gli studenti, che abbiano compiuto i 14 anni e siano minori di 18 anni (articolo 6 del decreto legislativo n. 9/02), che abbiano presentato domanda di ammissione e abbiano frequentato regolarmente il corso". E ancora che: "ferme restando le condizioni sopra richiamate, è possibile consentire la partecipazione ai corsi anche ai tredicenni che compiano 14 anni nell'arco dell'anno scolastico (art. 18 del decreto legislativo n. 9/02);

considerato:

che numerosissimi studenti compiono il 140 anno di età solo dopo la fine dell'anno scolastico didattico e /o amministrativo;

che, stando a quanto previsto dalla normativa attuale, si determinerebbero le condizioni per cui uno studente che compie 14 anni solo dopo la fine dell'anno scolastico, sia esso didattico o amministrativo, pur avendo frequentato il corso per il conseguimento del "patentino", dovrebbe poi unirsi alla sessione d'esame dell'anno successivo per partecipare alla prova d'esame;

che, stando così le cose, moltissimi studenti potrebbero dichiararsi disinteressati a frequentare i corsi, con conseguente aggravio di costi e depauperamento di risorse a carico delle scuole per l'organizzazione e la gestione di tali corsi;

che la legge, conferendo ai destinatari la facoltà o di seguire un corso – gratuito presso le scuole o a pagamento presso le autoscuole –, contestualmente obbliga le istituzioni scolastiche all'organizzazione dei corsi, e ciò indipendentemente dalle problematiche organizzative che ne potrebbero derivare,

si chiede di sapere:

se il Ministro competente, alla luce di quanto rilevato nella presente interrogazione, non ritenga opportuno modificare la normativa di indirizzo attualmente in vigore, stabilendo che anche lo studente che non abbia compiuto i 14 anni entro la fine dell'anno scolastico didattico e/o amministrativo di riferimento possa comunque sostenere l'esame per il conseguimento del cosiddetto "patentino". E ciò anche in considerazione del fatto che nessuna norma del nuovo codice della strada stabilisce aprioristicamente che l'esame per il conseguimento del patentino debba essere sostenuto solo dopo il compimento del 140 anno di età;



quali siano i motivi per i quali anche i tredicenni che non abbiano compiuto i 14 anni nell'arco dell'anno scolastico non possano partecipare ai corsi per il conseguimento del patentino;

come il Ministro competente valuti la possibilità che lo studente che non abbia ancora compiuto i 14 anni sostenga ugualmente l'esame per il conseguimento dello stesso e che solo dopo il compimento del 140 anno di età, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo codice della strada, il patentino possa essere a lui rilasciato o da un funzionario della motorizzazione civile ovvero dall'operatore responsabile della gestione del corso;

quali provvedimenti si intenda assumere per tutti quegli studenti e quelle studentesse che non compiano i 14 anni entro la fine dell'anno scolastico e che, terminata la scuola dell'obbligo, scelgano o di non proseguire gli studi o di frequentare corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.

(4-06059)

CREMA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la crisi economica che colpisce l'Argentina spinge migliaia di italo-argentini a venire in Italia, per assicurare da vivere alle proprie famiglie;

che la comunità dei cittadini italo-argentini è molto numerosa e particolarmente orgogliosa delle proprie origini italiane;

che per svolgere una normale vita familiare e professionale incontra notevoli difficoltà, sia per l'inefficienza delle strutture preposte, sia per la complessità delle procedure previste;

che per ottenere la cittadinanza italiana per il coniuge occorrono 2 anni e sei mesi, cosicché le entrate economiche per il mantenimento della famiglia sono dimezzate, poiché senza il riconoscimento della cittadinanza non è possibile lavorare;

che il riconoscimento del titolo di studio, sia esso laurea o diploma, non viene riconosciuto, come da accordo culturale italo-argentino, e questo non permette di svolgere il lavoro per il quale si è preparati;

che i documenti "nulla osta" si possono richiedere soltanto a Roma o a Milano, con notevole perdita di tempo e di denaro;

che la patente di guida non viene riconosciuta in Italia, con altro esborso di denaro per corsi che sono già stati eseguiti e pagati;

che mancano dei corsi di inserimento nel mondo del lavoro, nonché un collegamento nei vari comuni per la ricerca di alloggi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda adottare iniziative per snellire e velocizzare le pratiche previste sia per il rilascio della cittadinanza italiana sia per il riconoscimento dei propri titoli, per far sì che la comunità italo-argentina possa svolgere una dignitosa vita familiare e professionale in Italia.

(4-06060)

LAURO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che esiste un'iniquità di trattamento che subiscono gli ex marittimi che lavorano nella pubblica amministrazione per quello che riguarda la rivalutazione dei periodi di servizio effettuati a bordo delle navi mercantili rispetto ai benefici che giustamente la legge n. 413 del 1984 riserva a chi va in pensione da marittimo;

che per la citata legge n. 413 del 1984 i periodi di lavoro svolti prima del 10 gennaio 1980 vengono prolungati del 40 per cento (articolo 25) ai fini della "concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", mentre un trattamento diverso viene applicato a quei marittimi che cambiano poi, in seguito, la loro attività, passando nella pubblica amministrazione che oggi vanno in pensione con altra forma assicurativa;

che la legge n. 413 del 1984 è a favore dei marittimi, che vengono in questo equiparati agli altri lavoratori circa il recupero dei periodi di riposo settimanale, delle festività e delle ferie ai fini pensionistici, mentre discrimina e penalizza i lavoratori ex marittimi;

che in pratica dieci anni di navigazione per un insegnante di ruolo, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, ai fini pensionistici, dopo la ricongiunzione con la legge n. 29 del 1979, non acquistano alcun valore aggiuntivo;

che invece lo stesso periodo di navigazione viene prolungato, per la legge n. 413 del 1980, di quattro anni, valendone quattordici ai fini pensionistici per quel marittimo che non cambia attività,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda porre rimedio a questa ingiustizia, garantendo a tutti i cittadini uguale trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione italiana.

(4-06061)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il signor Maurizio Clemente, editore del Corriere di Caserta, è stato accusato di estorsione a mezzo stampa;

il signor Clemente è stato esaminato da uno psichiatra e da due psicologi i quali, alla fine, hanno dichiarato che il detenuto soffre di una depressione medio-grave, che potrebbe dare esiti autolesionistici:

il professor Alberto Manacorda, docente di psichiatria presso l'Università di Napoli nominato dal Gip, depositando i risultati della perizia psichiatrica del signor Clemente, ha affermato che il suddetto è perfettamente compatibile con il regime carcerario;

a parere dell'interrogante appare evidente che i pareri contrastanti non siano in linea con l'indirizzo giuridico volto ad accertare le reali condizioni di salute del detenuto,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo abbia notizie delle condizioni fisiche del detenuto Clemente e cosa gli risulti in termini di compatibilità di tali condizioni con il regime carcerario e se non intenda

disporre una visita medico-legale non condizionata dall'inchiesta giudiziaria in corso.

(4-06062)

RAGNO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che le condizioni di vetustà e di efficienza tecnica (trenta anni di servizio) delle navi traghetto operanti tra Messina e Villa San Giovanni rendono del tutto precaria e pericolosa la navigazione sullo Stretto di Messina;

che il Ministro in indirizzo dovrebbe essere a conoscenza della situazione esistente, tanto che nel 1998 è stato raggiunto un accordo con lo stesso Ministero, che aveva assunto l'impegno di rinnovare tutta - e comunque la maggior parte della - flotta navale destinata allo Stretto di Messina;

che, nonostante il formale impegno, non si è provveduto ad eliminare la scarsa efficienza del servizio;

che, anzi, la stessa si è ulteriormente aggravata alla luce del decorso di ulteriori sei anni dall'impegno assunto;

ritenuto:

che le maestranze hanno già dato luogo a formali proteste con il supporto degli utenti, specie calabresi e siciliani, ed hanno proclamato ulteriori forme di protesta con prevedibili, conseguenti disagi e danni per i singoli utenti, per gli autotrasportatori di merci e per l'intero servizio ferroviario;

che i nuovi orari ferroviari, in particolar modo l'assurda abolizione di gran parte delle carrozze letto per la Sicilia, costringono i viaggiatori diretti in Sicilia a raggiungere a mezzo ferrovia solo Villa S. Giovanni e, da qui, Messina con navi traghetto;

che appare indispensabile ormai la necessità di rinnovamento della quasi totalità delle navi traghetto;

che non può ritenersi opportuno, specie sotto il profilo della sicurezza, mantenere l'attuale situazione nella previsione della realizzazione del ponte sullo Stretto, per la cui costruzione passeranno altri dieci anni;

che le nuove navi potranno, dopo la costruzione di detto ponte, essere utilizzate per il traghettamento per le isole minori o per realizzare le cosiddette strade del mare,

si chiede di sapere:

se il problema sopra segnalato sia conosciuto dal Ministro in indirizzo e se vi sia la volontà di risolverlo in breve tempo;

se il Ministro si proponga di intervenire per eliminare i prevedibili inconvenienti derivanti dal traghettamento sullo Stretto di Messina di mezzi non completamente efficienti e potenzialmente pericolosi per il gran numero di viaggiatori che ogni giorno attraversano lo Stretto con i mezzi delle Ferrovie dello Stato.

(4-06063)

MASCIONI. – *Ai Ministri della salute e dell'interno.* – Premesso che:

la signora Licia Guarducci (63 anni) di Fossombrone (Pesaro e Urbino) è affetta da cardiomiopatia dilatativa a genesi primitiva ed è in attesa di trapianto cardiaco;

alle 6,45 del 25 gennaio 2004 giungeva al fratello dell'interessata una chiamata dall'ospedale di Bergamo con l'annuncio della disponibilità di un cuore;

immediatamente veniva informata la Prefettura di Pesaro la quale, con estrema tempestività, si metteva alla ricerca di un mezzo aereo per trasferire la signora Guarducci all'ospedale di Bergamo;

la Prefettura di Pesaro, pur mettendosi in contatto con Ancona, Rimini, Bologna, Arezzo, Pescara non riusciva ad ottenere un mezzo aereo;

finalmente si rendeva disponibile l'elicottero del 118 dell'Ospedale regionale di Torrette di Ancona, che giungeva all'eliporto di Fossombrone alle ore 9,55 per ripartire alle 10,05, dopo 3 ore e 20 minuti dalla chiamata dell'ospedale di Bergamo;

l'elicottero, a causa della neve e della nebbia, si fermava all'aeroporto di Forlì, mentre giungeva, drammaticamente, la notizia dall'ospedale di Bergamo che le condizioni del cuore non risultavano idonee per il trapianto;

la signora Licia Guarducci, rientrata a Fossombrone, è di nuovo in attesa di trapianto,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative che favoriscano la immediata disponibilità di mezzi aerei da utilizzare nei casi di emergenza. Ciò attraverso un generale coordinamento che consenta, in tempo reale, di individuare la disponibilità di mezzi per il trasferimento immediato di candidati al trapianto; tanto più che questa difficoltà si è manifestata, nel caso di specie, nonostante il lodevole comportamento della Prefettura di Pesaro, dell'ospedale di Bergamo, del servizio 118 e del medico curante, come è testimoniato dai famigliari della sig.ra Guarducci.

(4-06064)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che l'attuale ordinanza ministeriale, nonché il contratto collettivo firmato il 27 gennaio 2004 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle organizzazioni sindacali, riconoscono ai soli docenti di ruolo, che hanno superato un pubblico concorso, 12 punti ai fini dei trasferimenti;

che a coloro che, pur non essendo docenti di ruolo, sono in possesso di abilitazione conseguita in data 10 marzo 1995, mediante il concorso di riconversione professionale abilitante (decreto legislativo n. 297/1994, art. 473) istituito con decreto dirigenziale del 28 dicembre 1994 e tenuto presso l'ITC Giulio Cesare di Bari, non è stato riconosciuto nessun punto ai fini del trasferimento;

che il suddetto concorso è stato bandito al fine di utilizzare il personale in esubero anche in ruoli diversi;

che l'art. 470 della suddetta legge, salvaguardando il criterio prioritario di un più proficuo impiego del personale, dichiara che specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale e quella territoriale, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni di cui al successivo art. 479 ai passaggi di cattedra e di ruolo;

che dal dettato dell'art. 473 si evince che al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica, sono effettuati corsi aventi, ove necessario, carattere abilitante;

che alla luce di tutte queste considerazioni è evidente che il legislatore ha voluto sanare un rapporto di lavoro fino al 1995, riconoscendo tra l'altro anche il concorso di riconversione, del quale nell'attuale ordinanza ministeriale non c'è menzione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno riconoscere anche ai docenti di ruolo abilitati con il concorso di riconversione lo stesso diritto di coloro che hanno superato un concorso ordinario, atteso che l'attuale ordinanza ministeriale, con riferimento al personale ATA (cfr. nota 9-10 della tabella di valutazione), attribuisce lo stesso punteggio a coloro che sono stati inclusi nella graduatoria di cui all'art. 557 del decreto legislativo n. 297/1994.

(4-06065)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*  
– Premesso:

che i docenti di strumento musicale in servizio presso le scuole medie statali ad indirizzo musicale, avendo preso visione dei contenuti della circolare ministeriale n. 2 del 13/01/04, che ha anticipato in parte il contenuto del decreto legislativo applicativo della riforma n. 53, approvato in data 23 gennaio 2004, manifestano seria preoccupazione sul futuro assetto organizzativo-didattico delle scuole suddette;

che desta perplessità il fatto che lo studio dello strumento musicale sia stato posto tra le attività opzionali-facoltative;

che le scuole medie statali ad indirizzo musicale, attualmente 700 su tutto il territorio nazionale, sono definite nella loro struttura dal decreto ministeriale n. 201/1999;

che tali scuole rappresentano il gradino base del percorso di studi musicali tanto delineato dalla riforma della scuola;

che qualificare come facoltativo lo studio dello strumento musicale ridurrà tale insegnamento ad una mera attività di laboratorio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

prevedere nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale un ampliamento dell'orario obbligatorio nella misura di 66 ore annue, in modo da garantire lo svolgimento delle attività con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 201/1999;

procedere con la massima urgenza ed attenzione all'emanazione di norme specifiche che rendano compatibile il decreto legislativo del 23 gennaio 2004 con l'assetto didattico-organizzativo delle suddette scuole.

(4-06066)



